

**ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE,
AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE PER PREVENIRE, REPRIMERE
E PUNIRE LA TRATTA DI PERSONE, IN PARTICOLARE DI
DONNE E BAMBINI,
E AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE PER COMBATTERE IL
TRAFFICO DI MIGRANTI VIA TERRA, VIA MARE E VIA ARIA**

Rapporto con avamprogetto

Berna, novembre 2003

Compendio

Il recente passato è stato caratterizzato da eventi incisivi, quali la fine del conflitto Est-Ovest e la conseguente accelerazione del processo di globalizzazione. La criminalità organizzata ha reagito a tali sviluppi varcando la soglia nazionale per assumere dimensioni transnazionali. È quindi diventata un grosso problema politico internazionale. Non è stata risparmiata nemmeno la Svizzera, che ha adottato una serie di misure penali volte a combattere la criminalità organizzata. Le norme introdotte reprimono la partecipazione e il sostegno a un'organizzazione criminale e migliorano l'accesso alle basi finanziarie del crimine organizzato punendo il riciclaggio di denaro e la corruzione e potenziando la confisca e il sequestro dei valori patrimoniali acquisiti con mezzi delittuosi. Inoltre è stata introdotta di recente la responsabilità della persona giuridica che partecipa ai reati in questione. Dall'inizio del 2002 la Confederazione dispone di competenze più estese nella lotta contro il crimine organizzato e la criminalità economica. Tuttavia, l'approccio repressivo da solo non basta per contenere tali reati nella misura sperata. La lotta efficace contro la criminalità organizzata transnazionale presuppone piuttosto l'esistenza di strategie preventive mirate e coordinate nonché di una stretta collaborazione nazionale e internazionale.

Finora nessuno strumento universale prevedeva misure specifiche per la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale. La Convenzione colma tale lacuna armonizzando gli ordinamenti interni degli Stati Parte e introducendo uno standard per il diritto nazionale. Si prefigge inoltre di migliorare e intensificare la cooperazione tra gli Stati per combattere la criminalità organizzata transnazionale con maggiore efficacia.

Per realizzare tale obiettivo gli Stati Parte si impegnano in particolare a punire la partecipazione a un'organizzazione criminale e il riciclaggio intenzionale di denaro, a considerare la punibilità della corruzione intenzionale attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri, a stabilire la responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche, ad assicurare la confisca di valori patrimoniali frutto di reati, a migliorare la cooperazione internazionale in materia e infine ad adottare misure di prevenzione.

La Convenzione è integrata dai Protocolli addizionali in materia di tratta di persone, di traffico di migranti e di armi da fuoco. Quest'ultimo non è oggetto del presente avamprogetto.

Il Protocollo addizionale contro la tratta di persone si prefigge di combattere la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento, con particolare attenzione alle donne e ai bambini. Lo sfruttamento può essere di natura sessuale o di altro tipo (manodopera, prelievo di organi). Il Protocollo prevede in particolare di punire e prevenire tali atti, di tutelare le vittime e di rafforzare la cooperazione internazionale. Sono contemplati i reati di carattere transnazionale commessi con la partecipazione di un gruppo criminale organizzato.

Il Protocollo addizionale contro il traffico di migranti prevede in particolare l'obbligo di punire il traffico illegale di esseri umani esercitato a fini di sfruttamento e di punire chi fabbrica o si procura documenti fraudolenti a tale scopo. Inoltre gli Stati Parte sono tenuti ad adottare misure in materia di scambio di informazioni, di sicurezza delle

frontiere e dei documenti, di prevenzione, di formazione, di perfezionamento e di cooperazione tecnica. Si impegnano inoltre a tutelare le vittime e a riammettere i propri cittadini nonché i cittadini di Stati terzi che abbiano il diritto di risiedere a titolo permanente sul loro territorio.

Il diritto svizzero vigente soddisfa ampiamente le esigenze della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e dei due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti. Con l'entrata in vigore della nuova fattispecie della tratta di esseri umani, le esigenze saranno soddisfatte pienamente. Inoltre il diritto svizzero adempie varie condizioni poste dalla Convenzione a complemento facoltativo della legislazione nazionale. Aderendo alla Convenzione e i due Protocolli addizionali, la Svizzera può fornire un importante contributo alla lotta efficace contro il crimine organizzato internazionale. È infine nel pieno interesse del nostro Paese che i nostri standard legislativi, ad esempio in materia di riciclaggio di denaro o di corruzione transnazionale, siano rispettati anche da altri Stati – non per ultimo per motivi di pari opportunità concorrenziali.

Indice

<u>Compendio</u>	2
<u>1</u>	8
<u>1.1</u>	8
<u>1.1.1</u>	8
<u>1.1.1.1</u>	8
<u>1.1.1.2</u>	9
<u>1.1.1.3</u>	11
<u>1.1.2</u>	12
<u>1.1.2.1</u>	12
<u>1.1.2.2</u>	12
<u>1.1.2.3</u>	13
<u>1.1.3</u>	14
<u>1.1.3.1</u>	14
<u>1.1.3.2</u>	15
<u>1.1.3.3</u>	16
<u>1.2</u>	16
<u>1.3</u>	17
<u>1.3.1</u>	17
<u>1.3.2</u>	17
<u>1.3.3</u>	19
<u>1.4</u>	19
<u>2</u>	20
<u>2.1</u>	20
<u>2.1.1</u>	20
<u>2.1.2</u>	21
<u>2.1.3</u>	21
<u>2.1.4</u>	22
<u>2.2</u>	22
<u>2.2.1</u>	22
<u>2.2.2</u>	22
<u>2.2.3</u>	24
<u>2.2.4</u>	24
<u>2.2.5</u>	25
<u>2.2.6</u>	26
<u>2.2.6.1</u>	26

<u>2.2.6.2</u>	<u>Misure per combattere il riciclaggio di denaro (art. 7)</u>	27
<u>2.2.7</u>	<u>Penalizzazione della corruzione e misure anticorruzione (art. 8 e 9)</u>	30
<u>2.2.8</u>	<u>Responsabilità delle persone giuridiche (art. 10)</u>	31
<u>2.2.9</u>	<u>Azione penale, sentenza e sanzioni (art. 11)</u>	32
<u>2.2.10</u>	<u>Confisca e sequestro (art. 12)</u>	33
<u>2.2.11</u>	<u>Cooperazione internazionale ai fini della confisca (art. 13)</u>	34
<u>2.2.12</u>	<u>Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati (art. 14)</u>	35
<u>2.2.13</u>	<u>Giurisdizione (art. 15)</u>	36
<u>2.2.14</u>	<u>Estradizione (art. 16)</u>	36
<u>2.2.15</u>	<u>Trasferimento delle persone condannate (art. 17)</u>	38
<u>2.2.16</u>	<u>Assistenza giudiziaria reciproca (art. 18)</u>	38
<u>2.2.17</u>	<u>Indagini comuni (art. 19)</u>	40
<u>2.2.18</u>	<u>Tecniche speciali di investigazione (art. 20)</u>	41
<u>2.2.19</u>	<u>Penalizzazione dell'intralcio alla giustizia (art. 23)</u>	41
<u>2.2.20</u>	<u>Protezione dei testimoni (art. 24)</u>	42
<u>2.2.21</u>	<u>Assistenza alle vittime e loro protezione (art. 25)</u>	43
<u>2.2.22</u>	<u>Misure per rafforzare la cooperazione con le autorità giudiziarie (art. 26)</u>	44
<u>2.2.24</u>	<u>Raccolta, scambio e analisi delle informazioni concernenti la natura del crimine organizzato (art. 28)</u>	46
<u>2.2.25</u>	<u>Formazione e assistenza tecnica (art. 29)</u>	46
<u>2.2.26</u>	<u>Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell'assistenza tecnica (art. 30)</u>	47
<u>2.2.27</u>	<u>Prevenzione (art. 31)</u>	48
<u>2.2.28</u>	<u>Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione (art. 32)</u>	48
<u>2.2.29</u>	<u>Attuazione della Convenzione (art. 34)</u>	49
<u>2.2.30</u>	<u>Disposizioni finali (art. 35–41)</u>	49
	<u>Composizione delle controversie (art. 35)</u>	49
	<u>Firma, ratifica, entrata in vigore e denuncia (art. 36, 38 e 40)</u>	49
	<u>Depositario e lingua (art. 41)</u>	50
<u>3</u>	<u>Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini</u>	51
<u>3.1</u>	<u>Parte generale</u>	51
<u>3.1.1</u>	<u>Importanza, genesi e contenuto del Protocollo addizionale</u>	51
<u>3.2</u>	<u>Parte speciale: le disposizioni principali del Protocollo e la loro relazione con il diritto svizzero</u>	51
<u>3.2.1</u>	<u>Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (art. 1)</u>	51
<u>3.2.2</u>	<u>Scopo (art. 2)</u>	52
<u>3.2.3</u>	<u>Terminologia (art. 3)</u>	52
<u>3.2.4</u>	<u>Ambito d'applicazione (art. 4)</u>	53
<u>3.2.5</u>	<u>Penalizzazione (art. 5)</u>	53
<u>3.2.6</u>	<u>Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone (art. 6)</u>	54

<u>3.2.7</u>	<u>Condizione delle vittime della tratta di persone nello Stato d'accoglienza (art. 7)</u>	55
<u>3.2.8</u>	<u>Rimpatrio delle vittime della tratta di persone (art. 8)</u>	55
<u>3.2.9</u>	<u>Prevenzione della tratta di persone (art. 9)</u>	56
<u>3.2.10</u>	<u>Scambio di informazioni e formazione (art. 10)</u>	56
<u>3.2.11</u>	<u>Misure alle frontiere (art. 11)</u>	57
<u>3.2.12</u>	<u>Sicurezza e controllo dei documenti (art. 12)</u>	58
<u>3.2.13</u>	<u>Legittimità e validità dei documenti (art. 13)</u>	59
<u>3.2.14</u>	<u>Disposizioni finali (art. 14-20)</u>	59
	<u>Clausola di salvaguardia (art. 14)</u>	59
	Firma, ratifica, entrata in vigore (art. 16 e 17)	59
<u>4.</u>	<u>Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria</u>	60
<u>4.1.</u>	<u>Parte generale</u>	60
<u>4.1.1.</u>	<u>Importanza, genesi e contenuto del Protocollo addizionale</u>	60
<u>4.2</u>	<u>Parte speciale: le disposizioni principali del Protocollo e la loro relazione con il diritto svizzero</u>	60
<u>4.2.1</u>	<u>Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (art. 1)</u>	60
<u>4.2.2</u>	<u>Scopo (art. 2)</u>	60
<u>4.2.3</u>	<u>Terminologia (art. 3)</u>	61
<u>4.2.4</u>	<u>Ambito di applicazione (art. 4)</u>	61
<u>4.2.5</u>	<u>Responsabilità penale dei migranti (art. 5)</u>	61
<u>4.2.6</u>	<u>Penalizzazione (art. 6)</u>	61
<u>4.2.7</u>	<u>Traffico di migranti via mare (art. 7-9)</u>	63
<u>4.2.8</u>	<u>Informazione (art. 10)</u>	63
<u>4.2.9</u>	<u>Misure di frontiera (art. 11)</u>	64
<u>4.2.10</u>	<u>Sicurezza e controllo dei documenti (art. 12)</u>	64
<u>4.2.11</u>	<u>Legittimità e validità dei documenti (art. 13)</u>	64
<u>4.2.12</u>	<u>Formazione e cooperazione tecnica (art. 14)</u>	64
<u>4.2.13</u>	<u>Altre misure di prevenzione (art. 15)</u>	65
<u>4.2.14</u>	<u>Misure di tutela e di assistenza (art. 16)</u>	65
<u>4.2.15</u>	<u>Ritorno dei migranti oggetto di traffico (art. 18)</u>	66
<u>4.2.16</u>	<u>Disposizioni finali (art. 19-25)</u>	68
	Firma, ratifica, entrata in vigore (art. 21 e 22)	68
<u>5.</u>	<u>Conseguenze</u>	69
<u>5.1</u>	<u>Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale</u>	69
<u>5.2</u>	<u>Conseguenze economiche</u>	70
<u>5.3</u>	<u>Conseguenze sull'informatica</u>	70
<u>5.4</u>	<u>Conseguenze per i Cantoni</u>	70
<u>6</u>	<u>Programma di legislatura</u>	70
<u>7</u>	<u>Relazione con il diritto europeo</u>	70
<u>7.1</u>	<u>Unione Europea</u>	70

<u>7.2</u>	<u>Consiglio d'Europa</u>	70
<u>8</u>	<u>Costituzionalità</u>	71
	<u>Decreto federale</u> <i>Disegno</i>	72
I	<u>Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale</u>	73
II	<u>Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria</u>	104
III	<u>Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria</u>	118

1 Introduzione

1.1 Lotta contro la criminalità organizzata internazionale nonché la tratta e il traffico di esseri umani: situazione e legislazione in Svizzera

1.1.1 Criminalità organizzata

1.1.1.1 Situazione internazionale

L'elevata mobilità, i moderni mezzi di comunicazione, le opportunità di guadagno e le conseguenze della domanda globale hanno portato la criminalità a varcare le soglie dei singoli Stati assumendo una dimensione viepiù transnazionale. L'attuale trasformazione della criminalità rispecchia i profondi cambiamenti avvenuti sul piano internazionale: da un lato la fine del conflitto Est-Ovest che ha portato al crollo degli ordinamenti giuridici nei Paesi dell'Europa orientale, ma anche in quelli dell'Asia centrale e dell'Africa, dall'altro l'accelerato processo di globalizzazione. In risposta alla nuova situazione di minaccia non militare, i capi di governo dell'Unione europea, in occasione del vertice di Cannes del 1995, chiesero per la prima volta che il concetto di sicurezza fosse ampliato. Oltre alla lotta contro il terrorismo sollecitarono esplicitamente una maggiore cooperazione nel combattere la criminalità organizzata transnazionale.

In principio la criminalità organizzata era suddivisa essenzialmente in cinque grandi strutture: le *triadi* cinesi (che sono le più antiche), la mafia italiana (comprese le organizzazioni affini quali *camorra*, *n'drangheta* ecc.), la *yakuza* giapponese, i cartelli della droga dell'America latina e la cosiddetta "mafia dell'Est", che raggruppa tutti i sindacati dei Paesi membro della Comunità di Stati Indipendenti (CSI) e di altri Paesi dell'Europa centrale e occidentale. Numerosi tratti accomunano tali organizzazioni, che si assomigliano sia nelle strutture sia nei *modus operandi*. Oggi però si avvertono le avvisaglie di un cambiamento strutturale: come il terrorismo, anche la criminalità organizzata transnazionale ha saputo trasformarsi radicalmente. Attualmente infatti non predominano più i grandi cartelli e i gruppi mafiosi dalla rigida gerarchia patriarcale, ma spiccano piuttosto i reticoli di piccoli gruppi cui sono attribuite funzioni molto precise. Questo assetto logistico permette di reagire celermente alla repressione statale e ai mutamenti del mercato. Gli intrecci internazionali e la divisione transnazionale del lavoro hanno, a parte rare eccezioni, ridimensionato l'importanza dei vincoli familiari ed etnici in seno alla criminalità organizzata. I vari gruppi non operano più su una base strettamente territoriale come avveniva in passato nell'Italia meridionale, in Colombia o a Chicago. Oggi prevale piuttosto la specializzazione sul piano funzionale. Così i cartelli colombiani esportano cocaina, i gruppi afgani producono eroina, la mafia italiana estorce il pizzo e le bande nigeriane, turche, curde, albanesi e russe fungono da intermediari per il traffico di stupefacenti e di esseri umani. La specializzazione funzionale stempera i conflitti tra i vari gruppi. Persistono comunque gli scontri occasionali scatenati da nuovi gruppi criminali che tentano di impadronirsi dei mercati controllati da altre bande. Sono infatti sorti conflitti quando gruppi albanesi hanno esteso la loro attività al traffico di eroina europeo controllato dal racket turco e curdo o quando la mafia russa ha invaso i settori d'attività tradizionalmente in mano italiana.

Il pericolo specifico costituito dalla criminalità organizzata transnazionale scaturisce da un lato dal tentativo di minare, controllare e corrompere i governi. L'altra dimensione politica di grande rilevanza internazionale del crimine organizzato transnazionale deriva dal suo ruolo di intermediario e fornitore di armi per gruppi terroristici e privati violenti.

L'entità della criminalità organizzata sfugge a una precisa analisi, soprattutto perché mancano dati attendibili. Infatti la natura illegale delle attività e la segregazione dei gruppi rendono quasi impossibile raccogliere dati affidabili sulla criminalità organizzata, che sfrutta particolari occasioni di guadagno infrangendo le norme e le restrizioni statali. I principali settori d'attività comprendono la produzione e il traffico di stupefacenti, la tratta e il traffico di esseri umani, il traffico di armi, di opere d'arte e di sigarette, le contraffazioni e la truffa finanziaria. Le stime indicano che il traffico illegale di stupefacenti da solo raggiunge un volume di mercato a livello globale di circa 600 miliardi di franchi. Un altro interesse primario della criminalità organizzata transnazionale è il riciclaggio di denaro: stando agli esperti, ogni anno nel mondo sono riciclati dai 1200 ai 3000 miliardi di franchi provenienti da reati¹. Persino considerando effettive le stime meno elevate, tali importi produrrebbero un indubbio impatto sull'economia internazionale. Sarebbe inoltre alquanto inopportuno concentrare l'attenzione esclusivamente sull'eventuale pericolo di destabilizzazione dell'economia mondiale dato che le ripercussioni negative colpiscono quasi tutte le sfere della società.

1.1.1.2 Situazione in Svizzera

Considerate le sue caratteristiche prevalentemente transnazionali, la criminalità organizzata costituisce una minaccia per la comunità internazionale e quindi anche per la Svizzera. È vero che per il momento niente lascia supporre che in Svizzera le organizzazioni criminali internazionali siano riuscite a infiltrarsi nelle istituzioni politiche o nelle cerchie economiche rispettose della legge. Continuano tuttavia i tentativi di depositare in Svizzera fondi provenienti da attività illecite. Inoltre in Svizzera sono presenti vari gruppi stranieri appartenenti alla criminalità organizzata. L'elevato livello di connessioni internazionali delle attività criminose si riflette chiaramente nel settore dell'assistenza giudiziaria: soprattutto nei casi internazionali di elevata importanza, le autorità inquirenti estere presentano regolarmente richieste di assistenza giudiziaria alla Svizzera. Vi sono alcuni casi di assistenza giudiziaria e di estradizione in base all'articolo 260^{ter} CP² del 21 dicembre 1937. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, le commissioni rogatorie includono solitamente altri atti criminali quali il traffico di stupefacenti, il traffico d'armi o il riciclaggio di denaro. La Svizzera ha a più riprese concesso l'assistenza giudiziaria in casi del genere. L'Italia ha ad esempio ottenuto sia l'assistenza giudiziaria³ sia l'extradizione⁴, segnatamente per il reato di appartenenza a un'organizzazione criminale. Recentemente la Svizzera ha inoltre estradato in Italia un capo delle

¹ Le cifre fornite come pure gli altri dati e le analisi della situazione inseriti in questo numero e in quello seguente provengono in parte da fonti confidenziali o risultano da rapporti strategici confidenziali del DFGP del 2001/2002.

² CP, RS 311.0

³ In particolare le DTF 1A.326 e 1A.327/2000, che rinviano alla DTF 1A.328/2000 per quanto esposto specificamente in materia di doppia punibilità (ammessa dal TF) in riferimento all'art. 260^{ter} CP

⁴ DTF 1A.328/2000

“Brigate rosse”⁵ per condotta punibile ai sensi dell’articolo 260^{ter} CP. Il Tribunale federale ha specificato in merito che la disposizione si applica per principio anche ai gruppi terroristici⁶. La Svizzera ha anche estradato in Spagna un membro attivo dell’ETA, sempre sulla base dell’articolo 260^{ter} CP.

È emerso che specifici gruppi etnici, Albanesi in particolare, sono invischiati nel crimine organizzato e determinano fortemente l’evoluzione della criminalità in Svizzera. Tali gruppi agiscono in diversi settori criminali e dispongono di strutture a rete flessibili, alquanto ramificate e abbastanza ben organizzate. Queste strutture criminose nazionali, o piuttosto etniche, presentano in prevalenza due o tre livelli gerarchici e inoltre collaborano sfruttando legami trasversali. Le organizzazioni maggiori operano a livello transfrontaliero. Intrattengono contatti con l’estero anche i gruppi minori, dotati sia di una gerarchia distinta, ma meno pronunciata, sia di una struttura flessibile. Il fulcro della loro attività è il traffico di stupefacenti, dove controllano il traffico di eroina nella misura dell’ottanta per cento. I medesimi canali sono utilizzati per la tratta di esseri umani e traffici vari. Da diversi procedimenti in corso traspare inoltre che agenzie di viaggio appartenenti a persone di etnia albanese sono coinvolte in reati di riciclaggio, quali in particolare il trasferimento di fondi provenienti dal traffico di stupefacenti e il loro reinvestimento nei Paesi d’origine. Si hanno pure indizi del coinvolgimento di gruppi albanesi nel traffico d’armi.

Nella misura in cui è accertabile, le organizzazioni e i gruppi criminali provenienti dalla Russia e dalla CSI non esercitano attività di stampo mafioso in Svizzera. Per contro si servono spesso della piazza finanziaria svizzera come base per le operazioni di riciclaggio di denaro. Ogni anno, inoltre, da 120 000 a 200 000 donne provenienti dall’Europa dell’Est sono vittime della tratta di esseri umani. Negli ultimi anni è continuato ad aumentare il numero di cittadine russe o ucraine che entrano in Svizzera munite di un permesso per artiste di cabaret o di locali notturni. Molte donne entrano inoltre nel Paese con un visto per turisti. Tutto sta a indicare l’esistenza di una tratta organizzata di donne, che in prevalenza vengono forzate a prostituirsi.

In aumento anche i gruppi criminali provenienti dall’Africa occidentale o centrale. Tali gruppi sono caratterizzati da strutture globali, oltremodo dinamiche, molto interconnesse e flessibili. Le bande dell’Africa occidentale sono attive principalmente nel traffico di stupefacenti e controllano in particolare lo spaccio di cocaina in Svizzera. Partecipano inoltre a truffe, specialmente quelle che prevedono versamenti anticipati, e a tale scopo falsificano documenti di ogni tipo. Le bande dell’Africa centrale sono specializzate in truffe fondate sull’abuso di informazioni.

Sebbene non esistano elementi da cui desumere che la criminalità organizzata internazionale abbia infiltrato la Svizzera, permane il rischio che tali organizzazioni abusino dell’alto livello qualitativo delle prestazioni offerte dalla piazza finanziaria svizzera.

⁵ DTF 128 II 355 e 125 II 569

⁶ DTF 125 II 569, consid. 5c p. 574

1.1.1.3 Legislazione svizzera

La Svizzera considera da lungo termine molto importante combattere e prevenire la criminalità organizzata transnazionale e i fenomeni che ne derivano. La particolare sfida inerente a tali forme di criminalità moderna non consiste tanto nell'adeguare gli strumenti di diritto materiale (ambito in cui la legislazione svizzera è molto avanzata), quanto nella necessità di una maggiore cooperazione a livello nazionale e internazionale nonché di conoscenze specifiche approfondite, specialmente in materia di tecnica finanziaria.

A partire dagli anni Ottanta, la Confederazione si è dotata di un dispositivo contro queste nuove forme di criminalità. Si tratta in particolare delle disposizioni penali in materia di riciclaggio di denaro, entrate in vigore nel 1990⁷. Nel 1994 è stato aggiunto un secondo pacchetto di misure contro il riciclaggio di denaro e il crimine organizzato, che istituisce la punibilità di chi partecipa a un'organizzazione criminale⁸, prevede notevoli agevolazioni probatorie per la confisca⁹ e statuisce il diritto dell'intermediario finanziario di comunicare alle autorità competenti gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine¹⁰. All'inizio del 1995 è entrata in vigore la revisione totale del diritto penale in materia patrimoniale, che contempla nuove forme delittuose come ad esempio la cibercriminalità. Inoltre, dal 1° aprile 1998 è in vigore la legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario¹¹. La legge istituisce uno standard uniforme degli obblighi di diligenza per la lotta contro il riciclaggio di denaro, applicabile all'intero settore finanziario (obbligo di identificazione, obbligo di documentazione, ecc.). In caso di sospetto di manovre di riciclaggio, gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di comunicare il fatto all'Ufficio centrale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), che informa a sua volta le autorità di perseguimento penale. Con la legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione¹² e l'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata, istituito sulla base di tale legge, la Confederazione ha inoltre la possibilità di sostenere i Cantoni nella lotta contro la criminalità organizzata svolgendo compiti di informazione, di analisi e di coordinamento. La banca dei dati sulla droga JANUS¹³ offre ai Cantoni un aiuto rapido ed efficiente nelle indagini sul traffico illegale di stupefacenti. Nell'estate del 2003 infine il Parlamento ha promulgato la legge federale sull'inchiesta mascherata¹⁴.

La Svizzera collabora da sempre attivamente alla lotta contro il riciclaggio di denaro a livello internazionale. Ha partecipato sin dall'inizio ai lavori del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), istituito dai Paesi del G7 per combattere il riciclaggio di denaro, e continua a impegnarsi in seno a tale organismo. È riconosciuto che la Svizzera ha trasposto bene le 40 raccomandazioni del GAFI, la cui revisione totale è stata approvata in occasione della seduta plenaria tenutasi dal 18 al 20 giugno 2003 a Berlino. Le raccomandazioni aggiornate istituiscono nuovi

⁷ Art. 305^{bis} e 305^{ter} CP

⁸ Art. 260^{ter} CP

⁹ Art. 58 seg. CP

¹⁰ Art. 305^{ter} cpv. 2 CP

¹¹ LRD, RS **955.00**

¹² LUC, RS **360**

¹³ Ordinanza del 30 novembre 2001 sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS), RS **360.2**

¹⁴ LFIM, FF **1998** 3319, cfr. anche FF **2003** 3864

standard internazionali per la lotta contro il riciclaggio. Complessivamente, tali negoziati hanno avuto un esito positivo per il nostro Paese. Nel 1993 la Svizzera ha poi ratificato la Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato¹⁵. Oltre a ciò, la Svizzera impiega addetti di polizia dislocati all'estero¹⁶ e incaricati di sostenere le autorità della Svizzera e del Paese ospitante come pure le organizzazioni internazionali (ad es. Interpol) nei casi più gravi di criminalità organizzata. Negli ultimi anni la Svizzera ha inoltre continuato a rafforzare la prevenzione e la repressione della corruzione, in particolare con le nuove disposizioni in materia di corruzione¹⁷, entrate in vigore il 1° maggio 2000, che tra l'altro puniscono la corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri. Tale revisione ha permesso alla Svizzera di aderire, il 31 maggio 2000, alla Convenzione dell'Organizzazione per la Collaborazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Il 26 febbraio 2001, il Consiglio federale ha firmato la Convenzione penale sulla corruzione. L'avamprogetto concernente la ratifica e l'applicazione è stato posto in consultazione nell'autunno del 2003. Infine la revisione totale della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale¹⁸, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha contribuito a intensificare la cooperazione internazionale nell'ambito della criminalità organizzata.

1.1.2 Tratta di esseri umani

1.1.2.1 Situazione internazionale

Negli ultimi tempi, nessun altro problema legato alla tutela dei diritti dell'uomo ha suscitato tanta attenzione quanto la tratta di esseri umani. In un mondo sempre più globalizzato, caratterizzato da grandi squilibri nella crescita demografica, aumenta il numero di coloro che decidono di sfuggire alla minaccia di una guerra e di migliorare le proprie possibilità di vita voltando le spalle alla miseria e ai conflitti dilaganti nelle loro patrie. Tale evoluzione è dovuta in prevalenza alla miseria e alla disoccupazione nei Paesi d'origine nonché alla domanda di manodopera a buon mercato e di donne per il settore a luci rosse nei Paesi d'accoglienza.

Stando a un rapporto attuale delle Nazioni Unite (ottobre 2002), dal 1975 il numero di coloro che hanno lasciato il Paese in cui sono nati è raddoppiato raggiungendo i 175 milioni. La meta preferita dei migranti è l'Europa, che negli ultimi venticinque anni del secolo scorso ha accolto 56 milioni di persone.

1.1.2.2 Situazione in Svizzera

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) stima che ogni anno giungono in Svizzera da 1500 a 3000 vittime della tratta di esseri umani, condotte in Europa occidentale da organizzazioni criminali operanti a livello internazionale. Esercitano la tratta di esseri umani verso la Svizzera anche gruppi minori, a struttura familiare o etnica. Nel Paese d'origine le vittime, in prevalenza donne e

¹⁵ Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa, RS **0.311.53**

¹⁶ Gli addetti di polizia sono stazionati a Praga, Roma, Washington (due agenti) e Wiesbaden nonché presso l'Interpol a Lione. Per il 2004 è previsto l'invio di un agente in Thailandia.

¹⁷ Art. 322^{ter} - 322^{octies} CP

¹⁸ Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale, AIMP, RS **351.1**

bambini, sono spesso reclutate all'interno delle famiglie (figlie, cugine ecc.), tra parenti e amici, nei club o con annunci sui giornali. I gruppi criminali intrattengono contatti con parenti o connazionali in Svizzera che lavorano nel settore a luci rosse o conoscono i titolari di saune, saloni o cabaret. In alcuni casi questi piccoli gruppi "smerciano" quantitativi sorprendenti: tra il 1998 e il 2000, una Lettone e un Italiano, aiutati da un passatore italiano, hanno fatto entrare illegalmente in Ticino circa settanta donne provenienti dai Paesi dell'Est europeo. Un'indagine che ha interessato vari Cantoni della Svizzera tedesca mostra altresì il coinvolgimento di un'organizzazione criminale internazionale nella tratta di esseri umani verso la Svizzera. Originariamente specializzata unicamente nella tratta di persone, nel frattempo la banda ha diversificato la propria attività importando eroina e cocaina e investendo nel settore immobiliare i proventi della tratta di esseri umani. Assoldava le potenziali vittime nei Paesi d'origine ricorrendo ad annunci e al passaparola, coinvolgendo conoscenti e agenzie di viaggio. In tal modo procurava donne a circa trenta bar, ristoranti, saune, saloni di massaggio e cabaret in sei Cantoni della Svizzera tedesca.

Secondo l'OIM, circa il 48 per cento dei 175 milioni di migranti in tutto il mondo sono donne, in certe regioni persino di più (cosiddetta *feminization of migration*). Sempre più donne migrano e sostentano le loro famiglie da sole. La migrazione irregolare le rende vulnerabili allo sfruttamento da parte di passatori e datori di lavoro. Rispetto agli uomini sono più esposte al pericolo di essere sfruttate sul piano sessuale e di essere costrette al lavoro forzato.

È rimasto invariato il forte afflusso di donne provenienti dall'Europa dell'Est, più che raddoppiato tra il 1993 e il 2000. Una parte di queste donne soggiorna illegalmente in Svizzera e molte di esse si prostituiscono. Le donne destinate alla tratta sono solitamente reclutate di persona e in modo mirato nei loro Paesi d'origine o adescate con annunci sui giornali. In parte le vittime sanno di andare incontro alla prostituzione, ma spesso sono ingannate sulle reali possibilità di guadagno e le effettive condizioni di lavoro.

1.1.2.3 Legislazione svizzera

In Svizzera la prostituzione è legale. Sono invece illegali lo sfruttamento di atti sessuali e il promovimento della prostituzione (art. 195 CP). L'articolo 195 CP sanziona chiunque sospinga alla prostituzione un minorenni o sospinga altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza. La punibilità presuppone che la persona indotta a prostituirsi abbia subito pressioni cui non poteva sottrarsi senza una certa difficoltà.

È inoltre punita la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale (art. 196 CP). L'articolo 196 CP sanziona chiunque eserciti la tratta di esseri umani per favorire l'altrui libidine. Stando alle interpretazioni di tale disposizione e ai testi giuridici internazionali, l'esercizio della tratta di esseri umani comprende in particolare il fatto di offrire, procurare, mediare, vendere o comprare esseri umani nonché di condurre trattative in merito¹⁹. L'attuale articolo 196 CP non contempla altre manifestazioni della tratta di esseri umani, segnatamente la tratta finalizzata a sfruttare la manodopera o a prelevare organi. In questi casi si applicano le

¹⁹ Basler Kommentar, Schwaibold/Meng, art. 196 CP, N 10

disposizioni generali del Codice penale in materia di coazione o di lesioni personali oppure le disposizioni penali inserite in altre leggi quali il diritto degli stranieri, del lavoro o della salute. Tali norme però, oltre a comminare pene piuttosto miti, non toccano il nocciolo della questione, ossia il fatto di commerciare esseri umani come fossero una mercanzia.

Ecco perché è prevista la revisione dell'articolo 196 CP. Il nuovo articolo 182 non contempla unicamente lo sfruttamento sessuale, ma dà anche maggior rilievo allo sfruttamento commerciale. Il campo d'applicazione comprende qualsiasi atto di intermediazione o di accoglienza che sospinge altri allo sfruttamento sessuale, allo sfruttamento della manodopera o all'espianto di organi a fini commerciali. Il nuovo articolo risponde alle esigenze attuali di protezione delle vittime della tratta di esseri umani (cfr. n. 3.2.3 *infra*). La revisione del Codice penale è proposta nell'ambito della ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, alla prostituzione e alla pornografia infantili²⁰. Pertanto non è oggetto del presente avamprogetto²¹.

1.1.3 Traffico di migranti

1.1.3.1 Situazione internazionale

Il forte richiamo migratorio di regioni progredite sul piano economico, rispettose dei diritti dell'uomo e in grado di concedere asilo, come pure l'inasprimento delle disposizioni che disciplinano l'entrata in tali territori, alimentano la domanda globale di immigrazione illegale. Le organizzazioni di passatori sfruttano con successo tale domanda. Offrono a chiunque voglia emigrare, e possa pagare, la possibilità di entrare illegalmente in un Paese e forniscono consigli su come sfruttare in modo abusivo il diritto d'asilo. Talvolta incoraggiano attivamente le persone ad avvalersi dei "servizi" illegali offerti. La conseguenza è un numero crescente di richiedenti d'asilo e di clandestini. A titolo d'esempio: 8,5 milioni di migranti, su un totale di 33 milioni, soggiornano illegalmente negli Stati Uniti. L'OCSE stima che tre milioni dei 56 milioni di migranti giunti in Europa dal 1975 non è in possesso di documenti validi.

Sebbene l'intervento dei passatori (i cosiddetti *facilitators* in inglese) permetta ai migranti di varcare confini altrimenti invalicabili, questi personaggi non hanno nulla in comune con coloro che aiutavano i profughi ai tempi della Guerra fredda o che ancora oggi assicurano il passaggio tra la Corea del Nord e quella del Sud. Molto spesso si tratta di delinquenti senza scrupoli. A volte il traffico sfocia nella tratta, ad esempio quando il migrante entrato illegalmente nel Paese è mantenuto in uno stato di dipendenza o di sfruttamento affinché rimborsi il viaggio. I passatori sfruttano la situazione precaria dei migranti ricorrendo a ricatti, violenze e coazioni, sequestrandone i familiari e riducendoli in schiavitù. La tariffa per un passaggio varia fortemente a seconda del Paese d'origine, della destinazione e delle difficoltà. L'OIM stima che il traffico di migranti genera ogni anno una cifra d'affari tra i 6 e i 9

²⁰ Rapporto con avamprogetto concernente il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, alla prostituzione e alla pornografia infantili come pure la corrispondente modifica del 15 ottobre 2003 della disposizione penale sulla tratta di esseri umani (in particolare le p. 20 segg.)

²¹ Per ulteriori misure che non siano di natura penale, rimandiamo al rapporto "*Menschenhandel in der Schweiz*" ad opera del gruppo di lavoro interdipartimentale "*Menschenhandel*", DFGP 2001.

miliardi di euro. Non sono mai stati quantificati i costi diretti e indiretti, segnatamente le spese sociali nei pochi Paesi di accoglienza, ma probabilmente si tratta di cifre molto elevate.

La forma più spietata e redditizia del traffico di migranti è organizzata dai cosiddetti *snakehead* cinesi: questi passatori sono paragonati alla testa di un serpente che si trascina appresso le vittime del traffico. Il prezzo di un "biglietto" dalla Cina all'America settentrionale può sfiorare anche i 78'000 dollari americani e dà diritto a un "passaggio garantito". Se il viaggio è interrotto o il "cliente" è allontanato dal Paese d'accoglienza, i passatori forniscono altri documenti falsi e fanno transitare i migranti da stazioni intermedie sempre più insolite fino a portarli a destinazione con successo. Nel giugno del 2000, un tentativo di passaggio di questo tipo ha provocato la morte per asfissia di 58 cinesi stipati in un autocarro a Dover. Da allora quasi tutti gli Stati europei, il Canada, gli Stati Uniti e l'Australia hanno inasprito le pene previste per il traffico di migranti. Nell'Unione europea, ad esempio, una decisione quadro del Consiglio, emessa il 28 novembre 2002, obbliga gli Stati membro a punire le forme qualificate di traffico di migranti ad opera di organizzazioni criminali con una pena massima di almeno otto anni di detenzione. Le misure adottate da altri Stati comprendono, oltre all'inasprimento delle pene per il traffico organizzato, l'istituzione di uffici centrali incaricati di coordinare gli sforzi intrapresi a livello nazionale e internazionale per prevenire e combattere il traffico di migranti. In Svizzera la competenza in materia è attribuita al nuovo Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT)²².

1.1.3.2 Situazione in Svizzera

La Svizzera rappresenta un campo d'azione interessante per i trafficanti di esseri umani perché ha una posizione geografica centrale, non appartiene all'Unione europea, non ha aderito né al Trattato di Dublino sul primo asilo né all'Accordo di Schengen ed è esclusa dal Centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSEI). Inoltre, il diritto vigente considera un semplice delitto l'aiuto teso a preparare l'entrata e il soggiorno illegali comminando una pena piuttosto mite (cfr. n. 4.2.6).

Nel 2002 il Corpo delle guardie di confine (CGCF) ha impedito l'ingresso illegale di 7405 persone, quasi il 50 per cento in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo sono stati fermati 445 passatori, ossia il 20 per cento in più dell'anno prima. Il numero degli ingressi illegali registrati all'aeroporto di Zurigo è invece diminuito rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente, passando da 813 a 786. Il 95 per cento dei richiedenti d'asilo giunge in Svizzera via terra, a riprova dell'impossibilità di impedire il traffico di migranti intensificando la sorveglianza alle frontiere. Il "Forum svizzero per lo studio delle migrazioni" dell'università neocastellana ha condotto un'inchiesta presso 174 richiedenti d'asilo rilevando che tutti si erano serviti di passatori per giungere in Svizzera. Altri Paesi europei

²² Lo SCOTT riunisce rappresentanti del DFGP (UFG, IMES, MPC, UFP), del DFAE (DP IV, DSC), del DFF (CGCF), del DFI (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo) e dei Cantoni (CCPCS, CAIS, ACPS, ASCA LAV, Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini). Il Servizio centralizza le informazioni, il coordinamento e l'analisi per la Confederazione e i Cantoni nella lotta alla tratta e al traffico di esseri umani e funge da ufficio d'informazione e di coordinamento per la cooperazione internazionale in materia.

confermano il ruolo determinante delle organizzazioni di passatori nel trasportare richiedenti d'asilo e altri immigrati illegali.

Fintantoché l'analisi criminologica non riesce a trovare il collegamento esistente tra i singoli casi di traffico e a dimostrarne il carattere organizzato, la Svizzera lotterà senza successo contro la partecipazione organizzata all'immigrazione illegale. Per individuare la criminalità organizzata in questo settore, oltre a condurre inchieste nazionali coordinate o addirittura dirette dalla Polizia giudiziaria federale (PGF), è necessario assicurare un intenso scambio di informazioni a livello internazionale e cercare la cooperazione bilaterale e multilaterale con altri Stati e organizzazioni internazionali.

1.1.3.3 Legislazione svizzera

Il diritto svizzero punisce il traffico di migranti in virtù dell'articolo 23 capoverso 2 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri²³. Nell'ambito dei lavori preliminari per una nuova legge sugli stranieri, si sta considerando di conferire la qualità di crimine al traffico di migranti esercitato da organizzazioni criminali e di adeguare la pena comminata agli standard internazionali (cfr. n. 4.2.6 *infra*).

Anche nel confronto internazionale, la Svizzera sta muovendo soltanto i primi passi nella lotta contro il traffico organizzato di esseri umani. I dati disponibili non sono sfruttati a sufficienza, come emerge da una rilevazione delle risorse e degli strumenti esistenti nell'ambito della polizia e dei servizi d'informazione. Lo SCOTT ha tra l'altro il compito di tracciare un quadro preciso del traffico di migranti in Svizzera, di perfezionare i flussi d'informazione e di formulare raccomandazioni per l'adozione di misure concrete in materia di prevenzione, di perseguimento penale e di tutela delle vittime.

1.2 Il ruolo delle Nazioni Unite nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale

L'avanzata della criminalità transnazionale ha comportato una maggior consapevolezza da parte della comunità internazionale, che ha riconosciuto la necessità di unire le forze e di cooperare nella lotta contro il crimine organizzato.

Le Nazioni Unite hanno riconosciuto l'importanza della prevenzione della criminalità sin dagli inizi. Già nel 1948 hanno istituito il loro primo ufficio di lotta contro la criminalità internazionale. Oggi il Centro delle Nazioni Unite per la prevenzione internazionale del crimine (CICP) è incaricato di prevenire la criminalità, di attuare la giustizia penale e di aggiornare il diritto penale. L'accento è posto segnatamente sul crimine organizzato, la corruzione e il traffico di migranti. Integrato nell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo degli stupefacenti e la prevenzione della criminalità (ONUCDPC) con sede a Vienna, il CICP ha elaborato un programma finalizzato a sostenere gli Stati Parte nella lotta contro la criminalità organizzata.

²³ LDDS, RS 142.20

La Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e i suoi Protocolli addizionali sono il risultato degli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per contenere le attività internazionali del crimine organizzato. La Convenzione intende combattere su scala mondiale e con maggior efficacia questa forma di criminalità, specializzata in attività quali il riciclaggio di denaro, la corruzione e il traffico di stupefacenti, di armi o di esseri umani. A tale scopo la Convenzione introduce uno standard normativo minimo per gli Stati Parte, che si impegnano a collaborare sul piano internazionale e ad adottare le misure necessarie a reprimere la criminalità organizzata.

1.3 Le convenzioni internazionali contro la criminalità organizzata transnazionale

La Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e i suoi Protocolli addizionali costituiscono il primo strumento internazionale in materia, tanto sul piano universale, quanto su quello regionale. Esistono comunque varie convenzioni internazionali finalizzate a reprimere determinati reati connessi alla criminalità organizzata²⁴. Qui di seguito ricorderemo le più recenti; l'elenco non è esaustivo.

1.3.1 Convenzioni delle Nazioni Unite

Convenzioni universali:

- Convenzione internazionale del 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo²⁵
- Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)²⁶

La nuova Convenzione penale sulla corruzione è stata aperta alla firma il 9 dicembre 2003; anche la Svizzera l'ha firmata.

Le Nazioni Unite stanno attualmente dibattendo una convenzione generale sul terrorismo internazionale.

Le convenzioni principali in materia di diritti dell'uomo sono elencati al numero 4.2.14.

1.3.2 Convenzioni regionali

La Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale integra gli strumenti adottati dal Consiglio d'Europa, in particolare nell'ambito dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

²⁴ Per le convenzioni internazionali concernenti la tratta di persone e il traffico di migranti, si veda quanto esposto al n. 4.2.14

²⁵ Convenzione ratificata dalla Svizzera il 23.09.2003

²⁶ FF 1996 I 521

- Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957²⁷
- Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975²⁸ alla Convenzione europea di estradizione
- Secondo protocollo addizionale del 17 marzo 1978²⁹ alla Convenzione europea di estradizione
- Convenzione europea del 20 aprile 1959³⁰ di assistenza giudiziaria in materia penale
- Protocollo addizionale del 17 marzo 1978³¹ alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale
- Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001³² alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
- Convenzione dell'8 novembre 1990³³ sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
- Convenzione europea del 24 novembre 1983³⁴ relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti
- Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983³⁵ sul trasferimento delle persone condannate
- Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001³⁶ contro la cybercriminalità
- Convenzione penale sulla corruzione del 27 gennaio 1999³⁷ e Protocollo addizionale del 15 maggio 2003
- Convenzione dell'OCSE del 17 dicembre 1997³⁸ sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali
- Convenzione interamericana dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) contro il terrorismo (2002)

²⁷ RS **0.353.1**

²⁸ RS **0.353.11**

²⁹ RS **0.353.12**

³⁰ RS **0.351.1**

³¹ ETS n. 099, firmato dalla Svizzera il 17.11.1981

³² ETS n. 182, firmato dalla Svizzera il 15.02.2002

³³ RS **0.311.53**

³⁴ RS **0.312.5**

³⁵ RS **0.343**

³⁶ ETS n. 185, firmata dalla Svizzera il 23.11.2001

³⁷ ETS n. 173, firmata dalla Svizzera il 26.02.2001

³⁸ Convenzione ratificata dalla Svizzera il 31.5.2000; cfr. il messaggio del 19 aprile 1999 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione) nonché l'adesione della Svizzera alla Convenzione del 19.04.1999 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Allo stesso modo i due Protocolli addizionali sono compatibili con gli strumenti adottati dal Consiglio d'Europa in materia di tratta di persone e di traffico di migranti.

- Convenzione del 4 novembre 1950³⁹ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli
- Carta sociale europea del 18 ottobre 1961⁴⁰
- Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti⁴¹

1.3.3 Raccomandazioni del Consiglio d'Europa

- Raccomandazione n° R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, pornografia e prostituzione nonché traffico di bambini e di giovani adulti
- Raccomandazione n° R (96) 8 sulla politica criminale in un'Europa in trasformazione
- Raccomandazione n° R (97) 13 sull'intimidazione dei testimoni e diritti della difesa
- Raccomandazione n° R (2000) 11 sulla lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale.
- Raccomandazione n° 1065 (1987) sulla tratta di bambini e altre forme di sfruttamento di bambini
- Raccomandazione n° 1211 (1993) sulle migrazioni clandestine: passatori e datori di lavoro di clandestini
- Risoluzione 1099 (1996) sullo sfruttamento sessuale di bambini
- Raccomandazione n° 1325 (1997) sulla tratta di donne e prostituzione forzata negli Stati membro del Consiglio d'Europa

1.4 La Svizzera e l'adesione alla Convenzione e ai Protocolli addizionali

Da molto tempo la Svizzera annovera la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale tra i suoi obiettivi principali. La sua posizione nel cuore dell'Europa ne fa un Paese di transito e la sua piazza finanziaria gode di grande considerazione a livello internazionale. Nonostante le severe norme di diligenza applicabili al settore bancario e un nuovo sistema legislativo istituito per combattere il crimine organizzato e il riciclaggio di denaro, non si può escludere che la piazza finanziaria svizzera, come tante altre, possa essere occasionalmente utilizzata per finanziare atti di criminalità organizzata.

³⁹ CEDU, RS **0.101**

⁴⁰ ETS n. 035, firmata dalla Svizzera il 6.05.1976

⁴¹ RS **0.105**

La Svizzera ha accolto con soddisfazione il rafforzamento della cooperazione internazionale e l'armonizzazione del diritto in tale ambito. Il 12 dicembre 2000, la consigliera federale Ruth Metzler-Arnold ha firmato la presente Convenzione, approvata dal Consiglio federale il 27 novembre 2000. La Convenzione è integrata da due Protocolli addizionali, firmati dal nostro Paese il 2 aprile 2002 e volti segnatamente a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, come pure a combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. La tratta di esseri umani è una realtà anche in Svizzera, che spesso è la meta finale del traffico di migranti. Ecco perché il nostro Paese ha interesse a ottenere un sostegno internazionale nella lotta contro il traffico di migranti e la rete di passatori e a fornire a sua volta aiuto ad altri Stati.

2 Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale

2.1 Parte generale

2.1.1 Genesi della Convenzione

Con la risoluzione 53/111 del 9 dicembre 1998, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite incaricò un comitato intergovernativo *ad hoc* di elaborare una convenzione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale⁴² nonché tre protocolli addizionali contro la tratta di persone⁴³, il traffico di migranti⁴⁴ e le armi da fuoco⁴⁵. Potevano partecipare ai lavori del comitato tutti gli Stati Parte delle Nazioni Unite come pure le organizzazioni specializzate. Sebbene la Svizzera non facesse ancora parte delle Nazioni Unite, fu parimenti invitata ai dibattiti, nei quali è intervenuta attivamente sin dal principio.

La Polonia presentò una prima bozza e, nel febbraio del 1998, organizzò una prima riunione di esperti a Varsavia. Alla fine di agosto del 1998, l'Argentina indisse un incontro di preparazione informale a Buenos Aires. La bozza consolidata che risultò da tale incontro funse da base per il lavoro del comitato *ad hoc*.

Tra il 19 gennaio 1999 e il 27 ottobre 2000, Vienna ospitò undici sedute ordinarie del comitato *ad hoc*. Presero parte agli incontri mediamente dalle 100 alle 120

⁴² Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (doc. A/55/383); qui di seguito: Convenzione. La Convenzione è stata firmata da 147 Stati e ratificata da 56 (stato: 26.11.03). È entrata in vigore il 29 settembre 2003.

⁴³ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (doc. A/55/383 Allegato II); qui di seguito: Protocollo contro la tratta di persone. Il Protocollo è stato firmato da 117 Stati e ratificato da 45 (stato: 26.11.03). La Svizzera lo ha firmato il 2 aprile 2002. È entrato in vigore il 25 dicembre 2003.

⁴⁴ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (doc. A/55/383 Allegato III); qui di seguito: Protocollo contro il traffico di migranti. Il Protocollo è stato firmato da 112 Stati e ratificato da 40 (stato: 26.11.03). La Svizzera lo ha firmato il 2 aprile 2002. È entrato in vigore il 28 gennaio 2004.

⁴⁵ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (doc. A/55/383 Allegato IV); qui di seguito: Protocollo contro le armi da fuoco. Il Protocollo è stato firmato da 52 Stati e ratificato da 11 (stato: 26.11.03). La Svizzera non lo ha né firmato né ratificato.

delegazioni nonché numerosi altri osservatori, in rappresentanza di organizzazioni non governative e interstatali.

2.1.2 La Svizzera e i lavori preparatori per la Convenzione

Lo scopo perseguito dalla Convenzione è conforme agli interessi del nostro Paese. Ecco perché la delegazione svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della Convenzione e dei Protocolli addizionali appoggiando la creazione di uno strumento quanto più efficace per combattere la criminalità organizzata transnazionale e presentando diverse proposte in merito. La Svizzera e altri Paesi europei si sono impegnati allo scopo di punire l'organizzazione criminale e il riciclaggio di denaro come pure di intensificare la cooperazione tra gli Stati Parte.

Il testo finale della Convenzione costituisce un compromesso fra i diversi approcci scaturiti dai negoziati ed è compatibile con gli interessi e la legislazione della Svizzera.

2.1.3 Contenuto e importanza della Convenzione

La Convenzione ha lo scopo primario di rafforzare la cooperazione internazionale per prevenire e combattere più efficacemente la criminalità organizzata transnazionale. Al fine di realizzare tale obiettivo, gli Stati Parte sono tenuti a creare, sul piano nazionale, uno standard minimo di disposizioni e misure atte a combattere con successo il crimine organizzato. La Convenzione intende quindi anche attenuare le differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici interni, incoraggiando e sostenendo l'introduzione di misure adeguate nei Paesi che ne sono privi. È altresì auspicato che i singoli Paesi sviluppino il loro diritto materiale oltre le esigenze minime della Convenzione e dei Protocolli addizionali, sia sul piano bilaterale sia su quello regionale.

Dopo aver specificato lo scopo (art. 1), la Convenzione definisce la terminologia (art. 2) e stabilisce l'ambito di applicazione (art. 3) e la tutela della sovranità (art. 4). Segue una serie di disposizioni – sia vincolanti sia facoltative – riguardanti la penalizzazione della partecipazione a un gruppo criminale organizzato (art. 5), la penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato (art. 6), le misure per combattere il riciclaggio di denaro (art. 7), la penalizzazione della corruzione e altre misure anticorruzione (art. 8 e 9) come pure la responsabilità delle persone giuridiche (art. 10). Sono inoltre disciplinati la confisca e il sequestro (art. 12–14), la giurisdizione (art. 15), l'estradizione (art. 16), il trasferimento delle persone condannate (art. 17) e l'assistenza giudiziaria reciproca (art. 18). Le disposizioni finali sono precedute infine da norme sulla penalizzazione dell'intralcio alla giustizia (art. 23), la protezione dei testimoni e delle vittime (art. 24 e 25), la cooperazione con le autorità giudiziarie (art. 26 e 27), l'assistenza tecnica (art. 29) e la prevenzione (art. 31). Per l'entrata in vigore sono necessarie 40 ratifiche o adesioni.

Per il contenuto dei Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti rimandiamo a quanto esposto ai numeri 3.1.1 e 4.1.1.

La Convenzione e i Protocolli addizionali costituiscono un importante sviluppo del diritto penale internazionale e pongono le basi per un'azione concertata contro il

crimine organizzato. Rappresentano quindi un importante passo in avanti nella lotta internazionale alla criminalità organizzata. Finora non esisteva alcuno strumento universale che riunisse in sé tutte le misure finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro il crimine organizzato. Per certi versi si tratta di una pietra miliare della cooperazione internazionale in tale ambito, ragion per cui la ratifica e l'applicazione di questi strumenti sono prioritari per la comunità internazionale.

Anche per il nostro Paese tali strumenti rivestono grande importanza. È nel pieno interesse della Svizzera che i nostri standard legislativi, ad esempio in materia di riciclaggio di denaro o di corruzione transnazionale, siano rispettati anche da altri Stati – non da ultimo per motivi di pari opportunità concorrenziali. A ragione della sua piazza finanziaria, la Svizzera ha inoltre un interesse e una responsabilità particolari nel combattere e prevenire in modo efficace la criminalità organizzata.

2.1.4 Relazione della Convenzione con i due Protocolli addizionali

Per poter aderire ai Protocolli addizionali, gli Stati Parte devono prima ratificare la Convenzione (art. 27 Convenzione). È possibile aderire soltanto alla Convenzione, ma non è possibile l'adesione separata a uno o più Protocolli. Ogni Protocollo va infatti letto e interpretato unitamente alla Convenzione che contiene disposizioni generali (ad esempio in materia di cooperazione o di assistenza tecnica o giudiziaria) applicabili sostanzialmente anche ai Protocolli, integrati con disposizioni specifiche.

2.2 Parte speciale: le disposizioni principali della Convenzione e la loro relazione con il diritto svizzero

2.2.1 Scopo (art. 1)

Lo scopo della Convenzione è di promuovere la cooperazione internazionale per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

2.2.2 Terminologia (art. 2)

"Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto (*par. 1*). La definizione è analoga a quella fornita all'articolo 260^{ter} CP (organizzazione criminale)⁴⁶. La Convenzione prevede inoltre che il gruppo intenda commettere uno o più reati gravi stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale.

Per **"reato grave"** si intende ogni condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata (*par. 2*). La definizione dell'attività delittuosa di

⁴⁶ Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere), FF 1993 III 193

un'organizzazione criminale giusta il diritto penale svizzero comprende reati che la concezione giuridica svizzera configura come crimini, i. e. cui è comminata la pena della reclusione (art. 9 cpv. 1 CP in combinato disposto con le fattispecie del CP e della legislazione penale accessoria) ossia una pena detentiva di oltre tre anni (art. 10 nCP⁴⁷). In tale contesto occorre che si tratti di crimini violenti, in particolare di reati contro la vita e l'integrità corporale, ma anche di estorsione, rapimento di persona e presa d'ostaggio, o che l'organizzazione intenda procacciarsi proventi con mezzi criminali⁴⁸. Si tratta soprattutto dei reati costitutivi di crimini contro il patrimonio di cui al Titolo secondo della Parte speciale del Codice penale, in particolare sequestro di persona e presa d'ostaggio legati alla richiesta di un riscatto (art. 184 e 185), promovimento della prostituzione e tratta di esseri umani (art. 195 e 196), oppure reati in materia di falsificazione delle monete e della falsità in atti ai sensi dei Titoli decimo e undicesimo della Parte speciale del Codice penale. L'articolo 260^{ter} CP risulta pertanto meno restrittivo della Convenzione, poiché contempla sia i reati cui è comminata una pena massima più modesta sia i reati che non sono commessi allo scopo di ottenere vantaggi materiali.

Il *paragrafo 3* definisce il "**gruppo strutturato**" quale elemento del gruppo criminale organizzato. Non è sufficiente la costituzione fortuita di un gruppo per la commissione estemporanea di un reato, ma non sono comunque necessari ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

I "**beni**" comprendono ogni tipo di averi, corporali o incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di, o interessi in, tali averi (*par. 4*). Il concetto di "valore patrimoniale" di cui all'articolo 59 numero 1 CP comprende tutti i vantaggi economici, sotto forma sia di aumento degli attivi sia di riduzione dei passivi. Esso si estende di conseguenza ai diritti reali limitati, ai crediti, ai diritti immateriali e ad altri vantaggi economici stimabili, se del caso monetabili nel quadro di un credito compensativo⁴⁹. Il concetto è pertanto perfettamente analogo a quello della Convenzione.

Il "**provento del reato**" indica qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato (*par. 5*).

Il "**congelamento o sequestro**" indica l'interdizione temporanea del trasferimento, della conversione, cessione o movimento dei beni, oppure la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente a un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente (*par. 6*).

Per "**confisca**" si intende la definitiva ablazione di beni a seguito di una decisione del tribunale o di un'altra autorità competente (*par. 7*). Il termine indica sanzioni dirette contro il patrimonio, siano esse qualificate dal diritto nazionale come pena o come misura. È determinante la relazione tra la sanzione e l'atto punibile. Non è tuttavia indispensabile che la confisca sia pronunciata in una procedura penale principale; essa può anche essere ordinata in una decisione di non luogo a procedere o pronunciata nell'ambito di una procedura di confisca indipendente. In

⁴⁷ Revisione del 13.12.2002 del Codice penale svizzero (Parte generale), FF **2002** 7351

⁴⁸ FF **1993** III 208.

⁴⁹ FF **1993** III 217 incl. note

ogni caso la procedura deve offrire la garanzia di un tribunale indipendente ai sensi dell'articolo 6 numero 1 CEDU.

Il "**reato presupposto**" ai sensi del *paragrafo 8* indica qualunque reato a seguito del quale è generato un profitto passibile di divenire l'oggetto di un reato di cui all'articolo 6 della Convenzione. Il termine si riferisce al reato che produce un profitto illegale e precede la fattispecie di riciclaggio di denaro.

La "**consegna sorvegliata**" indica la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso (*par. 9*).

"**L'organizzazione di integrazione economica regionale**" è un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui gli Stati Parte hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa (*par. 10*).

2.2.3 Ambito di applicazione (art. 3)

Il *paragrafo 1* stabilisce che la Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, all'investigazione e all'esercizio dell'azione penale per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 5 (partecipazione ad un gruppo criminale organizzato), 6 (riciclaggio dei proventi di reato), 8 (corruzione) e 23 (intralcio alla giustizia) come pure per i reati gravi di cui all'articolo 2, laddove sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato (per le singole fattispecie si vedano i n. 2.2.5, 2.2.6.1, 2.2.7, 2.2.21, per i concetti di "reato grave" e "gruppo criminale organizzato" si veda il n. 2.2.2).

Ai sensi del *paragrafo 2*, un reato è di natura transnazionale se è commesso in più di uno Stato (*lett. a*), se è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato (*lett. b*), se è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato (*lett. c*) oppure se è commesso in uno Stato, ma ha effetti sostanziali in un altro Stato (*lett. d*).

2.2.4 Tutela della sovranità (art. 4)

L'*articolo 4* richiama i principi dell'eguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale e della non ingerenza negli affari interni di altri Stati. Inoltre nessuno Stato è legittimato a intraprendere, nel territorio di un altro Stato, l'esercizio della giurisdizione e di funzioni riservate esclusivamente alle autorità di quest'ultimo in ragione del suo diritto interno.

2.2.5 Penalizzazione della partecipazione a un gruppo criminale organizzato (art. 5)

Il *paragrafo 1* obbliga gli Stati Parte a penalizzare la partecipazione a un gruppo criminale organizzato.

La *lettera a* dispone di conferire il carattere di reato distinto a una o a entrambe delle seguenti condotte intenzionali:

- l'accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o di un altro vantaggio materiale (*cma I*);
- la condotta di una persona che, consapevole dello scopo e della generale attività criminosa di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere i reati in questione, partecipa attivamente alle attività criminali e ad altre attività del gruppo, consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento di tale scopo criminoso (*cma II*).

La *lettera b* prevede inoltre la penalizzazione di chi organizza, dirige, facilita, incoraggia, favorisce o consiglia la commissione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato.

La reità e la partecipazione (*lett. a cma II(a)* e *lett. b*) sono disciplinate nella Parte generale del Codice penale (istigazione e complicità). Tuttavia la complicità (che in base alla Convenzione consiste nel favorire o consigliare la commissione di un reato grave) presuppone un contributo causale alla commissione del reato⁵⁰. Nel caso contrario si applica l'articolo 260^{ter} CP, che punisce chiunque partecipa a un'organizzazione criminale o la sostiene indipendentemente da un eventuale contributo causale (come invece stabilito alla *lett. a cma II(b)*). La responsabilità penale in virtù dell'articolo 260^{ter} CP è fondata nei casi in cui non possano essere provati né la partecipazione ai reati di un'organizzazione criminale né il tentativo di commetterli né i relativi atti preparatori punibili. La disposizione estende pertanto la punibilità per il singolo reato alla partecipazione a un'organizzazione e al sostegno della sua attività criminale⁵¹.

Il *paragrafo 1 lettera a comma I* in combinato disposto con il *paragrafo 3* contempla invece l'accordo ai fini di reato, che non costituisce fattispecie penale in Svizzera e che la Convenzione non impone necessariamente. La concezione svizzera considera la criminalità organizzata conformandosi a quanto enunciato al *paragrafo 1 lettera a comma II*.

Non pone problemi nemmeno il *paragrafo 2*, in base a cui la conoscenza, l'intenzione, lo scopo, l'obiettivo o l'accordo di cui al paragrafo 1 possono essere dedotti da circostanze obiettive basate su fatti.

⁵⁰ Günter Stratenwerth, *Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I*, Berna 1996, 13 N 113

⁵¹ Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere), FF 1993 III 193

2.2.6 Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato e misure per combattere il riciclaggio di denaro (art. 6 e 7)

2.2.6.1 Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato (art. 6)

Il *paragrafo 1* impone agli Stati Parte di punire, conformemente ai principi fondamentali della loro legislazione interna, il riciclaggio intenzionale di denaro. La Convenzione obbliga gli Stati Parte, secondo tre varianti diverse, a dichiarare punibili i trasferimenti di beni provenienti da reati presupposti (*lett. a e lett. b comma I*), includendo una vasta gamma di atti di partecipazione (*lett. b comma II*). Mentre la *lettera a* è concepita come severamente vincolante, le disposizioni della *lettera b* sono subordinati alla riserva generale dei concetti fondamentali dell'ordinamento giuridico interno.

Devono essere repressi la conversione e il trasferimento di beni provenienti da reati presupposti compiuti con conoscenza dell'origine delittuosa al fine di occultarne o dissimularne la provenienza illecita o di aiutare la persona coinvolta nel reato presupposto (*par. 1 lett. a comma I*). D'altra parte devono essere repressi l'occultamento o la dissimulazione intenzionali della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o infine della situazione giuridica dei beni, compiuti sapendo che si tratta di proventi di reato (*par. 1 lett. a comma II*).

L'ampia accezione della nozione di valori patrimoniali dell'articolo 305^{bis} CP ha una portata almeno equivalente alla definizione corrispondente della Convenzione⁵². Nei due casi è richiesta la prova dell'origine criminale dei valori. Resta da esaminare se la formulazione dell'atto all'articolo 305^{bis} CP corrisponde alle norme della Convenzione. È comunque compresa la variante della lettera a comma II concernente la dissimulazione intenzionale. Per contro, il modello svizzero si discosta leggermente dalla variante della lettera a comma I. La Convenzione contempla ogni trasferimento, ma esige un dolo qualificato, mentre in base alla formula svizzera basta un trasferimento qualificato (suscettibile di vanificare l'accertamento o la confisca). Poiché soltanto i trasferimenti atti a dissimulare si prestano a scopi di riciclaggio, la formula svizzera è più precisa e risulta meno esigente della Convenzione dal punto di vista degli elementi soggettivi. Complessivamente, la nostra formula risponde alle esigenze poste sia al comma I sia al comma II del paragrafo 1 lettera a.

La variante del *paragrafo 1 lettera b comma I*, assortita della riserva dei concetti fondamentali degli ordinamenti giuridici nazionali, estende in maniera rilevante il settore degli atti punibili. Quindi già l'acquisizione, il possesso e soprattutto l'utilizzo di beni che sono proventi di reati presupposti devono essere punibili nella misura in cui l'autore abbia conosciuto l'origine di tali beni già al momento in cui li riceveva. Non si può ritenere automaticamente che ogni atto con cui sono ricevuti valori patrimoniali sia suscettibile di "vanificare" ai sensi dell'articolo 305^{bis} capoverso 1 CP. I comportamenti descritti in questa disposizione corrispondono d'altra parte, secondo le circostanze, agli elementi costitutivi della ricettazione (art. 160 CP). Tuttavia anche in questo contesto risultano lacune sotto due aspetti: segnatamente e in primo luogo, quando il bene non è provento di un reato patrimoniale; in

⁵² Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero (Legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie), FF 1989 II 837

secondo luogo quando si tratta di un oggetto sostitutivo. In merito alla lettera b comma I, la Svizzera deve quindi invocare la riserva dei concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico⁵³.

Il *paragrafo 1 lettera b comma II* intende assicurare che siano punibili anche il tentativo e la partecipazione nei reati menzionati alla lettera a e alla lettera b comma I. Il fatto che le nozioni contenute nelle due disposizioni coincidano in una certa misura è da ricondurre alla circostanza che gli atti di partecipazione sono previsti nei diversi sistemi giuridici secondo tecniche legislative e definizioni diverse. È per questa ragione che la riserva dei concetti fondamentali dell'ordinamento giuridico riveste grande importanza per la trasposizione di tale disposizione nei diritti nazionali degli Stati Parte.

Il *paragrafo 2 lettera a* suggerisce agli Stati Parte di applicare il paragrafo 1 alla più vasta gamma possibile di atti principali, vale a dire di reati presupposti. In conformità con i requisiti minimi vincolanti di cui al *paragrafo 2 lettera b*, ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i reati gravi come definiti all'articolo 2 e i reati determinati conformemente agli articoli 5, 8 e 23. In base all'articolo 305^{bis} CP, la punibilità per riciclaggio di denaro presuppone che i valori patrimoniali in questione provengano da un crimine. Il diritto penale svizzero reputa crimini e quindi reati presupposti tutti i reati gravi di cui all'articolo 2 della Convenzione come pure la partecipazione a un'organizzazione criminale e la corruzione ai sensi della Convenzione. Per l'intralcio alla giustizia di cui all'articolo 23 della Convenzione, si presume possano essere considerati reati presupposti unicamente fatti suscettibili di generare beni delittuosi. È tipicamente il caso dell'articolo 23 lettera a (interferenza nelle deposizioni testimoniali o nella produzione di prove). Il diritto penale svizzero considera crimini e quindi reati presupposti tutte le condotte corrispondenti (cfr. n. 2.2.21 *infra*).

Il riciclaggio di denaro deve essere punito – a condizione che il reato presupposto sia punibile in entrambi gli Stati – anche quando il reato presupposto non rientra nella competenza giudiziaria della parte contraente (*lett. c*). L'articolo 305^{bis} numero 3 CP adempie appieno tale impegno.

La *lettera d* inoltre obbliga gli Stati Parte a fornire al Segretario Generale delle Nazioni Unite copia delle loro leggi che danno efficacia all'articolo 6 e delle successive modifiche a tali leggi o una descrizione di esse.

Si può considerare che, globalmente, la legislazione svizzera soddisfa gli intenti dell'articolo 6.

2.2.6.2 Misure per combattere il riciclaggio di denaro (art. 7)

Il *paragrafo 1 lettera a* impone agli Stati Parte di istituire un sistema interno completo di regolamentazione e controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari e, se del caso e per quanto di loro competenza, di altri organismi particolarmente esposti al riciclaggio di denaro. Tale sistema deve porre l'accento

⁵³ Cfr. art. 6 par. 1 lett. c della Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa. Anche in quel caso la Svizzera si è avvalsa della flessibilità concessa da un rinvio analogo ai concetti fondamentali dell'ordinamento giuridico, decisione finora rimasta incontestata.

sulle esigenze in materia di identificazione dei clienti, di registrazione delle operazioni e di segnalazione di transazioni sospette.

La Svizzera ha messo a punto un dispositivo di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio di denaro che soddisfa gli standard internazionali più severi in materia, quali le raccomandazioni del GAFI⁵⁴, del Consiglio d'Europa⁵⁵, del Gruppo Egmont⁵⁶ o del Comitato di Basilea sul controllo bancario. La LRD si prefigge appunto di disciplinare la lotta contro il riciclaggio ai sensi dell'articolo 305^{bis} CP e di garantire la diligenza in operazioni finanziarie. Si applica a tutti gli intermediari finanziari in Svizzera: gli istituti assoggettati alla vigilanza della Commissione federale delle banche (CFB)⁵⁷, le assicurazioni, le case da gioco e le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare i gestori patrimoniali. La LRD li obbliga a identificare i loro clienti e ad accertare l'avente economicamente diritto sui valori patrimoniali che gli sono affidati (*know your customer*) come pure a conservare i documenti relativi alle transazioni e agli accertamenti effettuati (*paper trail*). Gli intermediari finanziari che nutrono un sospetto concreto di riciclaggio hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente al MROS⁵⁸ e di bloccare i beni sospetti. Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche (CFB, Ufficio federale delle assicurazioni private, Commissione federale delle case da gioco), l'autorità di controllo e il MROS possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'attuazione della legge sul riciclaggio di denaro.

Gli Stati Parte devono assicurare che le autorità amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorità impegnate nella lotta al riciclaggio di denaro siano in grado di cooperare e scambiarsi informazioni a livello nazionale e internazionale alle condizioni previste dal loro diritto interno (*par. 1 lett. b*). Devono inoltre prendere in considerazione la creazione di un centro nazionale per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di riciclaggio. In linea di massima, la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale garantisce la cooperazione internazionale con tribunali e autorità di perseguimento penale. In applicazione della legge sul riciclaggio di denaro, la Svizzera ha creato il MROS, che soddisfa appieno le esigenze del Gruppo Egmont e quindi anche le richieste facoltative del paragrafo 1 lettera b. Il MROS ha la facoltà di trasmettere dati personali ad autorità straniere equivalenti (cellule d'informazione finanziarie, FIU) nel quadro della lotta contro il riciclaggio (art. 32 LRD). Inoltre l'autorità di controllo e il MROS possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della LRD (art. 29). È infine espressamente previsto lo scambio di informazioni tra il MROS e le autorità di perseguimento penale in

⁵⁴ Istituito in occasione del vertice G7 a Parigi nel 1989, il GAFI è un organismo intergovernativo di cui fanno parte 29 Paesi, tra cui la Svizzera, e due organizzazioni internazionali (Unione europea e Consiglio di cooperazione del Golfo). Il GAFI intende identificare i sistemi di riciclaggio e concepire e promuovere gli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro. Le sue raccomandazioni costituiscono lo standard internazionale in materia di lotta contro il riciclaggio.

⁵⁵ Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990 ed entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 1993, RS **0.311.53**

⁵⁶ Lo scopo del *Gruppo Egmont*, di cui fanno parte 69 membri, tra cui la Svizzera, è di garantire uno scambio di informazioni sicuro, spedito e lecito al fine di reprimere il riciclaggio di denaro.

⁵⁷ Sono soggette alla vigilanza della CFB segnatamente le banche, i commercianti di valori mobiliari e le direzioni di fondi d'investimento.

⁵⁸ Il MROS, dalla denominazione inglese *Money Laundering Reporting Office Switzerland*, è un ufficio del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Svizzera e all'estero (art. 32 e 35 LRD in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro [OURD] e l'art. 13 cpv. 2 LUC).

Oltre ai servizi repressivi dell'Ufficio federale di polizia (UFG), quali il MROS e la divisione Riciclaggio di denaro della PGF, la lotta contro il riciclaggio impegna anche il Servizio di analisi e prevenzione (SAP). L'attività di analisi consiste nell'esaminare sistematicamente i casi concreti per individuare i *modus operandi* e quindi stabilire una tipologia, nel raccogliere e analizzare le sentenze pronunciate e nell'identificare nuove forme e possibilità di riciclaggio. I tre servizi lavorano a stretto contatto tra di loro ponendo l'accento sulla risoluzione dei problemi.

Per quanto concerne il trasporto transfrontaliero di contanti, la Convenzione prevede l'introduzione di misure concrete di facile attuazione, che devono tuttavia sottostare a garanzie severe volte ad assicurare che l'informazione sia utilizzata assennatamente e che la libera circolazione dei capitali non ne risulti pregiudicata (*par. 2*). In Svizzera, l'importazione, l'esportazione e il transito di tutte le merci è subordinato all'obbligo di dichiarazione⁵⁹. Dal momento che il denaro contante è esente sia da dazi sia dall'imposta sul valore aggiunto⁶⁰, e che l'importazione, l'esportazione o il transito non sottostanno ad alcuna restrizione (nessun obbligo di dichiarazione per le valute), per motivi di efficienza non sussiste alcun motivo di istituire una vigilanza speciale da parte dell'Amministrazione delle dogane. Affinché tale vigilanza sia efficace, occorrerebbe di fatto estenderla – oltre che al traffico di merci destinate al commercio – anche a quello dei passeggeri, nei confronti dei quali sarebbe tuttavia impossibile applicare in modo coerente un obbligo di dichiarazione per il denaro contante⁶¹. L'attuale portata del traffico transfrontaliero rende illusorio un controllo completo con i mezzi a disposizione. Altrettanto difficile è garantire una sorveglianza completa del confine verde. Già secondo la prassi attuale, se i controlli doganali rivelano indizi di reato (ad es. in relazione al riciclaggio di denaro o a un crimine), il sospetto è notificato al MROS oppure viene tempestivamente richiesto l'intervento della polizia⁶².

Nell'istituire un sistema interno di regolamentazione e di controllo, il *paragrafo 3* invita inoltre gli Stati Parte a utilizzare come linee guida le pertinenti iniziative di organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali contro il riciclaggio di denaro. Nei lavori preparatori si precisa che tale paragrafo si ispira alle raccomandazioni del GAFI, rispettate dalla Svizzera in quanto membro fondatore.

La Convenzione prevede che gli Stati Parte cerchino di sviluppare la cooperazione a tutti i livelli tra le autorità giudiziarie impegnate nella lotta contro il riciclaggio di denaro (*par. 4*). La Svizzera adempie appieno tali richieste (cfr. quanto esposto al n. 2.2.16 per l'art. 18).

⁵⁹ Art. 6 cpv. 1 della legge federale sulle dogane, RS 631.0

⁶⁰ Art. 14 n. 3 della legge federale sulle dogane e art. 74 n. 2 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, RS 641.20

⁶¹ Ogni giorno 650'000 viaggiatori e 270'000 vetture attraversano in media il confine svizzero.

⁶² Cfr. il messaggio del 26 giugno 2002 concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo nonché la modifica del Codice penale e l'adeguamento di altre leggi federali, FF 2002 4815; entrambe ratificate dalla Svizzera il 23 settembre 2003.

Riassumendo si può asserire che la legislazione svizzera soddisfa gli intenti dell'articolo 7.

2.2.7 Penalizzazione della corruzione e misure anticorruzione (art. 8 e 9)

Gli Stati Parte si impegnano a punire la corruzione attiva e passiva dei propri pubblici ufficiali (*par. 1*). Per contro, devono solo prendere in considerazione di punire gli atti di corruzione commessi da un pubblico ufficiale straniero o un funzionario internazionale (*par. 2*). La Convenzione definisce la corruzione attiva come il promettere, offrire o assicurare un vantaggio indebito, quella passiva come il sollecitare o accettare tale vantaggio in cambio di un atto ufficiale o della sua omissione.

Negli ultimi anni la Svizzera ha progressivamente rafforzato la prevenzione e la repressione della corruzione. In primo luogo introducendo le nuove disposizioni penali in materia di corruzione (art. 322^{ter}–322^{octies} CP), entrate in vigore il 1° maggio 2000, che tra l'altro rendono punibile la corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri. Tale revisione ha permesso alla Svizzera di aderire, il 31 maggio 2000, alla Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Il 1° gennaio 2001 è inoltre entrata in vigore la legge federale sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive⁶³.

Le disposizioni penali in materia di corruzione presentano ancora alcune lacune, che dovranno essere colmate in occasione della ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione⁶⁴. In effetti, il Codice penale non contempla la corruzione passiva di funzionari stranieri. Il progetto di ratifica, posto in consultazione nell'autunno del 2003, intende rimediare a tale situazione e inasprire le disposizioni in materia di corruzione nel settore privato⁶⁵. Tuttavia gli Stati aderenti si impegnano unicamente a punire la corruzione attiva e passiva dei propri pubblici ufficiali, ragion per cui il diritto svizzero vigente supera le norme minime stabilite dalla Convenzione.

Gli Stati Parte sono tenuti ad adottare misure legislative, amministrative o di altra natura contro la corruzione (*art. 9*). In particolare devono, nella misura adeguata e coerente con il loro ordinamento giuridico, prendere provvedimenti efficaci per promuovere l'integrità nonché prevenire e sanzionare la corruzione di pubblici ufficiali (*par. 1*). È inoltre previsto di conferire a tali autorità un'indipendenza sufficiente (*par. 2*).

In questi ultimi anni, il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato varie misure intese a migliorare la prevenzione e la repressione della corruzione. Va menzionato innanzitutto il nuovo diritto penale in materia di corruzione, entrato in vigore il 1° maggio 2000, che è senza dubbio lo strumento principale. Da ricordare anche la legge federale sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, approvata dalle Camere federali ed entrata in vigore all'inizio del 2001. Senza dimenticare poi l'analisi circostanziata sui rischi di corruzione e sulle misure di

⁶³ RU 2000, 2147

⁶⁴ Convenzione firmata dalla Svizzera il 26 febbraio 2001

⁶⁵ Cfr. il rapporto con avamprogetto concernenti l'adesione alla Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e al relativo Protocollo aggiuntivo come pure la modifica del Codice penale e della legge federale contro la concorrenza sleale, DFGP, Berna, agosto 2003

sicurezza in seno all'Amministrazione federale, effettuata nel 1998, e il Codice di comportamento dell'amministrazione generale della Confederazione. Per quanto riguarda la procedura penale, il ruolo della Confederazione nel perseguimento della criminalità organizzata ed economica è stato rafforzato all'inizio del 2002 grazie al cosiddetto "Progetto efficienza": in virtù dell'articolo 340^{bis} CP sono ora sottoposti alla giurisdizione federale anche i reati di corruzione.

In Svizzera l'indipendenza della giustizia, postulata al *paragrafo 2*, è garantita a tutti i livelli.

2.2.8 Responsabilità delle persone giuridiche (art. 10)

L'*articolo 10* della Convenzione obbliga gli Stati Parte a prevedere la responsabilità delle imprese (*par. 1*), che può essere penale, civile o amministrativa (*par. 2*). In ogni caso è necessario comminare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie (*par. 4*). Inoltre la responsabilità dell'impresa non deve escludere la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati in questione (*par. 3*). Gli Stati Parte devono anzi vigilare affinché l'impresa sia tenuta ad assumersi la responsabilità indipendentemente dalla responsabilità della persona fisica.

Questa disposizione corrisponde all'attuale tendenza di includere, nelle convenzioni internazionali in materia di diritto penale, la responsabilità delle imprese, come è il caso, per esempio, nella Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali⁶⁶. In alcuni campi, anche l'Unione europea ha seguito, almeno in parte, questa tendenza⁶⁷. Diversi Paesi di tradizione giuridica continentale (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Norvegia e Paesi Bassi), di tradizione giuridica asiatica (Corea, Giappone) come pure la maggior parte dei Paesi di tradizione giuridica anglosassone (Australia, Canada, Inghilterra e Galles, Nuova Zelanda, Stati Uniti) prevedono già, nelle loro legislazioni, disposizioni che statuiscono la responsabilità penale delle persone giuridiche⁶⁸.

Nell'ambito della revisione della Parte generale del Codice penale, le Camere federali hanno approvato gli articoli 102 e 102a nCP che introducono la responsabilità penale dell'impresa⁶⁹. Per garantire che tali disposizioni possano entrare in vigore in tempo per l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo, le norme relative alla responsabilità dell'impresa (compresa la lista aggiornata dei reati) sono state

⁶⁶ Convenzione ratificata dalla Svizzera il 31 maggio 2000. Al medesimo principio si ispirano ad es. la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (FF **2002** 4885), la Convenzione penale del 27 gennaio 2001 del Consiglio d'Europa sulla corruzione (ETS 173), firmata dalla Svizzera il 26.02.2001, e la Convenzione del 23 novembre 2001 del Consiglio d'Europa contro la cibercriminalità (ETS 185), firmata dalla Svizzera il 23.11.2001.

⁶⁷ Cfr. ad es. il Regolamento (CEE) n. 17 del 1962, il Regolamento 2988/95 del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della CE (18.11.95) e il secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della CE (1997)

⁶⁸ Cfr. *OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions (CIME): Corporate Liability Rules in the Common Law Jurisdictions of Australia, Canada, England and Wales, New Zealand and the United States*, doc. DAFFE/IME/BR (2000)22 del 14.09.2000 e *Corporate Liability Rules in Civil Law Jurisdictions*, doc. DAFFE/IME/BR (2000)23 del 25.09.2000

⁶⁹ FF **2002** 7351

integrate nella revisione di cui sopra⁷⁰ e promulgate dal Parlamento nella primavera del 2003⁷¹. Dalla loro entrata in vigore il 1° ottobre 2003, le disposizioni sulla responsabilità penale dell'impresa sono inserite nell'attuale Parte generale del Codice penale come articoli 100^{quater} e 100^{quinquies}.

Il nuovo articolo 100^{quater} CP introduce una responsabilità penale sussidiaria generale della persona giuridica se l'atto, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata (*cpv.* 1). A prescindere dalla punibilità delle persone fisiche, è prevista una responsabilità primaria per determinate categorie di reati, quali segnatamente l'organizzazione criminale, il riciclaggio di denaro e la corruzione, qualora si possa rimproverare all'impresa di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato (*cpv.* 2).

Introducendo la responsabilità primaria dell'impresa, la Svizzera soddisfa le condizioni dell'articolo 10 della Convenzione per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 5, 6 e 8 come pure i reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato. Resta soltanto da chiarire se la responsabilità sussidiaria dell'impresa coincide con il campo d'applicazione dell'articolo 23 (penalizzazione dell'intralcio alla giustizia). A un esame superficiale, la responsabilità sussidiaria ai sensi dell'articolo 100^{quater} capoverso 1 non pare conforme alle intenzioni della Convenzione poiché non prevede la possibilità del perseguimento penale parallelo di persone fisiche e giuridiche. L'articolo 23 descrive comunque un caso limite: infatti, a meno che si tratti di corruzione, la partecipazione dell'impresa ha scarso valore pratico in questi casi. Pertanto la responsabilità dell'impresa ai sensi dell'articolo 100^{quater} CP è, nel complesso, conforme alle esigenze della Convenzione.

2.2.9 Azione penale, sentenza e sanzioni (art. 11)

Il *paragrafo 1* obbliga gli Stati Parte a rendere la commissione di un reato di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 passibile di sanzioni che tengano conto della gravità.

Il *paragrafo 2* invita gli Stati Parte che prevedono la discrezionalità del perseguimento penale a non inficiare la procedura penale eccedendo nell'applicare il principio di opportunità. A tale scopo la Convenzione suggerisce di tenere debito conto dell'efficienza nel far luce sui reati come pure dell'effetto deterrente prodotto dalle sanzioni. Stando alla Corte di cassazione del Tribunale federale, la certezza del diritto e l'uguaglianza giuridica presuppongono che il principio della legalità venga rispettato, salvo in casi eccezionali e chiaramente definiti⁷². In tal modo l'efficacia della procedura penale è garantita anche se le leggi procedurali interne prevedono un moderato principio di opportunità.

Il *paragrafo 4* prescrive agli Stati Parte di provvedere affinché la decisione riguardante una liberazione condizionale consideri la gravità dei reati ai sensi del paragrafo 1. Per la concessione della liberazione condizionale, l'articolo 38 CP

⁷⁰ Messaggio concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, FF **2002** 4815

⁷¹ FF **2003** 2475

⁷² DTF **109** IV 49 seg.

chiede, oltre a una prognosi favorevole, che siano stati scontati almeno due terzi della pena, tenendo quindi indirettamente conto della gravità del reato. In base alla revisione della Parte generale del Codice penale, la liberazione condizionale dall'esecuzione di una pena detentiva disposta per un reato grave è inoltre subordinata all'audizione dell'autore da parte di rappresentanti delle autorità di procedimento penale, delle autorità d'esecuzione e della psichiatria. In particolare il contributo richiesto alla psichiatria equivale a una vera e propria prognosi clinica. Sono considerati reati gravi quelli cagionanti gravi danni fisici, psichici o materiali⁷³. Anche in questo punto le esigenze della Convenzione sono adempiute.

Il *paragrafo 5* suggerisce agli Stati Parte di stabilire un periodo di prescrizione più lungo per il perseguimento penale dei reati di cui al paragrafo 1 e un periodo ancora più lungo nel caso in cui il presunto reo si sia sottratto alla giustizia. Dal 1° ottobre 2002 è in vigore il nuovo articolo 70 CP (Prescrizione dell'azione penale. Termini), secondo cui l'azione penale si prescrive in trent'anni se per il reato è comminata la reclusione perpetua, in quindici anni se per il reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione e in sette anni se per il reato è comminata un'altra pena. La legislazione svizzera è quindi conforme alle condizioni della Convenzione.

2.2.10 Confisca e sequestro (art. 12)

Gli Stati Parte adottano misure che consentono di confiscare gli oggetti utilizzati o destinati a essere utilizzati per commettere i reati di cui alla Convenzione, i proventi derivanti da tali reati o i valori corrispondenti come pure di identificarli, localizzarli, congelarli o sequestrarli ai fini di una confisca (*par. 1 e 2*).

Con gli articoli 58 segg. CP, il diritto svizzero è dotato di disposizioni efficaci che soddisfano le esigenze della Convenzione. Possono essere sequestrati in vista di un'ulteriore confisca tutti i valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato (art. 59 n. 1 CP).

Le possibilità di sequestro e di confisca sono particolarmente ampie quando i fondi appartengono a organizzazioni criminali. Basandosi sugli articoli 59 numero 3 e 260^{ter} CP, il giudice può ordinare la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. Si presume che i valori appartenenti a una persona che ha partecipato o sostenuto un'organizzazione di questo tipo siano sottoposti, fino a prova contraria, alla facoltà di disporre dell'organizzazione. La confisca agevolata è stata prevista da un lato per migliorare gli strumenti di azione contro le organizzazioni di questo tipo e dall'altro per permettere alla giustizia di avere accesso ai loro fondi di esercizio. In questi casi, si vuole ottenere anche un effetto preventivo tentando di minare le basi finanziarie dell'organizzazione criminale. Le possibilità di sequestro sono quindi più estese se un'organizzazione è sospettata di svolgere attività criminali o se una persona è sospettata di sostenere un'organizzazione criminale o terroristica o di parteciparvi. Possono pertanto essere sequestrati tutti i valori patrimoniali in questione se si pensa che la confisca faciliterà l'amministrazione della prova.

⁷³ Art. 75a nCP, FF **2002** 7351

Se il provento di reato è stato trasformato o convertito, in tutto o in parte, in altri beni, questi possono essere oggetto delle misure elencate (*par. 3*). Se il provento di reato è stato confuso con beni acquisiti da fonte legittima, questi possono, senza pregiudizio per i poteri di congelamento o sequestro, essere confiscati fino al valore stimato del provento di reato (*par. 4*). È oggetto delle stesse misure anche il provento derivante dai valori che devono essere confiscati (*par. 5*). In virtù del diritto penale svizzero (art. 59 n. 2 cpv. 1 CP), se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. Il risarcimento compensativo include, all'occorrenza, il reddito prodotto dai valori confiscabili o dal risarcimento compensativo dal momento in cui sono stati conseguiti fino a quando è emanata la decisione di confisca o di permuta del risarcimento compensativo⁷⁴. Il diritto svizzero contempla quindi le misure prescritte dalla Convenzione.

Il segreto bancario non dovrebbe ostacolare la produzione o il sequestro dei giustificativi bancari, finanziari o commerciali ordinati in vista di una confisca (*par. 6*). La legge federale sulle banche⁷⁵ fa esplicitamente salve le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di testimoniare davanti alle autorità del Paese o di fornire loro informazioni⁷⁶; inoltre la possibilità di produrre documenti è prevista da tutti i codici di procedura applicabili.

Il *paragrafo 7* suggerisce l'inversione dell'onere della prova per i beni di dubbia origine. L'articolo 59 paragrafo 3 CP raccoglie tale suggerimento nel caso di organizzazioni criminali.

2.2.11 Cooperazione internazionale ai fini della confisca (art. 13)

L'*articolo 13* disciplina gli aspetti principali della cooperazione internazionale ai fini della confisca. Sono previste due forme di cooperazione, nei limiti dell'ordinamento giuridico interno (*par. 1*). La prima prevede che le autorità competenti dello Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, pronuncino una decisione di confisca ed eseguano tale decisione se la confisca è accordata. La seconda forma di cooperazione prevede che le autorità nazionali dello Stato richiesto eseguano nella misura richiesta le decisioni di confisca straniere conformemente all'articolo 12 paragrafo 1 (confisca in relazione ai reati contemplati dalla Convenzione). Entrambe le forme di cooperazione in materia di confisca sono contemplate dalla Convenzione sul riciclaggio del Consiglio d'Europa⁷⁷. Il diritto penale stabilisce le condizioni per la confisca. L'articolo 74 AIMP dispone che i mezzi di prova confiscati siano messi a disposizione, su richiesta, alle condizioni fissate alla chiusura della procedura (art. 80d AIMP). Inoltre l'articolo 74a AIMP autorizza, sempre su richiesta, la consegna di oggetti o valori a scopo di confisca o di restituzione, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. In questo contesto va menzionata anche la futura legge sulla ripartizione dei valori

⁷⁴ Niklaus Schmid, *Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei*, vol. I, Zurigo 1998, n. 110 ad art. 59 CP

⁷⁵ Art. 47 LBCR, RS **952.0**

⁷⁶ DTF **115** Ib 83 consid. b oppure **112** III 9

⁷⁷ Art. 13 della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, RS **0.311.53**

patrimoniali confiscati⁷⁸, che disciplinerà appunto la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati tra la Svizzera e gli Stati esteri⁷⁹.

Il *paragrafo 2* prevede che lo Stato richiesto adotti le misure necessarie in vista di un'eventuale confisca identificando, localizzando, congelando o sequestrando i valori patrimoniali. In questa fase della procedura non è ancora necessaria una decisione di confisca. Il *paragrafo 3* elenca le informazioni da inserire nelle richieste di confisca in aggiunta a quelle che deve contenere una richiesta di assistenza giudiziaria (applicazione *mutatis mutandis* dell'art. 18 par. 15 della Convenzione). La disposizione specifica le informazioni necessarie per una decisione di confisca pronunciata da un'autorità svizzera (*lett. a*), per una decisione di confisca pronunciata da un'autorità straniera ed eseguita da un'autorità svizzera (*lett. b*) e per una domanda di misure necessarie ai fini di un'eventuale confisca (*lett. c*).

Le decisioni o i provvedimenti previsti dai paragrafi 1 e 2 sono presi dallo Stato richiesto, conformemente al suo diritto interno o agli accordi internazionali che lo vincolano allo Stato richiedente (*par. 4*). Gli Stati Parte hanno inoltre la possibilità di rifiutare la cooperazione ai sensi dell'articolo 13 se il reato cui fa riferimento la richiesta non è contemplato dalla Convenzione (*par. 7*). L'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 13 non deve nuocere ai diritti di terzi in buona fede (*par. 8*) e gli Stati Parte sono invitati a firmare strumenti intesi a rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi di tale articolo (*par. 9*).

2.2.12 Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati (art. 14)

L'*articolo 14* disciplina la destinazione dei beni o proventi di reato confiscati ai sensi degli articoli 12 o 13 paragrafo 1. Il *paragrafo 1* stabilisce che è determinante il diritto nazionale. Le relative disposizioni del diritto svizzero sono esposte al numero 2.2.11 (art. 13 par. 1). Il *paragrafo 2* invita gli Stati Parte a restituire, su richiesta, i beni o i proventi di reato confiscati a titolo prioritario affinché lo Stato richiedente possa risarcire le vittime del reato o restituire tali valori ai loro legittimi proprietari. Il *paragrafo 3* suggerisce agli Stati Parte di prendere in speciale considerazione, su domanda dello Stato richiedente, di concludere accordi internazionali che prevedano due maniere di disporre del valore dei proventi di reato o dei beni confiscati:

- a) il versamento totale o parziale sul conto di cui all'articolo 30 paragrafo 2 lettera c della Convenzione (*lett. a*)
- b) la ripartizione sistematica o caso per caso tra gli Stati Parte (*lett. b*), nello spirito dell'articolo 15 della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio (*sharing*)

Il progetto di legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati⁸⁰, licenziato dal Consiglio federale il 24 gennaio 2001, si prefigge di disciplinare le modalità di ripartizione dei valori patrimoniali confiscati tra i Cantoni, la Confederazione e gli

⁷⁸ FF 2002 389

⁷⁹ La Convenzione sul riciclaggio (RS 0.311.53) introduce, all'articolo 15, una base per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

⁸⁰ FF 2002 389

Stati esteri. In particolare autorizza esplicitamente la Svizzera a concludere accordi internazionali sulla ripartizione di valori patrimoniali.

2.2.13 Giurisdizione (art. 15)

La Convenzione distingue tra competenza obbligatoria e competenza facoltativa degli Stati Parte in materia di perseguimento penale dei reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23.

In virtù del *paragrafo 1*, ogni Stato Parte è tenuto a determinare la sua giurisdizione se il reato è stato commesso sul suo territorio (principio della territorialità) o se il reato è stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato in conformità alla sua legislazione al momento dei fatti (principio della bandiera). In questi casi, la competenza dei tribunali svizzeri può essere stabilita senza alcuna difficoltà. La competenza per i reati commessi sul territorio svizzero risulta dall'articolo 3 CP. Nel caso in cui un reato contemplato dalla Convenzione avvenga a bordo di una nave battente bandiera svizzera, sarebbe comunque applicabile il diritto penale svizzero in virtù dell'articolo 4 capoverso 2 della legge sulla navigazione marittima⁸¹. Una disposizione analoga applicabile agli aeromobili figura all'articolo 97 capoverso 1 della legge sulla navigazione aerea⁸².

Gli Stati Parte possono inoltre determinare la loro competenza a titolo facoltativo in quattro circostanze (*par. 2*), in particolare nel caso in cui un loro cittadino abbia commesso un reato. Il principio della personalità attiva deriva dall'articolo 6 CP, che consente alla giurisdizione penale svizzera di estendere la propria competenza ai crimini e ai delitti che un cittadino svizzero ha commesso all'estero. Di norma, la competenza dei tribunali svizzeri è garantita anche negli altri casi.

La Svizzera deve poter stabilire la sua competenza anche quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed essa non lo estrada perché si tratta di un cittadino svizzero (*par. 3*). Tale obbligo di aprire un procedimento penale contro gli autori non estradati (*aut dedere, aut iudicare*) è sancito esplicitamente all'articolo 16 paragrafo 1. La Svizzera adempie tale richiesta grazie al principio della personalità attiva.

2.2.14 Estradizione (art. 16)

L'*articolo 16* disciplina l'estradizione nell'ambito di applicazione della Convenzione. L'estradizione presuppone un reato ai sensi degli articoli 5, 6, 8 o 23 (come da art. 3 par. 1 lett. a) oppure un reato grave giusta l'articolo 2 (come da art. 3 par. 1 lett. b). In entrambi i casi è coinvolto un gruppo criminale organizzato e i reati sono di natura transnazionale. È inoltre prevista la doppia incriminazione [punibilità] (*par. 1*).

Per i reati contemplati agli articoli precedentemente citati della Convenzione, il diritto svizzero prevede la detenzione adempiendo quindi i requisiti minimi di pena

⁸¹ Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, RS **747.30**

⁸² Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, RS **748.0**

ai sensi del paragrafo 7. Ne consegue che l'estradizione è ammessa. Se la richiesta di estradizione riguarda singoli reati gravi, alcuni dei quali non sono previsti dall'articolo 16, lo Stato richiesto può applicare la disposizione anche a tali reati (*par. 2*). È quanto prevede l'articolo 36 capoverso 2 AIMP in presenza di un reato motivante l'estradizione e in assenza di motivi validi per rifiutare l'estradizione (cfr. art. 2 segg. AIMP).

L'articolo 16 contiene inoltre una clausola usuale in base a cui i reati contemplati da questa disposizione sono passibili di estradizione ai sensi dei trattati d'estradizione vigenti e futuri tra gli Stati Parte. Il *paragrafo 7* vincola poi l'estradizione alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato richiesto o dai trattati applicabili, che comprendono le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l'estradizione – realizzate *in casu* per la Svizzera dove i reati contemplati dalla Convenzione sono passibili di detenzione o addirittura di reclusione (cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP) – come pure i motivi sulla base dei quali lo Stato richiesto può rifiutare l'estradizione⁸³.

Gli Stati Parte si adoperano, salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne⁸⁴, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori (*par. 8*). Ne è un esempio l'estradizione semplificata attuata d'intesa con lo Stato richiesto e la persona perseguita, come prevista dal diritto svizzero (art. 54 AIMP).

Salvo quanto disposto dalle rispettive leggi interne e dai rispettivi trattati, lo Stato richiesto può porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l'estradizione oppure adottare le misure più idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento (*par. 9*). La Svizzera conosce il fermo quale misura provvisoria (art. 44 AIMP).

Il *paragrafo 10* sancisce il principio dell'*aut dedere aut judicare* per i presunti colpevoli che non sono estradati perché cittadini dello Stato richiesto (cfr. art. 7 AIMP); l'efficienza dell'azione penale è assicurata dall'obbligo di cooperare e dai procedimenti condotti senza ritardo eccessivo e con le stesse modalità con cui la legge interna dello Stato Parte tratta qualsiasi altro reato grave.

Il *paragrafo 13* garantisce un giusto ed equo trattamento alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dalla Convenzione, condizione soddisfatta dal diritto svizzero. La disposizione permette di chiedere le stesse garanzie agli altri Stati Parte.

Il *paragrafo 14* contiene una clausola di non discriminazione che permette di rifiutare l'estradizione di una persona se esistono fondati motivi di ritenere che questa sarà perseguita, punita o subirà un pregiudizio a causa del suo sesso, razza, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche.

Il *paragrafo 15* contiene una clausola di defiscalizzazione, volta ad impedire il rifiuto di un'estradizione per il solo fatto che il reato è di natura fiscale. Tale disposizione riflette una tendenza in corso (cfr. art. 13 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo). Va comunque precisato che la disposizione si applica unicamente ai reati che rientrano nel campo d'applicazione

⁸³ Ad es. gli art. 2 segg. AIMP

⁸⁴ Sono pertanto fatti salvi i rimedi giuridici nazionali; la disposizione non è applicabile direttamente.

della Convenzione. Si tratta dei reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23. Il diritto svizzero non considera reati *fiscali* la partecipazione a un gruppo criminale, il riciclaggio di denaro, la corruzione e nemmeno i crimini e i delitti contro l'amministrazione della giustizia. Pertanto, il diritto applicabile consente già ora di accordare l'estradizione per i casi previsti dalla Convenzione. D'altronde esiste un obbligo generale di estradizione per i reati gravi di natura transnazionale in cui è coinvolto un gruppo criminale organizzato. Il diritto vigente consente già la cooperazione in tale contesto. Se ora un gruppo criminale organizzato ha commesso anche un reato fiscale, ciò non pone alcun problema perché il paragrafo 1 limita alla Convenzione l'ambito d'applicazione per i reati passibili di estradizione. D'altro canto, il paragrafo 7 vincola l'estradizione alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato richiesto o dai trattati applicabili, per cui le decisioni si appelleranno, all'occorrenza, al principio della specialità. In tal senso, per un reato di contrabbando è ipotizzabile l'estradizione con l'imputazione di partecipazione a un gruppo criminale, mentre è escluso il perseguimento del contrabbando di per sé. Ciò non costituisce alcun problema poiché il contrabbando non è un reato ai sensi della Convenzione (cfr. il caso in cui il Tribunale federale ha appunto ricordato la propria costante giurisprudenza ritenendo che se una persona è perseguita contemporaneamente per reati di diritto comune e per reati connessi non passibili di estradizione in quanto, ad esempio, di natura fiscale, l'estradizione dev'essere concessa a condizione che l'estradando non sia perseguito per i reati connessi e che questi non vengano presi in considerazione come circostanze aggravanti⁸⁵). Pertanto la ratifica della Convenzione non modifica l'attuale situazione giuridica.

2.2.15 Trasferimento delle persone condannate (art. 17)

L'*articolo 17* – di natura potestativa – invita gli Stati Parte a prendere in considerazione la stipulazione di accordi sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate per i reati ai sensi della Convenzione, allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena. La Svizzera ha già aderito ad accordi in materia⁸⁶.

2.2.16 Assistenza giudiziaria reciproca (art. 18)

L'*articolo 18* disciplina l'assistenza giudiziaria reciproca per i reati contemplati dalla Convenzione. Il *paragrafo 1* obbliga gli Stati Parte a concedersi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria, prevista da quasi tutti gli strumenti internazionali. Fatti salvi i trattati e le leggi applicabili, tale obbligo vale pure per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica (*par. 2*). La Svizzera soddisfa tale obbligo. Il *paragrafo 3* elenca una serie di misure motivanti una richiesta di assistenza giudiziaria, tra le quali figura anche ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato richiesto (*lett. i*).

La Convenzione incoraggia la trasmissione spontanea di informazioni, vale a dire in assenza di una precedente richiesta, senza pregiudizio al diritto interno (*par. 4 e 5*).

⁸⁵ DTF **1A. 328/2000**, consid. 3b

⁸⁶ Da ricordare segnatamente la Convenzione sul trasferimento dei condannati, RS **0.343**

Tale principio è sancito anche in altre Convenzioni⁸⁷ come pure nel diritto svizzero (art. 67a AIMP).

Gli obblighi previsti da altri strumenti internazionali che regolano l'assistenza giudiziaria reciproca non sono pregiudicati e restano applicabili (*par. 6*).

Il *paragrafo 8* precisa che l'assistenza giudiziaria non può essere rifiutata invocando il segreto bancario. A tal proposito è opportuno ricordare che non si giustifica, di massima, di rifiutare l'assistenza giudiziaria al solo scopo di proteggere il segreto bancario svizzero contrastando di fatto l'applicazione di un trattato che prevale sul diritto interno in base all'articolo 1 capoverso 1 AIMP⁸⁸. Quanto richiesto da tale disposizione è pertanto già in vigore nel diritto svizzero applicabile.

La doppia incriminazione [punibilità] è esplicitamente sancita nella Convenzione, ma ogni Stato Parte può, se lo ritiene opportuno, fornire assistenza giudiziaria nella misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dalla doppia incriminazione (*par. 9*).

I *paragrafi 10, 11 e 12* disciplinano il trasferimento di una persona condannata⁸⁹ la cui presenza è richiesta nell'ambito di una procedura penale ai sensi della Convenzione. La consegna è subordinata al consenso sia della persona interessata sia dei due Stati implicati ed è retta dalle condizioni fissate fra gli Stati stessi (*par. 10*). L'articolo 58 AIMP è meno restrittivo poiché non vincola il trasferimento al consenso della persona interessata. Il *paragrafo 11* specifica le modalità del trasferimento (segnatamente il mantenimento in stato di custodia) e il *paragrafo 12* intende impedire che la persona trasferita subisca restrizioni della libertà personale per motivi precedenti al trasferimento.

Ciascuno Stato Parte designa un'autorità centrale – da comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite – incaricata di ricevere, eseguire o far eseguire senza indugio le richieste di assistenza giudiziaria (*par. 13*). In Svizzera tale compito è affidato all'UFG. Questa condizione non pregiudica il diritto di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, attraverso Interpol.

La Convenzione prescrive la forma (scritta, in genere; le lingue accettate sono comunicate al Segretario Generale delle Nazioni Unite; *par. 14*) e il contenuto delle richieste d'assistenza giudiziaria (*par. 15*). Lo Stato richiesto può chiedere informazioni supplementari quando ciò sembri necessario (*par. 16*), il che corrisponde alla prassi svizzera vigente in materia (cfr. l'art. 78 cpv. 3 AIMP). La richiesta viene eseguita conformemente al diritto interno dello Stato richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta (*par. 17*). A determinate condizioni è ammessa l'audizione in video-conferenza (*par. 18*).

Lo Stato richiedente può chiedere allo Stato richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario alla sua esecuzione (*par. 20*). Se lo Stato richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza, ne

⁸⁷ In particolare all'articolo 10 della Convenzione sul riciclaggio

⁸⁸ DTF 123 II 160, consid. 7

⁸⁹ Si tratta di persone condannate nello Stato richiesto che però non sono sotto accusa nello Stato richiedente.

informa prontamente lo Stato richiedente. Tale clausola integra il paragrafo 5, applicabile anche agli Stati Parte vincolati da un trattato (cfr. par. 7).

La Convenzione elenca una serie di motivi di rifiuto dell'assistenza giudiziaria, tra cui segnatamente gli interessi fondamentali ancorati negli strumenti internazionali o il diritto interno in materia di assistenza giudiziaria che ne vieta l'esecuzione (*par. 21 lett. b e d*). Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria deve tuttavia essere motivato (*par. 23*).

Il *paragrafo 22* introduce la clausola di defiscalizzazione, già prevista in materia di estradizione (art. 16 par. 15). Come nel caso dell'extradizione, la disposizione non pone alcun problema. Si veda in merito quanto esposto per l'articolo 16 paragrafo 15 (n. 2.2.14 *supra*). Inoltre il principio della specialità è garantito anche per l'assistenza giudiziaria (art. 18 par. 19).

L'assistenza giudiziaria può essere differita dallo Stato richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in corso (*par. 25*). Tuttavia, prima di respingere una richiesta o di differirne l'esecuzione, lo Stato richiesto si consulta con lo Stato richiedente per valutare se l'assistenza giudiziaria può essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute necessarie. Se lo Stato richiedente accetta tali condizioni, è tenuto ad ottemperarvi (*par. 26*).

Il *paragrafo 27* prevede un salvacondotto per i testimoni, gli esperti o altre persone che acconsentono a deporre o a collaborare nel territorio dello Stato richiedente e pertanto godono di una temporanea immunità.

Le spese d'esecuzione della richiesta d'assistenza giudiziaria sono parimenti regolate secondo la consuetudine (*par. 28*).

2.2.17 Indagini comuni (art. 19)

Gli accordi sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria che la Svizzera ha concluso con i Paesi limitrofi e l'Ungheria istituiscono le basi giuridiche per l'intenso scambio di informazioni di polizia e la stretta collaborazione, raccomandati all'*articolo 19*⁹⁰. Dove la cooperazione internazionale non è retta da accordi bilaterali o multilaterali, gli Stati Parte la attuano indirettamente svolgendo indagini parallele in piena autonomia e scambiandosi informazioni di polizia nei limiti delle norme vigenti. Sul piano europeo, la Svizzera intende stringere un accordo di cooperazione con l'Ufficio europeo di polizia (Europol). L'accordo, che è stato

⁹⁰ I gruppi comuni di controllo, di osservazione e di inchiesta sono esplicitamente previsti all'art. 20 dell'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria, entrato in vigore il 1° marzo 2002 (FF 2000 814), e all'art. 13 dell'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana, entrato in vigore il 1° luglio 2001 (RS 0.360.163.1). L'Accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale, entrato in vigore il 1° ottobre 2000 (RS 0.360.349.1), consente il distacco di agenti che tra l'altro possono partecipare a inchieste comuni (art. 18 segg.). Il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmato dalla Svizzera il 15 febbraio 2002, prevede la possibilità di impiegare squadre investigative comuni (art. 20). La Svizzera pratica infine lo scambio di esperienze a livello internazionale partecipando a vari gruppi di lavoro, alle cui sedute intervengono i rappresentanti delle autorità di perseguimento penale di vari Paesi.

approvato, ma non ancora firmato e ratificato, prevede tra l'altro la consulenza e l'aiuto reciproco nelle indagini.

2.2.18 Tecniche speciali di investigazione (art. 20)

Ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l'appropriato impiego della consegna controllata e l'impiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo, come pure le operazioni sotto copertura [inchieste mascherate] (art. 20).

Il 1° gennaio 2002 è entrata in vigore la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni⁹¹. Per reprimere i reati enumerati, a determinate condizioni può essere ordinata la sorveglianza. L'elenco dei reati, aggiornato nell'ambito del progetto di legge sul terrorismo il 21 marzo 2003⁹², include tutti i reati rilevanti ai fini della Convenzione.

La LFIM⁹³ è stata promulgata dal Parlamento nell'estate del 2003. La legge disciplina le inchieste mascherate nelle procedure penali della Confederazione e dei Cantoni. Per determinati reati la legge permette di condurre inchieste mascherate a livello svizzero. Si applica segnatamente al fine di far luce su un crimine soggiacente alla giurisdizione federale la cui gravità giustifichi l'inchiesta mascherata, in particolare qualora sia dato il sospetto che il reato è commesso da un'organizzazione criminale. L'accordo con la Germania permette tra l'altro di condurre inchieste mascherate sul territorio tedesco⁹⁴. Nell'ambito della cooperazione con singoli Stati limitrofi, la Svizzera può impiegare le consegne controllate anche a livello internazionale⁹⁵. Gli strumenti ausiliari di sorveglianza elettronica o di osservazione sono già impiegati nella misura consentita dalle leggi in vigore.

2.2.19 Penalizzazione dell'intralcio alla giustizia (art. 23)

Gli Stati Parte devono conferire carattere di reato all'intralcio alla giustizia commesso intenzionalmente (art. 23). Sono punibili l'uso della forza fisica, le minacce, le intimidazioni come pure la promessa, l'offerta o la concessione di vantaggi considerevoli per indurre falsa testimonianza o per interferire in deposizioni testimoniali o nella produzione di prove nel corso di un processo (*lett. a*) come pure l'uso della forza fisica, le minacce o le intimidazioni per interferire con l'esercizio di doveri d'ufficio da parte di un magistrato o di un appartenente alle forze di polizia (*lett. b*).

⁹¹ LSCPT, RS 780.1.

⁹² AS 2003 3043, entrato in vigore il 1° ottobre 2003, nonché il relativo messaggio del Consiglio federale, FF 2002 4815

⁹³ FF 2003 3864 nonché il messaggio del 1° luglio 1998 del Consiglio federale concernente le leggi federali sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e sull'inchiesta mascherata, FF 1998 3319, in particolare 3358

⁹⁴ Cfr. gli art. 17 e 18 dell'accordo citato in precedenza tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria

⁹⁵ Cfr. gli art. 19 e 12 degli accordi citati in precedenza tra la Svizzera e la Germania, l'Austria e il Principato del Liechtenstein

Il diritto penale svizzero conosce diverse fattispecie che racchiudono l'intralcio alla giustizia ai sensi della Convenzione. I comportamenti incriminati giusta la *lettera a* rientrano nei reati contro l'amministrazione della giustizia e adempiono in particolare le fattispecie contemplate all'articolo 307 CP (falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione). A seconda dello strumento del reato può trattarsi parimenti di reati contro la vita e l'integrità della persona o contro la libertà personale oppure di reati di corruzione. La *lettera b* è coperta dall'articolo 285 CP (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari). Entrambe le fattispecie di cui all'articolo 285 sono considerate crimini unicamente se comportano atti di violenza contro le persone o le cose.

2.2.20 Protezione dei testimoni (art. 24)

Il *paragrafo 1* obbliga genericamente gli Stati Parte ad adottare misure adeguate per proteggere da potenziali ritorsioni o intimidazioni i testimoni e, qualora necessario, i loro familiari e le altre persone a essi vicine. Le misure possono includere la protezione fisica di tali persone attraverso il trasferimento del domicilio e il segreto sulle informazioni concernenti la loro identità e dislocazione (*par. 2 lett. a*). Tali misure possono inoltre assicurare l'incolumità del testimone durante le deposizioni attraverso l'uso di mezzi tecnologici di comunicazione quali collegamenti video e altri strumenti adeguati (*par. 2 lett. b*).

Le misure procedurali di protezione dei testimoni di cui al *paragrafo 2 lettera b* sono previste da quasi tutti i codici cantonali di procedura penale. È per contro meno consistente la normativa relativa alle misure extraprocedurali di cui al *paragrafo 2 lettera a*. Nel caso di una potenziale esposizione al pericolo, il diritto procedurale in vigore prevede il diritto di non deporre, la protezione delle persone (protette dalla polizia prima, durante e dopo il procedimento) e le misure di protezione procedurali (in particolare l'udienza a porte chiuse, la tutela del segreto sull'identità durante il processo e negli atti procedurali come pure la separazione sotto il profilo visivo e uditivo durante l'audizione). Sul piano federale, la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati⁹⁶ tutela la personalità della vittima conferendole il diritto di avere un'udienza a porte chiuse, di non essere messa in presenza dell'imputato, di ricevere assistenza e di non deporre. Tuttavia, a differenza di gran parte degli altri Stati, la Svizzera non prevede programmi extraprocedurali di protezione dei testimoni. Comunque gli Stati Parte non sono tenuti ad adottare per forza le misure proposte al paragrafo 2 per adempiere le condizioni di cui al paragrafo 1, ragion per cui il diritto svizzero soddisfa le esigenze della Convenzione.

Il progetto di Codice di procedura penale svizzero prevede disposizioni speciali a tutela dei testimoni, delle persone informate sui fatti, degli imputati, dei periti e dei traduttori, obbligando le autorità giudiziarie ad adottare le misure del caso se tali persone sono esposte a un pericolo considerevole per la vita o l'integrità fisica o a un altro grave pregiudizio. È segnatamente ammesso assumere le generalità o condurre l'interrogatorio in assenza dell'imputato, garantire l'anonimato e segregare

⁹⁶ Legge federale del 4.10.91 concernente l'aiuto alle vittime di reati, LAV, **RS 312.5**. La LAV è in fase di revisione. Le disposizioni federali in materia di protezione delle vittime nell'ambito della procedura penale, finora disciplinata a livello cantonale, saranno rielaborate e integrate nel Codice di procedura penale unificato. Sono parimenti sottoposti ad ampia revisione gli altri due pilastri della legge (consulenza, indennizzo e riparazione morale).

la persona da interrogare in tribunale⁹⁷. Considerazioni improntate alla pratica e allo Stato di diritto hanno per contro determinato la decisione di rinunciare a programmi extraprocedurali di protezione più ampi.

Nell'estate del 2003 il Parlamento ha inoltre promulgato la legge federale sull'inchiesta mascherata⁹⁸, che dal canto suo prevede misure di protezione per gli agenti infiltrati.

2.2.21 Assistenza alle vittime e loro protezione (art. 25)

Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nell'ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati di cui alla Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, di ritorsione o di intimidazione (*par. 1*). Il diritto svizzero considera vittime di reati le persone che a causa di un reato sono state direttamente lese nella loro integrità fisica, sessuale o psichica (art. 124 Cost. e art. 2 LAV). Il diritto svizzero in materia di aiuto alle vittime si fonda sul principio della territorialità, vale a dire che tutela e aiuta in primo luogo le vittime di reati commessi in Svizzera. Le vittime ai sensi del diritto svizzero in materia costituiscono una categoria a parte, cui è riservato un trattamento privilegiato: beneficiano di una protezione e di diritti particolari nel procedimento penale e possono rivolgersi a un consultorio che li aiuti a superare le conseguenze del reato, a prescindere da un procedimento penale. Uno dei compiti dei consultori consiste segnatamente nel mettere a disposizione, all'occorrenza, un alloggio di fortuna. A determinate condizioni sono infine previsti l'indennizzo e la riparazione morale a favore della vittima. L'aiuto economico è sussidiario ed è concesso unicamente alle vittime che non possono ottenere riparazione altrimenti. Le persone lese che non possono essere considerate vittime ai sensi della legge in materia hanno diritto all'aiuto e alla protezione in base alle norme di diritto applicabili, quali le disposizioni in materia di responsabilità civile, di minori, di procedura penale, di polizia e di assistenza sociale. Per le misure di protezione dei testimoni si rimanda a quanto esposto al numero 2.2.20.

Gli Stati Parte devono stabilire procedure adeguate per consentire alle vittime di reati il diritto all'indennizzo e al risarcimento (*par. 2*). Tutti i Cantoni prevedono la procedura adesiva nel processo penale, volta a far valere le pretese civili nei confronti dell'autore del reato. Se la persona lesa è una vittima ai sensi della legge pertinente, è necessario prendere una decisione di principio sull'azione civile anche per i casi più complessi. I consultori si assumono le spese per l'aiuto immediato e le altre spese (sanitarie, legali e processuali) per quanto la situazione personale della vittima lo giustifichi. Se una persona ha subito un danno in seguito a un crimine o a un delitto, il giudice assegna inoltre alla persona lesa – a determinate condizioni – la multa pagata dal condannato, gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavo della loro realizzazione (art. 60 CP).

Nel rispetto delle proprie leggi nazionali, gli Stati Parte sono tenuti a concedere alle vittime diritti di partecipazione nel procedimento penale (*par. 3*). Le persone lese

⁹⁷ Cfr. gli art. 160-162 AP-CPP come pure le disposizioni per la protezione dei partecipanti al procedimento, proposte nel messaggio del 22 gennaio 2003 concernente la modifica della procedura penale militare (protezione dei testimoni), FF 2003 671

⁹⁸ LFIM, FF 2003 3864

possono partecipare al procedimento penale in tutti i Cantoni. Per le vittime ai sensi della legge pertinente valgono le disposizioni citate in materia di protezione e di diritti procedurali.

La situazione giuridica delle vittime di reati in virtù del diritto svizzero soddisfa pertanto le esigenze di cui all'articolo 25 della Convenzione.

2.2.22 Misure per rafforzare la cooperazione con le autorità giudiziarie (art. 26)

Gli Stati Parte sono tenuti ad adottare adeguate misure per incoraggiare i membri di gruppi criminali organizzati a cooperare con la giustizia. Tale obbligo è formulato genericamente. Ogni Stato Parte è libero, nel rispetto del proprio diritto interno, di optare per le misure atte a raggiungere l'obiettivo prefissato. La cooperazione deve permettere di raccogliere prove contro i membri del gruppo e di smantellare tutta l'organizzazione (*lett. a*) come pure di privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato (*lett. b*). L'elenco alla lettera a non è esaustivo.

Gli Stati Parte devono valutare la possibilità di attenuare la pena (*par. 2*). La disposizione non è imperativa perché non tutti gli Stati Parte permettono di mitigare la pena. Nei lavori preparatori è stato precisato che l'espressione "attenuare la pena" non si riferisce unicamente all'attenuazione prevista (pena comminata), ma anche a quella *de facto* (pena applicata). È tuttavia necessaria una base giuridica, non importa se nella Parte generale o nella Parte speciale del Codice penale.

Anche il diritto svizzero vigente permette di commisurare una pena attenuata. In una decisione in materia di stupefacenti del 1995⁹⁹, il Tribunale federale ha stabilito che una confessione completa e la disponibilità a cooperare con gli inquirenti possono giustificare una riduzione della pena nella misura di un quinto a un terzo. D'altronde l'articolo 260^{ter} (organizzazione criminale) al capoverso 2 prevede che il giudice può attenuare la pena se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione. Tale disposizione però produce un effetto concreto soltanto nella fase dibattimentale e non permette di dare garanzie all'imputato sin dal principio.

Durante l'elaborazione del Codice di procedura penale svizzero¹⁰⁰ si è pensato di tenere conto in maggior misura della cooperazione dimostrata dagli imputati nella procedura. Il progetto di Codice di procedura penale prevede una "procedura abbreviata" (art. 385-389 AP), che consente alle parti di adire direttamente il tribunale penale dopo aver raggiunto un'intesa sulle questioni della colpevolezza, della pena e delle conseguenze civili.

Il *paragrafo 3* riprende la formulazione non imperativa del paragrafo 2. Ogni Stato Parte è pertanto libero di disciplinare autonomamente la questione dell'immunità. Il sistema svizzero attuale prevede tutt'al più una pena attenuata per chi coopera, mai però un'esenzione dalla pena. Una normativa sui pentiti *stricto sensu* sarebbe in

⁹⁹ DTF 121 IV 202, consid. 2d/cc, si veda anche DTF 118 IV 342 consid. 2d

¹⁰⁰ Si vedano segnatamente il rapporto esplicativo del giugno 2001 concernente il Codice di procedura penale svizzero (p. 27 segg.) e il rapporto "De 29 à l'unité" della commissione peritale "Unification de la procédure pénale" del dicembre 1997, p. 56 segg.

contrasto con i principi giuridici del diritto svizzero, quali i principi di uguaglianza e di legalità, in quanto l'imputato figurerebbe formalmente come testimone nella causa che lo concerne e collaborerebbe in cambio di una riduzione della pena, se non addirittura dell'impunità. Vi sono anche perplessità riguardo all'affidabilità delle dichiarazioni a carico acquisite in tal modo. Inoltre la prassi svizzera non ha sinora manifestato il bisogno concreto di tale istituto. Il progetto di Codice di procedura penale rinuncia pertanto a istituire una normativa sui pentiti.

Va rilevato tuttavia che l'articolo 260^{ter} CP abbozza una normativa sui pentiti. A differenza di una norma specifica, tale disposizione produce però un effetto reale soltanto nella fase dibattimentale e non permette di fare promesse concrete riguardo alla pena che sarà pronunciata.

Riassumendo, il diritto svizzero in vigore è compatibile con l'articolo 26 della Convenzione.

2.2.23 Cooperazione di polizia (art. 27)

Il *paragrafo 1* chiede genericamente una più stretta cooperazione tra gli Stati Parte nel perseguimento penale dei reati trattati dalla Convenzione. L'accento è posto in particolare sullo scambio di informazioni tra gli Stati Parte. La portata e le condizioni dello scambio di informazioni a livello internazionale sono disciplinate in particolare all'articolo 13 capoverso 2 LUC¹⁰¹, all'articolo 102^{quater} della legge sulla procedura penale¹⁰², agli articoli 351^{ter}-351^{quinquies} CP (collaborazione con Interpol) come pure nelle disposizioni dell'AIMP¹⁰³.

Gli accordi della Svizzera con la Germania, l'Austria, il Principato del Liechtenstein, la Francia, l'Italia e l'Ungheria istituiscono le basi giuridiche per uno scambio intenso, diretto e celere di informazioni in materia di polizia e giudiziaria¹⁰⁴. I centri di cooperazione a Chiasso e a Ginevra, istituiti in base ai protocolli addizionali degli accordi con la Francia e l'Italia, permettono di agevolare lo scambio di informazioni.

La Convenzione chiede di rafforzare lo scambio di comunicazioni per la conduzione di indagini in cooperazione con altri Stati Parte. Si tratta in particolare di adottare misure atte a scoprire l'identità, la collocazione e l'attività di persone sospette come pure la collocazione di altre persone coinvolte nella criminalità organizzata transnazionale. La Svizzera gestisce numerosi sistemi d'informazione che servono anche agli scopi citati¹⁰⁵. Oltre agli obiettivi menzionati, il *paragrafo 1 lettera b* si prefigge anche di migliorare la cooperazione nelle indagini su beni riconducibili alla criminalità organizzata. Giusta il *paragrafo 1 lettera c*, la cooperazione

¹⁰¹ RS 360

¹⁰² RS 312.0

¹⁰³ RS 351.1

¹⁰⁴ Si tratta dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali, in vigore dal 1° maggio 2000, e dell'Accordo del 5 febbraio 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria sulla collaborazione nella lotta contro la criminalità, in vigore dal 14 ottobre 2001. – Per gli accordi con la Germania, l'Austria, il Principato del Liechtenstein e la Francia si veda quanto esposto al n. 2.2.17.

¹⁰⁵ L'UFP registra e memorizza i dati segnaletici rilevati da autorità cantonali, federali o straniere nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) allo scopo di identificare una persona o un cadavere (cfr. l'art. 351^{septies} cpv. 1 CP). Il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) permette tra l'altro di reperire la dimora delle persone ricercate o scomparse come pure veicoli e oggetti perduti o rubati (art. 351^{bis} cpv. 1 lett. a CP).

internazionale dovrebbe infine includere il trasferimento internazionale di strumenti o sostanze per fini investigativi o di analisi, quali ad esempio radiografie che permettono di identificare una persona (indagine) oppure denaro falso o passaporti contraffatti (analisi). La Svizzera ha già adottato varie misure atte a migliorare il coordinamento internazionale. Svolgono una funzione indispensabile in tal senso gli ufficiali di collegamento stranieri dislocati in Svizzera e quelli svizzeri distaccati all'estero. Quest'ultimi assistono le autorità svizzere nella conduzione di indagini di polizia giudiziaria, assicurando lo scambio di informazioni.

Il *paragrafo 2* invita gli Stati Parte a concludere o completare le intese o gli accordi bilaterali o multilaterali in vista della diretta collaborazione tra le loro istituzioni preposte alla lotta al crimine. La Svizzera ha concluso trattati bilaterali di assistenza giudiziaria e di estradizione con numerosi Paesi e firmato accordi multilaterali, quali la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca il sequestro e la confisca dei proventi di reato¹⁰⁶, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale¹⁰⁷ e la Convenzione europea di estradizione¹⁰⁸.

2.2.24 Raccolta, scambio e analisi delle informazioni concernenti la natura del crimine organizzato (art. 28)

L'*articolo 28* invita in sostanza gli Stati Parte a raccogliere e analizzare informazioni riguardanti la criminalità organizzata. L'UFP/SAP effettua l'analisi strategica studiando la criminalità organizzata transfrontaliera e redigendo rapporti in merito. L'estensione della giurisdizione federale alle indagini in caso di criminalità organizzata (nuovo art. 340^{bis} CP), avvenuta nel 2002, ha in seguito fatto aumentare l'attività di analisi strategica in merito. I rapporti SAP costituiscono un valido sostegno per le autorità politiche, i servizi di polizia e gli altri enti federali e cantonali. Il SAP opera inoltre nell'ambito delle relazioni pubbliche (ad es. pubblicando ogni anno il "Rapporto sicurezza interna della Svizzera") e assicura lo scambio con le autorità internazionali e gli ambienti della ricerca (ad es. per il controllo delle manifestazioni di violenza).

2.2.25 Formazione e assistenza tecnica (art. 29)

Il *paragrafo 1* impone agli Stati Parte di attuare programmi per la formazione del proprio personale investigativo e giudiziario e di assistersi vicendevolmente. Tutti i collaboratori della PGF, assunti nell'ambito delle nuove competenze della Confederazione in virtù dell'articolo 340^{bis} CP, hanno assolto un programma di formazione della durata di tre mesi e frequentano regolarmente corsi di specializzazione in Svizzera e all'estero¹⁰⁹. Anche gli stage all'estero e l'accoglienza di addetti ai lavori stranieri permettono di scambiare e approfondire le conoscenze professionali.

¹⁰⁶ RS 0.311.53

¹⁰⁷ RS 0.351.1

¹⁰⁸ RS 0.353.1

¹⁰⁹ Da citare a titolo d'esempio i corsi organizzati dagli istituti seguenti: Istituto svizzero di polizia a Neuchâtel, Accademia di polizia dell'Europa centrale (MEPA), Interpol (in particolare per le attività tecniche e scientifiche), accademia di polizia del Baden-Württemberg (per la criminalità organizzata e le bande criminali), accademia di polizia di Münster/D.

La Svizzera, con l'Austria e la Norvegia, ha lanciato il progetto *Organised Crime Training Network for operational managers in South Eastern Europe* (OCTN) al fine di appoggiare i programmi di formazione negli Stati Parte del Sudest europeo. Lo scopo è di migliorare l'efficienza della polizia nella lotta contro la criminalità organizzata riunendo gli inquirenti del Sudest europeo in un *network* contro il crimine organizzato e adeguando la formazione agli standard internazionali. È previsto di integrare nel *network* anche i partner internazionali.

2.2.26 Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell'assistenza tecnica (art. 30)

Gli Stati Parte adottano misure tendenti all'attuazione della presente Convenzione per mezzo della cooperazione internazionale (*par. 1*). È opinione ampiamente condivisa che la criminalità organizzata costituisca una sfida comune a Nord e Sud. La criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la corruzione non si limitano ad ostacolare lo sviluppo inducendo alla mala allocazione delle risorse, erodendo il bilancio pubblico e intaccando la certezza del diritto. Rischiano anche di compromettere il credito di cui gode la cooperazione allo sviluppo perché suscitano l'impressione che gli aiuti finanziari siano inghiottiti da un pozzo senza fondo. Il Consiglio federale ha identificato il problema rilasciando le direttive Nord-Sud del 7 marzo 1994, contenenti misure tese alla lotta contro la criminalità organizzata ai sensi del paragrafo 1.

Il *paragrafo 2 lettera a* intende promuovere la buona gestione degli affari pubblici (*good governance* o "buon governo"). Il buon governo migliora le condizioni quadro per lo sviluppo dei Paesi partner rafforzando tra l'altro la legittimità e l'efficienza dell'attività statale. Il buon governo comprende misure volte a combattere la criminalità organizzata. La cooperazione svizzera allo sviluppo contribuisce in larga misura a realizzare tale obiettivo, permettendo segnatamente di intensificare la lotta al crimine organizzato. La cooperazione svizzera allo sviluppo si prefigge inoltre di potenziare le capacità umane e istituzionali allo scopo di raggiungere elevati standard di trasparenza e di rendiconto, di informare il pubblico sulla criminalità organizzata e di avviare iniziative legali e politiche per debellarla. Si inseriscono in tale contesto gli sforzi intrapresi dalla Svizzera per aiutare i Paesi partner ad attuare la Convenzione (*par. 2 lett. b*).

Il *paragrafo 2 lettera c* invita gli Stati Parte a versare contributi volontari su un conto delle Nazioni Unite specificamente designato allo scopo di aiutare i Paesi in via di sviluppo a far fronte alle loro necessità per l'attuazione della Convenzione. Il Consiglio federale è disposto a considerare tale possibilità.

La Svizzera partecipa da anni alla cooperazione multilaterale allo sviluppo e all'aiuto umanitario, è membro di tutte le istituzioni multilaterali importanti per lo sviluppo e intrattiene stretti contatti con altri Paesi donatori. In tal senso è anche disposta a incoraggiare altri Stati ad aderire agli sforzi a cui si fa riferimento nella Convenzione (*par. 2 lett. d*).

2.2.27 Prevenzione (art. 31)

L'*articolo 31* invita gli Stati Parte ad adottare varie misure finalizzate a prevenire la criminalità organizzata transnazionale, a ridurre l'afflusso di proventi di reati nei mercati leciti (*par. 2*), a promuovere la reintegrazione nella società delle persone dichiarate colpevoli (*par. 3*), a evitare l'abuso dei propri strumenti legali e delle prassi amministrative interne (*par. 4*) e a promuovere la consapevolezza da parte del pubblico (*par. 5*), se del caso, cooperando sul piano internazionale (*par. 7*).

La prevenzione presuppone in primo luogo l'esistenza di disposizioni materiali appropriate quali le norme introdotte in Svizzera negli ultimi anni, soprattutto in materia di riciclaggio di denaro e di criminalità organizzata, ma anche di corruzione. Svolgono una funzione preventiva in senso lato anche le misure adottate per perfezionare l'attività di polizia sul piano strutturale, strategico o operativo e tese a combattere la criminalità organizzata in modo coerente ed efficace. *In primis* va menzionata l'attribuzione della competenza giurisdizionale alla Confederazione per le indagini in caso di criminalità organizzata, di finanziamento del terrorismo, di criminalità economica e di corruzione¹¹⁰. La nuova disposizione ha creato le premesse per centralizzare e intensificare il perseguimento dei reati commessi nell'ambito della criminalità organizzata. Svolge un ruolo preventivo anche il MROS, che accoglie e analizza segnalazioni riguardanti transazioni sospette. La prevenzione risulta altresì rafforzata dalla crescente cooperazione intercantonale e internazionale in materia di polizia, come ad esempio la partecipazione attiva a strutture internazionali (Interpol ecc.), la conclusione di accordi sulla cooperazione in materia di polizia o il potenziamento della rete di addetti di polizia. Riveste inoltre particolare importanza lo scambio nazionale e transnazionale di informazioni (coordinamento a livello federale). La Svizzera prende infine parte a vari programmi formativi, quali i corsi del MEPA oppure il già citato progetto OCTN.

Per quanto riguarda l'analisi e l'informazione, il SAP effettua analisi strategiche e redige rapporti preventivi sui vari settori della criminalità organizzata allo scopo di sensibilizzare le autorità politiche, i servizi di polizia, gli altri enti federali e cantonali nonché il pubblico (cfr. n. 2.2.24 *supra*).

2.2.28 Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione (art. 32)

La Conferenza delle Parti si prefigge di appoggiare la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale e di promuovere e valutare l'attuazione della Convenzione (*par. 1*). Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la Conferenza delle Parti entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione (*par. 2*). I provvedimenti per raggiungere gli obiettivi sono elencati a titolo d'esempio (*par. 3 e 4*). Gli Stati Parte si impegnano a fornire alla Conferenza delle Parti le informazioni sui propri programmi, i piani e le prassi, come pure le misure legislative e amministrative adottate per attuare la Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti (*par. 5*).

¹¹⁰ Art. 340^{bis} CP

2.2.29 Attuazione della Convenzione (art. 34)

Per attuare i propri obblighi derivanti dalla Convenzione, ciascuno Stato Parte è tenuto ad adottare, conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative e amministrative (*par. 1*). I reati previsti agli articoli 5, 6, 8 e 23 vengono inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, a meno che l'articolo 5 ne richieda il coinvolgimento (*par. 2*).

2.2.30 Disposizioni finali (art. 35–41)

Gli articoli 35–41 includono le disposizioni finali usuali concernenti la composizione delle controversie, la firma, la relazione con i protocolli, la modifica, l'entrata in vigore e la denuncia della Convenzione.

Composizione delle controversie (art. 35)

L'*articolo 35* definisce il meccanismo di composizione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. In primo luogo è prevista la composizione in via negoziale (*par. 1*). Se tale tentativo non dà esito positivo, il contenzioso è sottoposto ad un arbitrato *ad hoc* (*par. 2*). Se le Parti continuano a non trovare un accordo, la Convenzione prevede in ultima istanza il ricorso all'arbitrato della Corte Internazionale di Giustizia (*par. 2*). Ogni Stato Parte può formulare una riserva al principio dell'arbitrato obbligatorio di cui al paragrafo 2 (*par. 3*). Tale riserva può comunque essere revocata in qualsiasi momento (*par. 4*).

La formulazione corrisponde a quella utilizzata in altre convenzioni (in particolare quelle relative al terrorismo) in seno alle Nazioni Unite e di cui la Svizzera è parte. Inoltre, avendo aderito allo Statuto della Corte internazionale di giustizia¹¹¹, la Svizzera ha riconosciuto, conformemente all'articolo 36 di tale Statuto, la giurisdizione vincolante di tale Corte.

Firma, ratifica, entrata in vigore e denuncia (art. 36, 38 e 40)

La Convenzione è stata aperta alla firma degli Stati dal 12 dicembre 2000 al 12 dicembre 2002, presso la sede delle Nazioni Unite a New York (*art. 36 par. 1*). Finora è stata firmata da 147 Stati (stato al 26.11.03); la Svizzera ha apposto la sua firma il 12 dicembre 2000. Trascorso il termine, qualsiasi Stato può ancora aderire (*art. 36 par. 4*). Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite (*art. 36 par. 3 e 4*).

L'*articolo 38* stabilisce che la Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del 40° strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione. Per gli Stati Parte che la ratificano o vi aderiscono dopo tale data, l'entrata in vigore è fissata al

¹¹¹ RS 0.193.501. Lo Statuto è entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 1948.

30° giorno dopo il deposito dello strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione. La Convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 2003.

Da ultimo, ogni Stato può denunciare in qualsiasi momento la Convenzione indirizzando una notifica scritta a tal fine al Segretario Generale delle Nazioni Unite (*art. 40*). La denuncia della Convenzione comporta la denuncia di ogni protocollo aggiuntivo.

Depositario e lingua (art. 41)

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione. I testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

3 Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini

3.1 Parte generale

3.1.1 Importanza, genesi e contenuto del Protocollo addizionale

La globalizzazione ha prodotto un forte aumento della tratta di persone, di donne in particolare. Il fenomeno è imputabile alla miseria e alla disoccupazione nei Paesi d'origine come pure alla domanda di manodopera a basso costo e di donne per il mercato della prostituzione nei Paesi destinatari. Il Protocollo addizionale, che potenzia il diritto penale internazionale istituendo le basi per combattere insieme la tratta di esseri umani, è molto importante per la Svizzera, uno dei principali Paesi di destinazione di tali persone. Una maggiore efficienza nella lotta a tale tratta, sulla base di disposizioni internazionali, risponde infatti agli interessi della Svizzera.

Gli Stati Uniti e l'Argentina hanno preparato le prime bozze per un Protocollo addizionale contro la tratta di persone; l'Assemblea generale ha poi utilizzato i testi come punto di partenza nei dibattiti. La Svizzera si è impegnata per la lotta efficace contro la tratta di esseri umani e in particolare per la cooperazione internazionale in questo ambito.

Il Protocollo addizionale si prefigge di combattere la tratta di persone e il loro sfruttamento, con particolare attenzione alle donne e ai bambini, di tutelare e assistere le vittime di tale tratta e di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte (*art. 2*). Lo sfruttamento può essere sessuale o di altro tipo, ad esempio il lavoro forzato o il prelievo di organi (*art. 3 lett. a*). Le disposizioni principali riguardano la penalizzazione della tratta e della partecipazione in tutte le sue forme (*art. 5*), la tutela delle vittime (*art. 6 segg.*), la prevenzione (*art. 9*) e la cooperazione tra gli Stati Parte (*art. 10*) nonché le misure alle frontiere (*art. 11 segg.*) Il Protocollo si applica ai reati di natura transnazionale che coinvolgono un gruppo criminale organizzato come pure alla tutela delle vittime di tali reati (*art. 4*).

3.2 Parte speciale: le disposizioni principali del Protocollo e la loro relazione con il diritto svizzero

3.2.1 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (art. 1)

Il Protocollo integra la Convenzione ed è interpretato unitamente a essa. In virtù del *paragrafo 2*, le disposizioni della Convenzione si applicano, salvo diversa disposizione, *mutatis mutandis* al Protocollo (cfr. n. 2.1.4 *supra*).

3.2.2 Scopo (art. 2)

Il Protocollo ha lo scopo di prevenire e combattere la tratta di persone, di tutelare e assistere le vittime di tale tratta e di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte.

3.2.3 Terminologia (art. 3)

Per "tratta di persone" si intende il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone (*lett. a*). Sono essenzialmente considerati strumenti del reato l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato (ossia prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento) come pure il prelievo di organi (*lett. a*). Il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui è stato utilizzato qualsivoglia dei mezzi elencati alla lettera a (*lett. b*). La tratta di bambini ai fini dello sfruttamento è considerata "tratta di persone" anche se non comporta l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a (*lett. c*). Per bambino s'intende qualsiasi persona al di sotto di 18 anni (*lett. d*).

Il diritto svizzero vigente, invece, parte da una rigida definizione della tratta di esseri umani: l'articolo 196 CP comprende unicamente la tratta di esseri umani a scopo del loro sfruttamento sessuale ("per favorire l'altrui libidine")¹¹². Si intende per tratta, segnatamente, il fatto di procurare, offrire, trasferire, consegnare a terzi o prendere in consegna esseri umani. La tratta a scopo di sfruttamento del lavoro o di espianto di organi non è contemplata dall'articolo 196 CP. A queste forme di tratta si applicano altre disposizioni penali, come per esempio la fattispecie di coazione o di lesioni personali. Si tratta però di disposizioni che si applicano a manifestazioni accessorie della tratta di esseri umani, senza tangerne la vera natura, e cioè il disporre di persone come se fossero merci che possono essere comprate e vendute a piacere. In determinati casi sono applicabili anche le sanzioni previste da altri strumenti, quali il diritto degli stranieri, del lavoro o della salute (cfr. in particolare il progetto di legge sui trapianti¹¹³). Tali strumenti prevedono pene inferiori e a loro volta non tengono pienamente conto dell'iniquità intrinseca della tratta di esseri umani.

Di conseguenza il diritto penale vigente non adempie pienamente e sotto tutti gli aspetti le esigenze del Protocollo contro la tratta di persone. Nell'ambito dell'adesione al Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, alla prostituzione e alla pornografia infantili, il Consiglio federale propone di rivedere l'articolo 196 CP¹¹⁴ per estendere la fattispecie alla tratta a scopo di sfruttamento della manodopera e del commercio di organi:

Art. 182 AP-CP: ¹Chiunque esercita la tratta di esseri umani al fine del loro sfruttamento sessuale, dello sfruttamento del loro lavoro o

¹¹² Cfr. il messaggio del 26 giugno 1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (Reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia), FF **1985** II 901

¹¹³ Messaggio del 12.9.01 concernente la legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti), FF **2002** 15

¹¹⁴ Rapporto concernente il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, alla prostituzione e alla pornografia infantili come pure la corrispondente modifica della disposizione penale sulla tratta di esseri umani (in particolare p. 20 segg.)

dell'espianto di organi, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

² Chiunque compie atti preparatori per la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione.

³ In tutti i casi, il colpevole è punito anche con una multa.

⁴ È punibile anche l'autore che ha commesso il reato all'estero. Si applica l'articolo 6^{bis}.

Secondo la prassi e la dottrina dominante, la fattispecie è adempiuta se l'autore tiene conto del fine economico corrispondente. Sono forme di sfruttamento sessuale, in particolare, l'incitamento alla prostituzione e lo sfruttamento a fini di rappresentazioni pornografiche o della produzione di materiale pornografico. Lo sfruttamento della manodopera comprende in particolare il lavoro o le prestazioni forniti dietro coercizione, la schiavitù o pratiche analoghe.

La norma non deve essere limitata alla tratta di fanciulli, bensì reprimere la tratta di qualsiasi essere umano. La particolare odiosa iniquità della tratta di minori bisognosi di protezione deve essere presa in considerazione nell'ambito della commisurazione della pena. La varietà delle sanzioni – la comminazione per tratta di essere umani comprende la reclusione da uno a venti anni o la detenzione da sei mesi a tre anni come pure multe – consente di tenere conto della gravità dell'atto, ragion per cui si rinuncia alle circostanze straordinarie. Dal momento che la disposizione penale emendata non protegge più soltanto l'autodeterminazione degli interessati in ambito sessuale, essa figura ormai nel titolo quarto del Codice penale svizzero, dei crimini o dei delitti contro la libertà personale.

Con l'adeguamento della fattispecie di tratta degli esseri umani, la Svizzera adempie le condizioni del Protocollo.

3.2.4 Ambito d'applicazione (art. 4)

Salvo disposizione contraria, il Protocollo si applica alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati stabiliti ai sensi dell'articolo 5, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato. Il Protocollo si applica inoltre alla tutela delle vittime di tali reati. Come per la Convenzione e il Protocollo contro il traffico di migranti, l'ambito d'applicazione è limitato in quanto sono contemplati unicamente i reati di natura transnazionale commessi con la partecipazione di un gruppo criminale organizzato.

3.2.5 Penalizzazione (art. 5)

Gli Stati Parte devono conferire il carattere di reato alla condotta di cui all'articolo 3, quando posta in essere intenzionalmente (*par. 1*). Fatti salvi i concetti fondamentali dell'ordinamento giuridico, devono inoltre penalizzare anche il tentativo e la partecipazione in qualità di complice. Devono infine punire l'organizzazione o l'istigazione alla commissione di un reato ai sensi del paragrafo 1 (*par. 2*). Tali

esigenze sono adempiute con l'adeguamento della fattispecie di tratta di esseri umani (cfr. n. 3.2.3 *supra*) e le disposizioni riguardanti la partecipazione e il tentativo contenute nella Parte generale del Codice penale.

3.2.6 Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone (art. 6)

Nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte deve tutelare la riservatezza e l'identità delle vittime della tratta di persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta (*par. 1*). Tutti i codici di procedura penale cantonale offrono la possibilità di svolgere i dibattiti a porte chiuse per tutelare gli interessi della persona lesa e della vittima. Sono tutelati in particolar modo la sfera privata e l'identità delle persone lese ai sensi della legge in materia (cfr. anche quanto esposto ai n. 2.2.20 e 2.2.21).

Gli Stati Parte assicurano misure che consentono, nei casi appropriati, di fornire alle vittime informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti (*par. 2 lett. a*) e di assisterle affinché le loro preoccupazioni siano presentate in maniera da non pregiudicare i diritti della difesa (*par. 2 lett. b*). Il paragrafo 2 corrisponde, in sostanza, all'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione (cfr n. 2.2.21 *supra*).

Gli Stati Parte prendono in considerazione l'attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime (*par. 3*). Tali misure consistono in particolare nel fornire un alloggio adeguato e nell'offrire consulenza e informazioni, assistenza medica, psicologica e materiale come pure opportunità lavorative, educative e formative. Le vittime della tratta di esseri umani che sono anche vittime ai sensi della legge pertinente possono ricorrere al sostegno professionale di un consultorio di loro scelta e, semmai, ottenere contributi di costo. A determinate condizioni hanno inoltre diritto a un indennizzo o a una riparazione morale versati dallo Stato. Uno dei compiti dei consultori consiste nel mettere a disposizione un alloggio di fortuna.

Ogni Stato Parte prende in considerazione il sesso e le esigenze particolari delle vittime, in particolare le esigenze specifiche dei bambini (*par. 4*). La legge sull'aiuto alle vittime tutela in particolar modo i minori prevedendo disposizioni procedurali particolari per essi.

Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico interno contenga misure che offrono alle vittime la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito (*par. 6*). Questo paragrafo corrisponde all'articolo 25 paragrafo 2 della Convenzione (cfr. n. 2.2.21 *supra*).

In vari Cantoni – Berna e Zurigo in particolare – le cosiddette "tavole rotonde" stanno elaborando modelli di coordinamento su cui basare la cooperazione tra autorità di perseguimento penale e organizzazioni non governative che offrono sostegno e assistenza alle vittime della tratta di esseri umani. L'obiettivo è di trovare un modello vincolante che specifichi come trattare le vittime e come strutturare la cooperazione. Il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) sostiene attivamente tali sforzi.

3.2.7 Condizione delle vittime della tratta di persone nello Stato d'accoglienza (art. 7)

Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative o di altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di restare sul suo territorio, a titolo temporaneo o permanente. Nell'adempiere tale richiesta, ogni Stato Parte tiene conto degli aspetti umanitari e personali. L'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri¹¹⁵ dispone che, in casi personali particolarmente rigorosi, agli stranieri può essere concesso un permesso di soggiorno (art. 13 lett. f). La disposizione può essere applicata alle vittime della tratta di persone. Il Consiglio federale ha comunque formulato una disposizione apposita per le vittime della tratta di esseri umani nel progetto di legge sugli stranieri¹¹⁶, (art. 30 cpv. 1 lett. e LStr). Le vittime hanno la possibilità di soggiornare temporaneamente o durevolmente in Svizzera. Un soggiorno temporaneo può essere necessario segnatamente nell'ambito di un'inchiesta o di un procedimento penale. Se risulta che il ritorno nel Paese di provenienza condurrebbe a un caso personale particolarmente grave, vi è la possibilità di accordare un permesso di soggiorno durevole.

3.2.8 Rimpatrio delle vittime della tratta di persone (art. 8)

La disposizione richiama un principio riconosciuto sul piano internazionale, vale a dire l'obbligo di ogni Stato di riammettere i propri cittadini, in particolar modo se vittime della tratta di persone (*par. 1*). Aderendo al Protocollo, gli Stati Parte si impegnano a facilitare e accettare il ritorno della vittima senza ingiustificato o irragionevole ritardo tenendo debitamente conto della sua incolumità. Il Protocollo estende poi tale principio alle persone che non posseggono la cittadinanza dello Stato richiesto, ma che avevano il diritto di risiedervi a titolo permanente al momento del loro ingresso nello Stato d'accoglienza.

Nel corso dei lavori preliminari in merito a tale clausola, i pareri espressi hanno sottolineato che l'obbligo di riammissione è soggetto al diritto di risiedere sul territorio dello Stato al momento dell'ingresso nel Paese d'accoglienza e non al momento della domanda di rimpatrio. In caso contrario gli Stati interessati potrebbero facilmente ostacolare il rientro revocando il permesso di soggiorno o la cittadinanza delle vittime. È stato pure precisato che l'espressione "diritto di risiedere a titolo permanente" non comprende i permessi di soggiorno di durata determinata o temporanea, quali i permessi concessi a studenti, a lavoratori con impiego temporaneo o a visitatori.

I paragrafi seguenti disciplinano le questioni pratiche. Dispongono in particolare che lo Stato richiesto, senza ritardi ingiustificati o irragionevoli, verifichi se una persona vittima della tratta di esseri umani è suo cittadino o aveva il diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio all'epoca dell'ingresso nel territorio dello Stato d'accoglienza (*par. 3*). Se la vittima non possiede l'adeguata documentazione, lo Stato richiesto accetta di rilasciare i documenti di viaggio o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di rientrare sul suo territorio (*par. 4*). In caso di ritorno è necessario tenere debitamente conto dell'incolumità della

¹¹⁵ OLS, RS **823.21**

¹¹⁶ Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri (LStr), FF **2002** 3327

persona e dello stato del procedimento legale connesso al fatto che quella persona è vittima di una tratta. Il ritorno dovrà essere preferibilmente volontario (*par. 2*).

Attualmente, l'esecuzione dell'allontanamento è di competenza delle autorità cantonali. La nuova legge sugli stranieri (art. 59, aiuto al ritorno e alla reintegrazione) permette alla Confederazione di versare aiuti in tal senso agli stranieri che lasciano la Svizzera.

3.2.9 Prevenzione della tratta di persone (art. 9)

Gli Stati Parte adottano varie misure per prevenire e combattere la tratta di persone e proteggere le vittime da una nuova vittimizzazione.

La Svizzera ha intensificato il suo impegno per combattere la tratta di esseri umani adottando misure di valenza internazionale. Le nuove direttive rilasciate dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) prevedono misure preventive sotto forma di campagne d'informazione nei Paesi da dove provengono o sono transitate vittime giunte in Svizzera o dove sembra delinarsi un tale pericolo. Inoltre la Svizzera appoggia misure specifiche di protezione delle vittime nei Paesi di provenienza, segnatamente nel quadro dell'aiuto al ritorno, che comprende l'aiuto concreto alla reintegrazione delle persone rimpatriate.

I servizi preposti ai visti in seno alle ambasciate svizzere consegnano inoltre volantini informativi alle donne che entrano in Svizzera con un permesso per ballerine di cabaret (permesso L). Sono previste misure preventive più incisive in particolare nei Paesi di provenienza delle potenziali vittime. Tale compito incombe alle ambasciate svizzere. Un primo seminario pilota è stato organizzato nel marzo del 2002 dall'Ambasciata svizzera a Mosca, imitata quest'anno dall'Ambasciata a Kiev, che ha invitato al seminario anche gli addetti ai visti di altre ambasciate.

Dal gennaio del 2003, l'esame e il coordinamento delle varie misure in materia di tratta di persone in Svizzera competono allo SCOTT.

3.2.10 Scambio di informazioni e formazione (art. 10)

Il *paragrafo 1* chiede agli Stati Parte di assicurare l'indispensabile scambio di informazioni tra le autorità preposte alla lotta contro la tratta di persone.

Questo è uno dei compiti dello SCOTT, che lavora a stretto contatto con tutti i servizi della Confederazione e dei Cantoni (cfr. nota 22).

Nel quadro delle possibilità offerte dalla legge, il SAP/UFP si scambia informazioni con i suoi omologhi stranieri come pure con i Cantoni e le altre autorità nazionali.

La Svizzera è membro di Interpol, ai cui gruppi di lavoro contro la tratta delle donne partecipa attivamente. In via di principio la Svizzera può rivolgersi a Interpol in ogni momento per ottenere informazioni in materia di tratta di persone e di traffico di migranti, a condizione che l'informazione richiesta sia necessaria ai fini di un'effettiva

indagine di polizia. È possibile richiedere informazioni sia alla segreteria generale di Interpol sia a ognuno dei suoi 181 membri.

Il *paragrafo 2* chiede inoltre di assicurare o potenziare la formazione del personale delle autorità di contrasto, delle autorità per l'immigrazione e di altri servizi competenti a perseguire legalmente i passatori. L'accento va posto tra l'altro sull'addestramento della polizia allo scopo di trattare adeguatamente le vittime. Anche questo compito compete ai servizi rappresentati in seno allo SCOTT.

3.2.11 Misure alle frontiere (art. 11)

Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte potenziano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare la tratta di persone. Per molti migranti illegali, la via aerea rappresenta la possibilità più confacente di raggiungere il Paese di destinazione; ecco perché risulta particolarmente attraente per i passatori. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure adeguate per impedire, nella misura del possibile, tale abuso dei mezzi utilizzati dai trasportatori commerciali. Si tratta segnatamente dell'obbligo, per le compagnie di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato d'accoglienza. Inoltre ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per prevedere sanzioni nei casi di violazione di tale obbligo. Infine ogni Stato Parte considera l'adozione di misure che consentano di rifiutare l'ingresso alle persone coinvolte nella commissione dei reati ai sensi del Protocollo.

L'obbligo di diligenza previsto dalla legge per il controllo dei documenti e l'assistenza dei passeggeri che non adempiono le condizioni d'entrata sarà specificato in un accordo con le imprese di trasporto aereo (*memorandum of understanding*, MoU). Gli accordi, attualmente in fase di negoziazione, disciplineranno inoltre le modalità di cooperazione in materia di informazione, di formazione e di rimpatrio. L'articolo 87 del progetto di legge sugli stranieri obbliga le imprese di trasporto aereo a prendere tutte le disposizioni che da loro si possono esigere al fine di trasportare unicamente le persone che dispongono dei documenti di viaggio necessari per il transito, l'entrata o la partenza. Se l'entrata in Svizzera è rifiutata, l'impresa di trasporto aereo deve, su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, prendere immediatamente a carico le persone trasportate (art. 88 LStr). L'impresa di trasporto aereo che ha violato l'obbligo di diligenza è sanzionata con una multa fino a 5000 franchi per persona trasportata (art. 89 LStr). Infine, a seconda di come evolve la situazione, il Consiglio federale può sottoporre altre imprese di trasporto alle medesime prescrizioni (art. 90 D-LStr).

La cooperazione con l'Unione europea sarà intensificata nell'ambito del Trattato di Schengen e dell'Accordo di Dublino di primo asilo. Per evitare un ulteriore afflusso di migranti illegali transitati dall'Unione europea, la Svizzera intende assicurare quanto prima la cooperazione futura con Europol, EURODAC (registro delle impronte digitali di tutti i richiedenti d'asilo) e SIS (Sistema d'informazione Schengen).

Dal 16 settembre 2002, il CGCF effettua direttamente le ricerche adoperando AFIS¹¹⁷ per il controllo delle persone alla frontiera. In futuro anche le rappresentanze all'estero possono rilevare le impronte digitali se sussistono dubbi fondati in merito all'identità di persone straniere in procedura di rilascio del visto. I controlli AFIS si rivelano di grande utilità anche per l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) in quanto permettono di individuare l'identità e un eventuale soggiorno precedente in Svizzera e di prendere una decisione rapida fondata sulla dissimulazione dell'identità o le procedure d'asilo avviate in precedenza.

Oltre alle possibilità tecniche del controllo delle persone, aumenta anche l'importanza del controllo dei documenti. Il 1° agosto 2000 è stato soppresso l'obbligo del visto; da allora è indispensabile esaminare più a fondo i documenti di viaggio giacché ora esistono numerosi nuovi titoli di residenza che permettono di entrare legalmente in Svizzera. Riconoscere i falsi, eseguiti con sempre maggiore professionalità, in questa massa di documenti di viaggio e di titoli di residenza leciti, comporta più lavoro per il CGCF e richiede il continuo perfezionamento dei suoi collaboratori.

Il diritto svizzero prevede la possibilità di emanare un divieto d'entrata, un rifiuto d'entrata e una revoca del visto.

3.2.12 Sicurezza e controllo dei documenti (art. 12)

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, secondo i mezzi disponibili, al fine di assicurare che i documenti di viaggio o di identità rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati. Deve inoltre adottare le stesse misure per assicurare l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità rilasciati da esso o per suo conto e per impedire che siano creati, rilasciati e utilizzati illegalmente.

I documenti di viaggio svizzeri sono di elevata qualità; adempiono pertanto le condizioni di cui alla *lettera a*. La qualità aumenterà ulteriormente con i nuovi documenti d'identità (passaporto svizzero, carta d'identità, titolo di viaggio per rifugiati, passaporto per stranieri e certificato d'identità), introdotti nel 2003 in base alla legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri¹¹⁸. Le regole ben definite per la procedura di rilascio, con controlli a vari livelli e l'obbligo di presentarsi personalmente presso l'autorità richiedente, assicurano l'integrità e la sicurezza dei documenti ai sensi della *lettera b*.

Quanto detto vale anche per la vignetta di visto svizzera, che risponde alle principali esigenze formali e di sicurezza poste dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). I libretti per gli stranieri invece non soddisfano più i requisiti di sicurezza attuali e dovranno essere adeguati. I lavori sono già stati avviati.

¹¹⁷ Cfr. nota 107. Sono già operativi 29 apparecchi su un totale di 38. La quota di corrispondenza (*hit*) è molto elevata (stato il 20 novembre 2002): infatti raggiunge il 36 per cento, vale a dire che su 1117 richieste sono stati registrati 407 *hit*. Tale cifra dimostra che i criteri stabiliti per determinare il dubbio in merito all'identità di una persona sono stati osservati.

¹¹⁸ RS 143.1, entrata in vigore il 1° ottobre 2002

3.2.13 Legittimità e validità dei documenti (art. 13)

La verifica della legittimità e della validità dei documenti di viaggio o di identità corrisponde alla prassi vigente e non comporta problemi per la Svizzera (*art. 13*).

3.2.14 Disposizioni finali (art. 14-20)

Gli articoli 14–20 includono – parimenti alle disposizioni finali della Convenzione – le disposizioni finali usuali concernenti la composizione delle controversie, la firma, la relazione con i protocolli, la modifica, l'entrata in vigore e la denuncia del Protocollo (*cfr. n. 2.2.30 supra*).

Clausola di salvaguardia (art. 14)

In aggiunta alle disposizioni finali della Convenzione, l'*articolo 14* contiene una clausola di salvaguardia. Prevede infatti che nessuna disposizione del Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio del non allontanamento (*non-refoulement*).

Firma, ratifica, entrata in vigore (art. 16 e 17)

Il Protocollo è stato aperto alla firma degli Stati dal 12 dicembre 2000 al 12 dicembre 2002, presso la sede delle Nazioni Unite a New York (*art. 16 par. 1*). Finora è stato firmato da 117 Stati e ratificato da 45 (stato al 26.11.03). La Svizzera lo ha firmato il 2 aprile 2002. Trascorso il termine, qualsiasi Stato può ancora aderire (*art. 16 par. 4*). Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite (*art. 16 par. 3 e 4*).

L'articolo 17 stabilisce che il Protocollo entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del 40° strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, ma non prima della Convenzione. Per gli Stati Parte che lo ratificano o vi aderiscono dopo tale data, l'entrata in vigore è fissata al 30° giorno dopo il deposito dello strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione. Il Protocollo addizionale è entrato in vigore il 25 dicembre 2003.

4. Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria

4.1. Parte generale

4.1.1. Importanza, genesi e contenuto del Protocollo addizionale

Il traffico di migranti si svolge a livello globale e può assumere le forme più disparate. Commesso su larga scala, tale crimine non si ferma davanti alle frontiere nazionali. Ecco perché è necessario contrastare le bande – spesso ben organizzate – cooperando sul piano internazionale. Anche la Svizzera, in quanto Paese di destinazione e di transito, non sfugge al fenomeno. Per molti migranti illegali la via aerea rappresenta la possibilità più confacente di giungere a destinazione; di conseguenza risulta particolarmente attraente per i passatori. Anche la Svizzera è interessata a una lotta contro il traffico di migranti che sia efficace e coordinata sul piano internazionale.

Le prime bozze di un protocollo addizionale contro il traffico di migranti sono state proposte da Austria e Italia; l'Assemblea generale ha utilizzato il testo come punto di partenza nei dibattiti. Anche in tale occasione, la Svizzera si è adoperata per una lotta efficace contro il traffico di migranti e un'intensa cooperazione internazionale (cfr. n. 2.1.1 segg. *supra*).

Il Protocollo prevede l'obbligo di adottare le misure necessarie per conferire il carattere di reato a determinati atti commessi intenzionalmente al fine di ottenere un vantaggio finanziario o materiale, quali segnatamente il traffico di migranti e la fabbricazione di un documento di viaggio o d'identità fraudolento (*art. 6*). Sono inoltre previste misure in materia di scambio d'informazioni (*art. 10*), di controllo alle frontiere (*art. 11*) come pure di formazione e cooperazione tecnica (*art. 14*). Anche in questo caso, gli Stati si impegnano a tutelare le vittime (*art. 16*) e a riammettere i propri cittadini e i cittadini di Stati terzi in possesso di un diritto di residenza permanente (*art. 18*).

4.2 Parte speciale: le disposizioni principali del Protocollo e la loro relazione con il diritto svizzero

4.2.1 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (art. 1)

Il Protocollo integra la Convenzione ed è interpretato unitamente ad essa. Le disposizioni della Convenzione si applicano *mutatis mutandis* al Protocollo, salvo diversa disposizione (cfr. n. 2.1.4 *supra*).

4.2.2 Scopo (art. 2)

Il Protocollo ha lo scopo di prevenire e combattere il traffico di migranti nonché di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte, tutelando al contempo i diritti dei migranti. Si tratta di compromesso che evidenzia sia la volontà degli Stati Parte di

debellare il traffico di migranti sia la necessità di tutelare i diritti delle persone oggetto di traffico clandestino.

4.2.3 Terminologia (art. 3)

"Traffico di migranti" indica il procurare l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale (*lett. a*). Per "ingresso illegale" si intende il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato d'accoglienza (*lett. b*). Il "documento di viaggio o di identità fraudolento" (*lett. c*) è definito come un documento di viaggio o di identità contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrlo o a rilasciarlo. Può inoltre trattarsi di un documento di viaggio o d'identità rilasciato in modo irregolare, ossia in seguito a falsa dichiarazione, corruzione o costrizione, oppure utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare.

4.2.4 Ambito di applicazione (art. 4)

Il Protocollo si applica alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati stabiliti ai sensi dell'articolo 6, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla tutela delle vittime di tali reati. L'ambito d'applicazione è pertanto limitato, dal momento che sono contemplati unicamente i reati di natura transnazionale commessi con la partecipazione di un gruppo criminale organizzato (cfr art. 3 della Convenzione).

4.2.5 Responsabilità penale dei migranti (art. 5)

I migranti non diventano assoggettati all'azione penale fondata sul Protocollo (*art. 5*). Si tratta di una disposizione accomodante in quanto i migranti non possono essere perseguiti penalmente in virtù del Protocollo per il semplice fatto che sono stati oggetto di uno degli atti menzionati all'articolo 6. Mantengono tuttavia la responsabilità penale per altri atti o reati commessi di persona nonostante la loro posizione di migranti.

4.2.6 Penalizzazione (art. 6)

Il *paragrafo 1 lettera a* obbliga gli Stati Parte a conferire il carattere di reato al traffico di migranti commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.

Il diritto svizzero disciplina tale traffico all'articolo 23 capoverso 2 LDDS. È punito con la detenzione e con la multa fino a centomila franchi chiunque, nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, facilita o aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero. La stessa pena è applicabile se l'autore, senza fine di arricchimento, agisce per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

Giusta l'articolo 27 della Convenzione e gli articoli 1 dei Protocolli addizionali, quest'ultimi sono interpretati unitamente alla Convenzione, che si applica ai reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 come pure ai reati gravi ai sensi dell'articolo 2, laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato (art. 3 par. 1 Convenzione). Nel corso dei negoziati preliminari è stata ponderata la proposta di stilare un elenco dei reati rilevanti al posto di un rimando generico ai reati gravi, inserendovi anche il traffico di migranti. L'idea dell'elenco è tuttavia stata archiviata dal momento che ciascuno Stato è dotato di un proprio ordinamento giuridico e che le pene comminate ai singoli reati variano da Paese a Paese. Ogni Stato è pertanto libero di decidere a quali reati intende conferire il carattere di reati gravi ai sensi della Convenzione. Nemmeno l'articolo 6 della Convenzione, che obbliga gli Stati Parte a punire il riciclaggio intenzionale di denaro e a introdurre un catalogo quanto più esauriente di reati presupposti, deve indurre a considerare il traffico di migranti un reato presupposto al riciclaggio e quindi un crimine ai sensi del diritto svizzero.

Benché il Protocollo non lo chieda, appare comunque appropriato conferire *de lege ferenda* il carattere di crimine al traffico di migranti. In effetti, l'elemento colposo di tale traffico è piuttosto elevato; inoltre possono essere in gioco beni di notevole entità suscettibili di riciclaggio. Sarebbero inoltre auspicabili la giurisdizione federale per i reati commessi da organizzazioni criminali in questo campo (art 340^{bis} cpv. 1 CP) e la prescrizione di 15 anni per i crimini (art. 70 CP). Anche il confronto sul piano internazionale imporrebbe un inasprimento delle pene. Nell'Unione europea il traffico di migranti sarà presto passibile di pene massime privative della libertà fino a otto anni nei casi più gravi¹¹⁹. Inoltre le nuove raccomandazioni del GAFI elencano una serie di reati specificando espressamente il traffico di migranti. Come esposto al numero 3.2.7 *supra*, è in corso la revisione della legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri e delle disposizioni penali in materia. In tale contesto si stanno compiendo sforzi volti a rendere il traffico di migranti passibile di detenzione o di reclusione fino a cinque anni.

Ai sensi del *paragrafo 1 lettera b*, gli Stati Parte devono conferire il carattere di reato alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento (*cma I*) e al fatto di procurarsi, fornire o possedere tale documento (*cma II*) quando l'atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti.

I reati descritti sono coperti dall'articolo 23 capoverso 1 LDDS in quanto *lex specialis* del Codice penale (art. 251 segg.). Il comma secondo, ossia il possesso di un documento fraudolento, va interpretato unitamente al periodo introduttivo alla lettera b: gli atti sono punibili unicamente se commessi al fine di permettere il traffico di migranti. Risulta pertanto evidente che la persona oggetto del traffico non è punibile in virtù del paragrafo 1.

Deve essere punito anche il fatto di permettere a una persona che non è cittadina o residente permanente di uno Stato di rimanervi senza soddisfare i requisiti necessari alla permanenza legale ricorrendo ai mezzi di cui alla lettera b del paragrafo 1 o a qualsiasi altro mezzo illegale (*par. 1 lett. c*). Tale condotta è contemplata all'articolo 23 LDDS.

¹¹⁹ 2002/946/GAI: decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali

Gli Stati parte devono conferire carattere di reato al tentativo, alla partecipazione in qualità di complice e all'istigazione in relazione a un reato di cui al paragrafo 1 (*par. 2*); per determinati reati sono tuttavia fatti salvi i concetti fondamentali dell'ordinamento giuridico. La reità e la partecipazione (istigazione e complicità) sono disciplinate nella Parte generale del Codice penale (cfr. anche il n. 2.2.5 *supra*).

Il *paragrafo 3* specifica la necessità di conferire il carattere di circostanza aggravante a determinati reati se mettono in pericolo, o rischiano di mettere in pericolo, la vita e l'incolumità dei migranti coinvolti o li sottopongono a un trattamento inumano o degradante, incluso lo sfruttamento. I principi fondamentali della legislazione penale permettono al giudice di commisurare la pena tenendo conto della gravità del reato (art. 63 CP). Il quadro penale estensivo lascia ampio potere discrezionale. Ai casi citati possono inoltre applicarsi altre fattispecie penali, in particolare l'esposizione a pericolo della vita altrui (art. 127 CP).

Nel quadro della revisione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è inoltre previsto un inasprimento generale delle pene.

4.2.7 Traffico di migranti via mare (art. 7–9)

Gli articoli 7–9 prevedono la cooperazione degli Stati Parte per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare. Lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure, a fermare o ispezionare la nave. Ogni Stato Parte deve designare un'autorità abilitata a ricevere tali richieste di assistenza. L'articolo 9 stabilisce alcune clausole di salvaguardia a favore dello Stato di bandiera la cui nave abbia subito le misure menzionate.

Gli articoli 7–9 riprendono in parte o per intero le formule usate nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988) e nelle misure provvisorie dell'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI; MSC/896: *Interim measures for combating unsafe practices associated with the trafficking or transport of migrants by sea*). Da notare inoltre che le misure elencate nel Protocollo integrano quelle previste dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982.

La ratifica, da parte della Svizzera, del Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria non comporta alcuna modifica della legislazione sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. L'autorità designata per ricevere le richieste di cui all'articolo 8 è l'Ufficio svizzero della navigazione marittima.

4.2.8 Informazione (art. 10)

L'*articolo 10* ricorda che lo scambio di informazioni deve avvenire in conformità con l'ordinamento interno giuridico e amministrativo degli Stati in questione. Per assicurare un massimo di incisività, è richiesto l'impegno particolare degli Stati Parte con confini comuni o situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti. È il caso segnatamente degli aeroporti internazionali collegati con voli di linea. Tale scambio mira unicamente a prevenire e combattere il traffico di migranti.

Il *paragrafo 1* contiene l'elenco non esaustivo delle informazioni oggetto di tale scambio. Si tratta in particolare di informazioni riguardanti le organizzazioni criminali dedite a tale traffico e i loro metodi, gli itinerari dei mezzi di trasporto, i punti d'imbarco e di destinazione come pure i documenti di viaggio utilizzati. Devono essere scambiate le informazioni sulle esperienze e le prassi di carattere legislativo degli Stati in questione. L'accento è posto inoltre sullo scambio di informazioni di carattere tecnologico e scientifico, al fine di rafforzare la capacità di prevenire, individuare e combattere le condotte elencate all'articolo 6 che costituiscono la parte centrale del Protocollo.

Lo Stato Parte che riceve informazioni assente a ogni restrizione sul loro utilizzo richiesta dallo Stato Parte che le ha trasmesse (*par. 2*). La disposizione riprende praticamente alla lettera l'articolo 10 paragrafo 3 del Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini.

Per lo scambio di informazioni, si veda anche il numero 3.2.10 *supra*.

4.2.9 Misure di frontiera (art. 11)

La disposizione riprende il contenuto dell'articolo 11 del Protocollo contro la tratta di persone (cfr. n. 3.2.11 *supra*).

4.2.10 Sicurezza e controllo dei documenti (art. 12)

La disposizione riprende il contenuto dell'articolo 12 del Protocollo contro la tratta di persone (cfr. n. 3.2.12 *supra*).

4.2.11 Legittimità e validità dei documenti (art. 13)

La disposizione riprende il contenuto dell'articolo 13 del Protocollo contro la tratta di persone (cfr. n. 3.2.13 *supra*).

4.2.12 Formazione e cooperazione tecnica (art. 14)

Il *paragrafo 1* dispone che i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti assolvano una formazione specializzata allo scopo di prevenire le condotte che il Protocollo intende reprimere, di trattare in modo umano i migranti oggetto di tali condotte e di rispettare i loro diritti in virtù del Protocollo. Il *paragrafo 2* contiene l'elenco non esaustivo delle materie su cui verte la formazione, quali in particolare il miglioramento della sicurezza e della qualità dei documenti di viaggio, l'uso improprio dei documenti di viaggio o di identità e il riconoscimento e l'individuazione di documenti di viaggio fraudolenti. La formazione porterà inoltre su argomenti quali l'identificazione di gruppi criminali organizzati, i metodi utilizzati per il trasporto dei migranti, i mezzi di occultamento e le procedure di individuazione alle frontiere. Il principio della solidarietà espresso al *paragrafo 3* vuole che gli Stati Parte con esperienza nel settore prendano in considerazione di fornire assistenza tecnica

agli Stati che spesso fungono da Paesi di provenienza o di transito per il traffico di migranti.

Le richieste contenute in questa disposizione sono state riprese nell'ambito della politica migratoria del Consiglio federale (cfr. quanto esposto al n. 4.2.13). Il CGCF/DFP invia regolarmente i suoi collaboratori ai corsi in materia, organizzati dalle accademie di polizia internazionali (cfr. le spiegazioni fornite al n. 2.2.25). La formazione specifica in Svizzera competerà allo SCOTT.

4.2.13 Altre misure di prevenzione (art. 15)

A complemento delle altre misure di prevenzione raggruppate nella Parte terza, l'*articolo 15* impone agli Stati Parte di fornire o rafforzare i programmi di informazione per incrementare la sensibilità dell'opinione pubblica sul fatto che il traffico di migranti è un'attività criminale sovente perpetrata da gruppi organizzati a scapito delle persone oggetto di tale traffico. Gli Stati Parte s'impegnano a cooperare nel settore della pubblica informazione conformemente all'articolo 31 della Convenzione, al fine di evitare che potenziali migranti diventino vittime di gruppi criminali organizzati (*par. 2*). Il *paragrafo 3* riconosce che la prevenzione efficace del traffico di migranti presuppone che gli Stati Parte ne combattano le cause di carattere socio-economico quali la povertà e il sottosviluppo. Ecco perché gli Stati Parte sono tenuti a promuovere programmi di sviluppo appropriati e a rafforzare la cooperazione a livello nazionale, regionale e internazionale, tenendo conto delle cause socio-economiche della migrazione.

Le misure di prevenzione richieste dal Protocollo corrispondono agli impegni assunti dal Consiglio federale in materia di politica migratoria. I programmi di promovimento della pace, di aiuto umanitario ed economico, di aiuto sul posto e di aiuto al ritorno, sviluppati dalle varie autorità svizzere competenti, vanno pertanto nella direzione desiderata. Nel quadro della nuova legge sugli stranieri, il Consiglio federale propone di accordare una deroga alle condizioni d'ammissione in Svizzera per soggiorni nell'ambito di programmi di aiuto allo sviluppo e di progetti per il promovimento della pace, dei diritti umani o della politica umanitaria. (cfr. art. 30 LStr). Va nello stesso senso il dialogo migratorio condotto con vari Stati d'origine della migrazione illegale.

Inoltre la Svizzera si sta impegnando attivamente nella cooperazione internazionale in materia migratoria. Gli sforzi profusi in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite vertono principalmente sulla prevenzione della migrazione incontrollata e la gestione dei flussi migratori. Nell'ambito dell'iniziativa di Berna, la Svizzera ha riunito i rappresentanti dei Governi dei Paesi di provenienza, di transito e di accoglienza, degli organi intergovernamentali, delle organizzazioni non governative e degli istituti universitari competenti in materia. Ha così avviato un processo di consultazione globale per migliorare la cooperazione tra gli Stati e creare un quadro internazionale che permetta la gestione equilibrata e umana dei flussi migratori.

4.2.14 Misure di tutela e di assistenza (art. 16)

L'*articolo 16* fornisce una definizione generica delle misure di tutela e di assistenza (cfr. art. 25 della Convenzione e art. 6 del Protocollo contro la tratta di persone).

Gli Stati Parte devono garantire la tutela delle vittime del traffico di migranti ai sensi del diritto internazionale applicabile (*par. 1*). Il Protocollo rimanda quindi ai trattati in materia di diritti dell'uomo ratificati dallo Stato Parte in questione. È esplicitamente menzionato il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposto a tortura o ad altri trattamenti o pene inumani o degradanti. Gli Stati Parte non devono soltanto garantire tali diritti sul proprio territorio, ma sono anche tenuti a rispettare il principio del *non-refoulement*, che vieta di rinviare, estradare o rimpatriare uno straniero se ci sono serie ragioni di credere che rischia di essere sottoposto a tortura o a trattamento inumano.

La Svizzera ha ratificato numerosi accordi internazionali che contribuiscono a migliorare direttamente o indirettamente la posizione delle vittime del traffico di migranti. Vanno ricordati segnatamente il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II)¹²⁰, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹²¹, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti¹²², la Convenzione sullo statuto dei rifugiati¹²³, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna¹²⁴, la Convenzione sui diritti del fanciullo¹²⁵ nonché i vari accordi internazionali per la lotta alla tratta delle donne e dei fanciulli¹²⁶, conclusi tra il 1904 e il 1933. Nel 2000 la Svizzera ha firmato il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, alla prostituzione e alla pornografia infantili come pure la corrispondente modifica della disposizione penale sulla tratta di esseri umani, la cui ratifica è prioritaria per il nostro Paese.

Il *paragrafo 5* obbliga gli Stati Parte a rispettare le disposizioni della Convenzione di Vienna sui Rapporti Consolari¹²⁷ nel caso di detenzione di uno straniero rimasto vittima di un traffico di migranti. In virtù dell'articolo 36 capoverso 1 della Convenzione di Vienna, lo Stato Parte deve informare la persona incarcerata del suo diritto di contattare le autorità consolari dello Stato d'origine. A domanda dell'interessato, lo Stato Parte deve in seguito comunicare la detenzione alle autorità consolari competenti.

4.2.15 Ritorno dei migranti oggetto di traffico (art. 18)

La disposizione richiama un principio riconosciuto sul piano internazionale, vale a dire l'obbligo di ogni Stato di riammettere i propri cittadini, in particolar modo se sono stati oggetto di un traffico illecito (*par. 1*). Firmando il Protocollo, gli Stati Parte si

¹²⁰ RS 0.103.2

¹²¹ RS 0.101

¹²² RS 0.105

¹²³ RS 0.142.30

¹²⁴ RS 0.108

¹²⁵ RS 0.107

¹²⁶ Si tratta segnatamente degli accordi seguenti: Accordo internazionale del 18 maggio 1904 inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (RS 0.311.31), Convenzione internazionale del 4 maggio 1910 per la repressione della tratta delle bianche (RS 0.311.32), Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli (RS 0.311.33), Convenzione dell'11 ottobre 1933 concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni (RS 0.311.34). La Svizzera non ha ancora ratificato la Convenzione per la soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione di altri [A/RES/317 (IV)], che sostituirà gli accordi citati.

¹²⁷ RS 0.191.02

impegnano a facilitare e accettare il ritorno della persona senza ingiustificato o irragionevole ritardo. Il Protocollo estende poi tale principio ai migranti che non posseggono la cittadinanza dello Stato richiesto, ma che hanno il diritto di risiedervi al momento del ritorno. Se il diritto non sussiste più al momento del ritorno, ma era valido al momento dell'ingresso nello Stato d'accoglienza, lo Stato Parte richiesto si impegna a prendere in considerazione, in conformità con il suo diritto interno, la possibilità di facilitare il ritorno (*par. 2*).

Nel corso dei lavori preliminari in merito a tale clausola, è stato espresso il parere che fosse necessario prevedere la possibilità di ritorno per dissuadere i migranti e i gruppi criminali organizzati e per garantire alle persone oggetto del traffico il diritto di tornare nel loro Paese d'origine. È inoltre stata specificata la necessità di non procedere al ritorno prima di aver verificato la cittadinanza o il diritto di residenza permanente. Stando a quanto emerso durante i lavori, sarebbe contrario al diritto internazionale permettere agli Stati Parte di privare i migranti della loro cittadinanza. Inoltre l'espressione "residenza permanente" indicherebbe un periodo di lungo termine, ma non per forza indeterminato.

I paragrafi seguenti disciplinano le questioni pratiche. Dispongono in particolare che lo Stato richiesto, senza ritardi ingiustificati o irragionevoli, verifichi se il migrante è suo cittadino o aveva il diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio all'epoca dell'ingresso nel territorio dello Stato d'accoglienza (*par. 3*); se la persona non possiede l'adeguata documentazione, lo Stato richiesto accetta di rilasciare i documenti di viaggio o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di rientrare sul suo territorio (*par. 4*); lo Stato parte prende tutte le misure appropriate per eseguire il ritorno in modo organizzato e tenendo conto dell'incolumità e della dignità della persona oggetto del traffico (*par. 5*); nell'applicazione dell'articolo 18 gli Stati Parte possono cooperare con le organizzazioni internazionali competenti (*par. 6*). L'articolo non reca comunque pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti ai migranti oggetto di traffico (*par. 7*) né agli altri obblighi internazionali applicabili, in parte o per intero, al ritorno di tali persone (*par. 8*).

La Svizzera applica senza riserve le disposizioni in materia di rientro e di riammissione di passeggeri cui è negata l'entrata nel Paese, in conformità con l'Appendice 9 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa alla navigazione aerea civile internazionale¹²⁸. Ha inoltre avviato un lungo processo finalizzato a negoziare e concludere numerosi accordi bilaterali di riammissione e di transito dei migranti irregolari. Nei negoziati in corso e in quelli futuri, la Svizzera rispetta lo spirito di questa disposizione garantendo ai migranti un ritorno dignitoso e sicuro. Conviene inoltre ricordare le raccomandazioni elaborate da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni in relazione al rinvio forzato degli stranieri per via aerea. Sono segnatamente esclusi tutti i mezzi coercitivi suscettibili di mettere in pericolo l'incolumità o la vita delle persone rinviate. Le autorità competenti hanno inoltre istituito un pool intercantonale di agenti di scorta che devono seguire una formazione *ad hoc* presso l'Istituto svizzero di polizia a Neuchâtel.

¹²⁸ RS 0.748.0

4.2.16 Disposizioni finali (art. 19–25)

Gli articoli 19 à 25 includono – parimenti alle disposizioni finali della Convenzione – le disposizioni finali usuali concernenti la composizione delle controversie, la firma, la relazione con i protocolli, la modifica, l'entrata in vigore e la denuncia del Protocollo (cfr. n. 2.2.30 *supra*).

Clausola di salvaguardia (art. 19)

In aggiunta alle disposizioni finali della Convenzione, l'*articolo 19* contiene una clausola di salvaguardia, in base a cui nessuna disposizione del Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio del non allontanamento.

Firma, ratifica, entrata in vigore (art. 21 e 22)

Il Protocollo è stato aperto alla firma degli Stati dal 12 dicembre 2000 al 12 dicembre 2002, presso la sede delle Nazioni Unite a New York (*art. 21 par. 1*). Finora è stato firmato da 112 Stati e ratificato da 40 (stato al: 26.11.03). La Svizzera lo ha firmato il 2 aprile 2002. Trascorso il termine, qualsiasi Stato può ancora aderire (*art. 21 par. 4*). Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione devono essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite (*art. 21 par. 3 e 4*).

L'articolo 22 stabilisce che il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo il deposito del 40° strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, ma non prima della Convenzione. Per gli Stati Parte che lo ratificano o vi aderiscono dopo tale data, l'entrata in vigore è fissata al 30° giorno dopo il deposito dello strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione. Il Protocollo addizionale è entrato in vigore il 28 gennaio 2004.

5. Conseguenze

5.1 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Nel complesso, l'adesione alla Convenzione e ai due Protocolli addizionali nonché la loro attuazione non producono particolari effetti finanziari diretti.

La rappresentanza in seno alle Conferenze delle Parti è un nuovo compito che si prevede di compiere impiegando le risorse del caso.

L'adesione alla Convenzione agevola la cooperazione in materia di indagini, di confisca e di sequestro dei beni provenienti da reati comportando verosimilmente un aumento delle domande di assistenza giudiziaria. È difficile valutarne l'entità, che dipenderà in particolare dal numero di Stati che aderiranno in futuro. A medio termine, le risorse attuali saranno comunque in grado di evadere le domande supplementari di assistenza giudiziaria.

L'ampliamento delle autorità di perseguimento penale della Confederazione nell'ambito delle nuove competenze federali nel campo della criminalità organizzata, del riciclaggio di denaro e della corruzione (progetto Efficienza) dovrebbe permettere di applicare la Convenzione senza ricorrere a nuovi effettivi. Fanno eccezione, per certi versi, gli addetti di polizia, indispensabili all'applicazione dell'articolo 27 della Convenzione. Gli addetti di polizia lavorano per tutte le autorità di perseguimento penale in Svizzera, sia a livello federale sia a quello cantonale. Ecco perché non è sufficiente l'ampliamento della rete di addetti di polizia previsto nell'ambito del progetto Efficienza per l'attuazione delle nuove competenze investigative della Confederazione. Da notare che, per motivi di politica finanziaria, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di assestare ai livelli del 2004 gli stanziamenti destinati a questo settore¹²⁹. Il freno alle spese potrebbe anche rendere meno incisiva l'attuazione del progetto.

Al fine di applicare i due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti e di adottare altre misure in tale ambito, l'UFP ha richiesto la creazione di dieci nuovi posti (per lo SCOTT e il potenziamento della PGF e del SAP). Ne sono stati approvati sette, ma l'attuazione efficiente e duratura del progetto e dei compiti dello SCOTT presuppone che vengano creati almeno altri tre posti.

L'applicazione dei Protocolli, e segnatamente l'attuazione delle misure concrete in materia di prevenzione, di formazione, di informazione, di cooperazione internazionale e di cooperazione con le compagnie di trasporto e di viaggio, comporterà verosimilmente un carico di lavoro supplementare per gli altri uffici federali competenti (IMES in particolare). Attualmente non è ancora possibile valutare se sarà necessario aumentare gli effettivi.

¹²⁹ Messaggio relativo al programma di sgravio 2003 del budget della Confederazione, FF 2003 4857, p. 30 segg.

5.2 Conseguenze economiche

La ratifica della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e dei due Protocolli addizionali e la loro applicazione non dovrebbero avere alcuna ripercussione diretta sull'economia nazionale. Tutt'al più, una maggiore efficacia nel prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale, la tratta di persone e il traffico di migranti potrebbe produrre uno sgravio indiretto, in particolare per quanto riguarda i costi della migrazione illegale.

5.3 Conseguenze sull'informatica

La ratifica della Convenzione e dei due Protocolli addizionali e l'adeguamento del diritto interno non dovrebbero avere alcuna ripercussione sull'informatica.

5.4 Conseguenze per i Cantoni

La ratifica della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e dei due Protocolli addizionali non avranno probabilmente alcuna ripercussione sul piano cantonale.

6 Programma di legislatura

Il progetto è indicato nel Programma di legislatura 2004 – 2007.

7 Relazione con il diritto europeo

7.1 Unione Europea

L'Unione Europea e tutti i suoi Stati Parte hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i due Protocolli addizionali. La ratifica di tali strumenti da parte della Svizzera non pone problemi dal profilo del diritto europeo.

7.2 Consiglio d'Europa

La Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale integra gli strumenti già esistenti in seno al Consiglio d'Europa nell'ambito dell'estradizione, dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, della criminalità economica e del crimine organizzato transnazionale. Anche i due Protocolli addizionali sono compatibili con gli strumenti adottati dal Consiglio d'Europa in materia di tratta di persone e di traffico di migranti. (cfr. quanto esposto al n. 1.3 segg.).

Il Consiglio d'Europa ha inoltre istituito un comitato *ad hoc* incaricato di preparare una Convenzione europea contro la tratta di persone. La fine dei lavori è prevista per gli ultimi mesi del 2004.

8 Costituzionalità

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione, sottostanno al referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). La Convenzione e i due Protocolli addizionali possono essere denunciati in qualsiasi momento e non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. Rimane quindi soltanto da verificare se la ratifica rientra nelle condizioni di cui al numero 3.

Il diritto penale vigente non adempie ancora tutte le esigenze del Protocollo contro la tratta di persone. Il necessario adeguamento del Codice penale è però già in fase di elaborazione nell'ambito dei lavori in merito al Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla tratta di fanciulli, alla prostituzione e alla pornografia infantili come pure la corrispondente modifica della disposizione penale sulla tratta di esseri umani. L'approvazione del progetto non dovrebbe quindi comportare alcun adeguamento del diritto interno.

L'obbligo del referendum facoltativo per i trattati internazionali che introducono disposizioni importanti contenenti norme di diritto ha lo scopo di garantire la coerenza tra il referendum interno e quello in materia di trattati internazionali. Sono considerate disposizioni contenenti norme di diritto quelle che rientrano nella definizione dell'articolo 22 capoverso 1 della legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl). L'importanza di una norma ai sensi della Costituzione risulta dall'articolo 164 capoverso 1 lettere a–g della Costituzione stessa: sono da reputare importanti in particolare tutte le disposizioni fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone, di restrizioni dei diritti costituzionali e di compiti e prestazioni della Confederazione. I criteri elaborati per valutare quali oggetti disciplinare in una legge formale si applicano pertanto anche per decidere se il trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo.

La Convenzione e i due Protocolli prevedono disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 della legge sul Parlamento e risultano importanti giusta l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione. Le disposizioni soggette al referendum facoltativo sul piano nazionale vanno sottoposte al referendum in materia di trattati internazionali se la Svizzera intende vincolarsi in merito a livello internazionale. Il decreto federale sottoposto per approvazione sottostà pertanto al referendum facoltativo.

Decreto federale **Disegno**
concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, il Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, e il Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale,¹³⁰
visto il messaggio del Consiglio federale del...¹³¹,

decreta:

Art. 1

1 La Convenzione del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale e i Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti sono approvati.

2 Il Consiglio federale è autorizzato ad aderire alla Convenzione e ai due Protocolli addizionali.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo per i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹³⁰ RS 101

¹³¹ FF ...

Allegato I

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Articolo 1 Scopo

Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

Articolo 2 Terminologia

Ai fini della presente Convenzione:

1. "Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
2. "Reato grave" indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata;
3. "Gruppo strutturato" indica un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
4. "Beni" indicano ogni tipo di averi, corporali o incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di, o interessi in, tali averi;
5. "Provento del reato" indica qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;
6. "Congelamento o sequestro" indicano l'interdizione temporanea del trasferimento, della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente;
7. "Confisca", che include - laddove applicabile - l'ipotesi di espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente;
8. "Reato presupposto" indica qualunque reato a seguito del quale è generato un profitto passibile di divenire l'oggetto di un reato di cui all'art. 6 della presente Convenzione;

9. "Consegna sorvegliata" indica la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;
10. "Organizzazione di integrazione economica regionale" indica una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a "Stati Parte" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.

Articolo 3 *Ambito di applicazione*

1. La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione e all'esercizio dell'azione penale per:
 - a. I reati stabiliti ai sensi degli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione; e
 - b. I reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione;laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un reato è di natura transnazionale se:
 - a. è commesso in più di uno Stato;
 - b. è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
 - c. è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o
 - d. è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

Articolo 4 *Tutela della sovranità*

1. Gli Stati Parte adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell'eguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati.
2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l'esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità di quell'altro Stato dal suo diritto interno.

Articolo 5

Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato

1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente:
 - a. Ad una o ad entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un'attività criminale:
 - I. L'accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzato;
 - II. La condotta di una persona che, consapevole dello scopo e generale attività criminosa di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere i reati in questione, partecipa attivamente:
 - a. alle attività criminali del gruppo criminale organizzato;
 - b. ad altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso;
 - b. All'organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare la commissione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato.
2. La conoscenza, l'intenzione, lo scopo, l'obiettivo o l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotti da circostanze obiettive basate su fatti.
3. Gli Stati Parte le cui legislazioni interne richiedono il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 (a) (I) del presente articolo assicurano che le loro leggi interne coprano tutti i reati gravi che coinvolgono gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonché gli Stati Parte le cui leggi interne richiedono un atto intrapreso in virtù dell'accordo ai fini dei reati di cui al paragrafo 1 (a) (I) del presente articolo, informano di ciò il Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa.

Articolo 6

Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato

1. Ogni Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente:

- a.
 - I. Alla conversione o al trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato presupposto ad eludere le conseguenze giuridiche della sua azione;
 - II. All'occultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprietà di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato;
 - b. Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:
 - I. All'acquisizione, possesso o utilizzo dei beni, sapendo, al momento in cui li riceve, che tali beni sono il provento di reato;
 - II. Alla partecipazione, associazione, accordo, tentativo per commettere e al facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare, finalizzati alla commissione di qualunque dei reati di cui al presente articolo.
2. Ai fini dell'attuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo:
- a. Ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla più vasta gamma possibile di reati presupposti;
 - b. Ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i reati gravi come definiti all'art. 2 della presente Convenzione e i reati determinati conformemente agli artt. 5, 8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici, essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati connessi a gruppi criminali organizzati;
 - c. Ai fini del paragrafo (b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia all'interno che all'esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi al di fuori della giurisdizione di uno Stato Parte costituiscono reati presupposti soltanto quando la relativa condotta costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove è commesso e sarebbe stato reato ai sensi del diritto interno dello Stato Parte che attua o applica il presente articolo se il reato fosse stato ivi commesso.
 - d. Ogni Stato Parte fornisce copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi o una descrizione di esse al Segretario Generale delle Nazioni Unite;
 - e. Se richiesto dai principi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, può essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto;
 - f. La conoscenza, l'intenzione o lo scopo, in quanto elementi di un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti da circostanze obiettive basate su fatti.

Articolo 7
Misure per combattere il riciclaggio di denaro

1. Ogni Stato Parte:
 - a. Istituisce un sistema interno completo di regolamentazione e controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari e, se del caso, di altri organismi particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, per quanto di sua competenza, al fine di scoprire ed impedire il riciclaggio di denaro, il quale sistema pone l'accento sulle esigenze in materia di identificazione dei clienti, registrazione delle operazioni e segnalazione di transazioni sospette;
 - b. Assicura, senza pregiudizio per gli articoli 18 e 27 della presente Convenzione, che le autorità amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorità impegnate nella lotta al riciclaggio di denaro (comprese, laddove previsto dal diritto interno, le autorità giudiziarie) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni a livello nazionale ed internazionale alle condizioni previste dal suo diritto interno, e prende in considerazione a tal fine la creazione di un servizio di informazione finanziaria che operi come centro nazionale per la raccolta, analisi e diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di riciclaggio di denaro.
2. Gli Stati Parte prendono in considerazione l'attuazione di misure utili a rilevare e controllare il movimento transfrontaliero di liquidi e titoli negoziabili adeguati, rispettando le garanzie che assicurano l'utilizzo corretto delle informazioni e senza ostacolare in alcun modo la lecita circolazione di capitali. Tali misure possono comprendere la richiesta ad individui e alle imprese di segnalare i trasferimenti transfrontalieri di quantità ingenti di liquidi e titoli negoziabili adeguati.
3. Nell'istituire un sistema interno di regolamentazione e di controllo ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio per ogni altro articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad utilizzare come linee-guida le pertinenti iniziative di organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali contro il riciclaggio di denaro.
4. Gli Stati Parte cercano di sviluppare e promuovere la cooperazione globale, regionale, subregionale e bilaterale tra le autorità giudiziarie, gli organi incaricati dell'applicazione delle leggi e le autorità di regolamentazione finanziaria al fine di contrastare il riciclaggio di denaro.

Articolo 8
Penalizzazione della corruzione

1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi intenzionalmente:
 - a. Promettere, offrire o assicurare ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per lo stesso ufficiale o altra persona o entità, affinché l'ufficiale compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio della sua funzione;

- b. Sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per l'ufficiale stesso o altra persona o entità, affinché il funzionario compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio della sua funzione.
2. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario internazionale. Allo stesso modo, ogni Stato Parte prende in considerazione di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione.
3. Ogni Stato Parte adotta anche le misure necessarie a conferire il carattere di reato alla partecipazione - in qualità di complice - ad un reato determinato conformemente al presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9, "pubblico ufficiale" indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico, ai sensi del diritto interno e del diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita quella funzione.

Articolo 9

Misure anticorruzione

1. In aggiunta alle misure di cui all'art. 8 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta, nella misura adeguata e coerente con il suo ordinamento giuridico, misure legislative, amministrative o di altra natura efficaci per promuovere l'integrità e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione di pubblici ufficiali.
2. Ogni Stato Parte adotta misure per garantire un'azione efficace da parte delle sue autorità nella prevenzione, individuazione e punizione della corruzione di pubblici ufficiali, compreso il conferire a tali autorità una indipendenza sufficiente a scoraggiare l'esercizio d'influenza impropria sulle loro azioni.

Articolo 10

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.
2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie.

Articolo 11
Azione penale, sentenza e sanzioni

1. Ogni Stato Parte rende la commissione di un reato di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto della gravità di quel reato.
2. Ogni Stato Parte cerca di fare in modo che qualsiasi potere legale discrezionale - conferito in virtù del suo diritto interno e concernente i procedimenti giudiziari contro individui che hanno commesso reati di cui alla presente Convenzione - sia esercitato in modo da ottimizzare l'efficacia delle misure di contrasto di tali reati, tenendo in debito conto la necessità di costituire un deterrente alla loro commissione.
3. Nel caso dei reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta misure adeguate, conformemente al suo diritto interno e tenendo in debito conto i diritti della difesa, per cercare di assicurare che le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni riguardanti la messa in libertà in attesa di giudizio o dell'appello tengano conto della necessità di assicurare la presenza dell'imputato nel corso della procedura penale successiva.
4. Ogni Stato Parte assicura che i suoi tribunali o autorità competenti tengano conto della gravità dei reati di cui alla presente Convenzione nel momento in cui prendono in considerazione l'eventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone condannate per tali reati.
5. Se del caso, ogni Stato Parte determina, nel quadro del suo diritto interno, un maggiore periodo di prescrizione nel corso del quale avviare procedimenti per i reati di cui alla presente Convenzione ed un periodo più lungo nel caso in cui il presunto reo si sia sottratto alla giustizia.
6. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione inficia il principio in base al quale la descrizione dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione e delle difese giuridiche applicabili o altri principi giuridici che controllano la liceità della condotta è riservato al diritto interno di uno Stato Parte e che tali reati sono perseguiti e puniti ai sensi di detto diritto.

Articolo 12
Confisca e sequestro

1. Gli Stati Parte adottano, nella più ampia misura possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca di:
 - a. Proventi di reato derivanti da reati di cui alla presente Convenzione o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi;
 - b. Beni, attrezzature e altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati di cui alla presente Convenzione.
2. Gli Stati Parte adottano le misure necessarie per consentire l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o il sequestro di qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un'eventuale confisca.

3. Se il provento di reato è stato trasformato o convertito, in tutto o in parte, in altri beni, tali beni possono essere oggetto di misure di cui al presente articolo al posto del provento.
4. Se il provento di reato è stato confuso con beni acquisiti da fonte legittima, tali beni, senza pregiudizio per i poteri di congelamento o sequestro, possono essere confiscati fino al valore stimato del provento di reato.
5. Gli incassi o altri vantaggi derivati dal provento di reato, da beni nei quali il provento di reato è stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato è stato confuso, possono anche essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura del provento di reato.
6. Ai fini del presente articolo e dell'art. 13, ogni Stato Parte conferisce autorità ai suoi tribunali o altre autorità competenti al fine di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano prodotti o sequestrati. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di eseguire quanto disposto dal presente paragrafo in base al segreto bancario.
7. Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di richiedere che un reo dimostri l'origine lecita dei presunti proventi di reato o altri beni che possono essere oggetto di confisca, nella misura in cui tale richiesta è coerente con i principi del loro diritto interno e con la natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti.
8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede.
9. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo inficia il principio in base al quale le misure cui esso fa riferimento sono definite ed attuate conformemente alle disposizioni del diritto interno di ogni Stato Parte.

Articolo 13

Cooperazione internazionale ai fini della confisca

1. Uno Stato Parte che ha ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte che ha giurisdizione su un reato di cui alla presente Convenzione per la confisca di proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'art. 12, paragrafo 1, della presente Convenzione, situati sul suo territorio, presenta, nella più ampia misura possibile nell'ambito del suo ordinamento giuridico interno:
 - a. la richiesta alle sue autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento è accordato, dà esecuzione ad esso; o
 - b. alle sue autorità competenti, affinché sia eseguito nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un tribunale situato sul territorio dello Stato Parte richiedente conformemente all'art. 12, paragrafo 1, della presente Convenzione nella misura in cui riguarda il provento del reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'art. 12, paragrafo 1, situati sul territorio dello Stato Parte richiesto.
2. A seguito di richiesta da parte di un altro Stato Parte che ha giurisdizione relativamente ad un reato di cui alla presente Convenzione, lo Stato Parte

richiesto adotta misure per identificare, localizzare, congelare o sequestrare i proventi di reato, i beni, le attrezzature o altri strumenti di cui all'art. 12, paragrafo 1, della presente Convenzione ai fini di un'eventuale confisca decretata o dallo Stato Parte richiedente o, ai sensi della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.

3. Le disposizioni dell'art. 18 della presente Convenzione sono applicabili *mutatis mutandis* al presente articolo. Oltre alle informazioni di cui all'art. 18, paragrafo 15, le richieste effettuate ai sensi del presente articolo contengono:
 - a. Nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 (a) del presente articolo, una descrizione dei beni da confiscare ed una esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente che consentono allo Stato Parte richiesto di far pronunciare un provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno;
 - b. Nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 (b) del presente articolo, una copia legalmente ammissibile di un provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e sul quale si basa la richiesta, una esposizione dei fatti e informazioni riguardanti i limiti entro cui si richiede di eseguire il provvedimento;
 - c. Nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 2 del presente articolo, una dichiarazione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente e una descrizione delle azioni richieste.
4. I provvedimenti o azioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presi dallo Stato Parte richiesto, conformemente al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni e le norme procedurali o i trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali che lo vincolano allo Stato Parte richiedente.
5. Ogni Stato Parte fornisce copie delle sue leggi e regolamenti che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi e regolamenti o una loro descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
6. Se uno Stato Parte decide di subordinare l'adozione di misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all'esistenza di un trattato in materia, lo Stato Parte considera la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.
7. La cooperazione ai sensi del presente articolo può essere rifiutata da uno Stato Parte se il reato cui fa riferimento la richiesta non è un reato di cui alla presente Convenzione.
8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve nuocere ai diritti dei terzi in buona fede.
9. Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali intesi a rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.

Articolo 14

Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati

1. Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni ai sensi dell'art. 12 o art. 13, paragrafo 1, della presente Convenzione ne dispone conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.
2. Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte conformemente all'art. 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a titolo prioritario, nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi è richiesta in tal senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi proprietari.
3. Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente Convenzione, esso può prendere in speciale considerazione di concludere accordi o intese in base ai quali:
 - a. Versare il valore di tali proventi di reato o beni o i fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di essi, sul conto di cui all'art 30, paragrafo 2 (c), della presente Convenzione o agli organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalità organizzata;
 - b. Dividere con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla loro vendita, conformemente al suo diritto interno o procedure amministrative.

Articolo 15

Giurisdizione

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione quando:
 - a. Il reato è commesso sul territorio di quello Stato Parte; o
 - b. Il reato è commesso a bordo di una nave che batte bandiera di quello Stato Parte o un velivolo registrato conformemente alle leggi di quello Stato Parte al momento in cui è commesso il reato.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte può altresì determinare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando:
 - a. Il reato è commesso ai danni di un cittadino di quello Stato Parte;
 - b. Il reato è commesso da un cittadino di quello Stato Parte o un apolide che ha la sua residenza abituale nel suo territorio; o
 - c. Il reato è:
 - I. Uno di quelli stabiliti ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio, al fine di commettere un grave reato sul suo territorio;
 - II. Uno di quelli stabiliti ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 (b) (II), della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo

territorio, al fine di commettere un reato stabilito ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 (a) (I) o (II) o (b) (I), della presente Convenzione sul suo territorio.

3. Ai fini dell'art. 16, paragrafo 10, della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando l'autore presunto si trova sul suo territorio e non viene estradato per il solo motivo che è un suo cittadino.
4. Ogni Stato Parte può altresì adottare misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non lo estrada.
5. Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo è stato informato, o è venuto a conoscenza in altro modo, che uno o più Stati Parte stanno conducendo un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorità di quegli Stati Parte si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni.
6. Senza pregiudizio per le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio della giurisdizione penale determinata da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.

Articolo 16 Estradizione

1. Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione o nei casi in cui il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b), implichi il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e la persona oggetto della richiesta di estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l'estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto.
2. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati gravi, alcuni dei quali non sono previsti dal presente articolo, lo Stato Parte richiesto può applicare il presente articolo anche a detti reati.
3. I reati contemplati dal presente articolo devono essere considerati come reati per i quali si può chiedere l'estradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali si può chiedere l'estradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero essere conclusi tra loro.
4. Se uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico per l'estradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo.
5. Gli Stati Parte che subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, devono:
 - a. Al momento del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, informare il Segretario

Generale delle Nazioni Unite circa la loro disponibilità ad accettare la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione; e

- b. Nel caso in cui non accettino la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione, tentare, eventualmente, di concludere trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini dell'attuazione del presente articolo.
6. Gli Stati Parte che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato devono riconoscere i reati previsti dal presente articolo come reati reciprocamente estradabili.
7. L'extradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra l'altro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l'extradizione e i motivi sulla base dei quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l'extradizione.
8. Gli Stati Parte si adoperano, salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori per i reati cui si applica il presente articolo.
9. Salvo quanto previsto dalle rispettive leggi interne e dai rispettivi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto può, a condizione che le circostanze lo richiedano e ve ne sia l'urgenza, nonché su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l'extradizione e che si trova sul proprio territorio, oppure adottare le misure più idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento di estradizione.
10. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto colpevole, nel caso in cui non proceda all'extradizione per un reato previsto dal presente articolo solo per il motivo che detta persona è un suo cittadino, è obbligato, su richiesta dello Stato Parte che richiede l'extradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle proprie autorità competenti per procedere penalmente. Dette autorità dovranno decidere e condurre il procedimento con le stesse modalità con cui viene trattato qualsiasi altro grave reato dalla legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parte in questione collaborano, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti procedurali e probatori, al fine di assicurare l'efficienza dell'azione penale.
11. Quando uno Stato Parte è autorizzato, ai sensi della propria legge, ad estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che esso venga restituito allo Stato Parte per scontare l'eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale è stata richiesta l'extradizione o la consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l'extradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna condizionata è sufficiente a liberare dall'obbligo previsto dal paragrafo 10 del presente articolo.
12. Qualora l'extradizione, richiesta per l'esecuzione di una condanna, venisse rifiutata perché la persona interessata è cittadino dello Stato Parte richiesto, la Parte richiesta può, nel caso in cui il proprio ordinamento lo preveda e in

conformità ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della Parte richiedente, prendere in considerazione l'esecuzione della condanna, o il residuo della stessa, imposta ai sensi dell'ordinamento della Parte richiedente.

13. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal presente articolo è garantito un giusto ed equo trattamento durante tutte le fasi del procedimento, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e delle garanzie previste dall'ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona.
14. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come imposizione dell'obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche o che l'accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati.
15. Gli Stati Parte non possono rifiutare una richiesta di estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di materia fiscale.
16. Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto, se opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni possibilità di presentare le proprie opinioni e di fornire le informazioni relative alle sue affermazioni.
17. Gli Stati Parte devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali allo scopo di accrescere l'efficacia dell'estradizione.

Articolo 17

Trasferimento delle persone condannate

Gli Stati Parte possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale per i reati di cui dalla presente Convenzione, allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.

Articolo 18

Assistenza giudiziaria reciproca

1. Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati di cui alla presente Convenzione così come previsto dall'articolo 3 ed estendono reciprocamente analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b), sia di natura transnazionale, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e che nel reato sia coinvolta un gruppo criminale organizzato.
2. L'assistenza giudiziaria reciproca è concessa nel modo più ampio possibile in base alle relative leggi, trattati, accordi e intese dello Stato Parte richiesto in

relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 10 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.

3. L'assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:
 - a. Acquisire prove o dichiarazioni di persone;
 - b. Notificare documenti di natura giudiziaria;
 - c. Eseguire perquisizioni e sequestri, e sequestro conservativo;
 - d. Esaminare oggetti e luoghi;
 - e. Fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
 - f. Fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
 - g. Identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori;
 - h. Agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente;
 - i. Ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto.
4. Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano essere utili all'autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
5. La trasmissione di informazioni ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali nello Stato dell'autorità competente che fornisce le informazioni. L'autorità competente che riceve le informazioni si conforma alla richiesta che dette informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni sul loro utilizzo. Tuttavia, ciò non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare, nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolorare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile, eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca.
7. I commi da 9 a 29 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Nel caso in cui detti Stati Parte

siano vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di detto trattato a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i commi da 9 a 29 del presente articolo in luogo di dette disposizioni. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad applicare questi commi nel caso in cui facilitino la cooperazione.

8. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario.
9. Gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo in base all'assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, lo Stato Parte richiesto può, se lo ritiene opportuno, fornire assistenza, nella misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dal fatto che la condotta costituisca un reato secondo la legge dello Stato Parte richiesto.
10. Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell'acquisizione di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione può essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a. La persona concede liberamente il proprio consenso informato;
 - b. Le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d'accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate.
11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo:
 - a. Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l'autorità e l'obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;
 - b. Lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale è stata trasferita così come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato, dalle autorità competenti di entrambi gli Stati Parte;
 - c. Lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo Stato Parte dal quale è stata trasferita la persona di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
 - d. La persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nel Paese dal quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale è stata trasferita.
12. A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita ai sensi dei commi 10 ed 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun'altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato nel quale la persona è trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona è stata trasferita.

13. Ciascuno Stato Parte designa un'autorità centrale con il compito e la facoltà di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l'assistenza giudiziaria, può designare una autorità centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono l'esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorché l'autorità centrale trasmette per esecuzione la richiesta all'autorità competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta autorità competente. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dell'autorità centrale designata al suddetto scopo nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l'Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.
14. Le richieste vanno formulate per iscritto o, laddove possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalità tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l'autenticità. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, le richieste possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per iscritto.
15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere:
- a. L'autorità che formula la richiesta;
 - b. L'oggetto e la natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell'autorità che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;
 - c. Una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
 - d. Una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite.
 - e. Laddove possibile, l'identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalità; e
 - f. Lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.
16. Lo Stato Parte richiesto può chiedere informazioni supplementari quando ciò sembri necessario per l'esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione.

17. La richiesta viene eseguita conformemente al diritto interno dello Stato Parte richiesto, e nella misura in cui non è contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta.
18. Ogni qual volta ciò è possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualità di testimone od esperto dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza se non è possibile o auspicabile per l'individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono accordarsi perché l'audizione sia condotta da un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto.
19. Lo Stato Parte richiedente non può trasmettere o utilizzare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In tale caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, su richiesta, si consulta con quest'ultimo. Se, in casi eccezionali, è impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione.
20. Lo Stato Parte richiedente può chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario all'esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente.
21. L'assistenza giudiziaria reciproca può essere rifiutata:
 - a. Se la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni di questo articolo;
 - b. Se lo Stato Parte richiesto valuta che l'esecuzione della richiesta può recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali;
 - c. Se, in relazione a reati simili, il diritto interno vieta alle autorità dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto di indagini, azioni penale o procedimenti giudiziari nell'ambito delle competenze di tali autorità;
 - d. Se la richiesta è contraria all'ordinamento giuridico relativo all'assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto.
22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.
23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.
24. Lo Stato Parte richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le

eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non è più necessaria.

25. L'assistenza giudiziaria reciproca può essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.
26. Prima di respingere una richiesta ai sensi del paragrafo 21 del presente articolo o di differirne l'esecuzione ai sensi del paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza può essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è tenuto ad ottemperarvi.
27. Senza pregiudizio all'applicazione del paragrafo 12 del presente articolo, il testimone, l'esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, né sottoposti a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l'esperto o altra persona, avendo avuto la possibilità di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data in cui è stato ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie, malgrado ciò rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volontà dopo averlo lasciato.
28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se, per soddisfare la richiesta, è o sarà necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.
29. Lo Stato Parte richiesto:
 - a. fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione del pubblico in generale;
 - b. può, a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute necessarie, copie di atti, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale.
30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l'eventualità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 19
Indagini comuni

Gli Stati Parte valutano l'opportunità di stringere di accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo.

Articolo 20
Tecniche speciali di investigazione

1. Se consentito dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l'appropriato impiego della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, l'impiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalità organizzata.
2. Allo scopo di indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parte a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l'impiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e attuati in piena ottemperanza del principio della sovrana eguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformità ai termini di tali accordi o intese.
3. In mancanza degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni sull'impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti l'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati.
4. La decisione di impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati può includere metodi che permettono di intercettare la merce lasciandola proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o in parte.

Articolo 21
Trasferimento dei procedimenti penali

Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati compresi nella presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento è ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l'esercizio dell'azione penale.

Articolo 22
Istituzione del casellario penale

Ciascuno Stato Parte può adottare misure legislative o di altro tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e per gli scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di un presunto colpevole, comminata in un altro Stato, al fine di utilizzare le relative informazioni in procedimenti penali avviati per un reato trattato dalla presente Convenzione.

Articolo 23
Penalizzazione dell'intralcio alla giustizia

Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di altra natura che possono essere necessarie a conferire il carattere di reato, quando commesso intenzionalmente:

- a. all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni o alla promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre falsa testimonianza o per interferire in deposizioni testimoniali o nella produzione di prove nel corso di processi relativi alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione;
- b. all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni per interferire con l'esercizio di doveri d'ufficio da parte di un magistrato o di un appartenente alle forze di polizia in relazione alla commissione di reati di cui dalla presente Convenzione. Nulla in questo sub-paragrafo pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.

Articolo 24
Protezione dei testimoni

1. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate, nell'ambito dei propri mezzi, per garantire efficaci forme di protezione da potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni che depongono in processi penali in relazione a reati di cui alla presente Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e delle altre persone ad essi vicine.
2. Le misure previste dal paragrafo 1 del presente articolo possono includere, tra le altre, fatti salvi i diritti dell'imputato, compreso il diritto al giusto processo:
 - a. l'istituzione di procedure per la protezione fisica di tali persone quali, nella misura necessaria ed attuabile, il trasferimento il domicilio e permettendo, laddove possibile, il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti l'identità e la dislocazione di tali persone;
 - b. l'adozione di norme relative alle prove onde permettere che le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l'incolumità del testimone anche attraverso l'uso di mezzi tecnologici di comunicazione come collegamenti video ed altri strumenti adeguati.
3. Gli Stati Parte valutano la possibilità di stipulare accordi o intese con altri Stati per il trasferimento del domicilio delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime in quanto testimoni.

Articolo 25
Assistenza alle vittime e loro protezione

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nell'ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati di cui alla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, ritorsione o intimidazione.
2. Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per consentire il diritto all'indennizzo ed al risarcimento alle vittime dei reati trattati nella presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, consente che siano esposti gli interessi e le opinioni delle vittime e siano considerati in una fase adeguata dei procedimenti penali contro gli imputati in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.

Articolo 26
Misure per rafforzare la cooperazione con le autorità giudiziarie

1. Ciascuno Stato Parte adotta adeguate misure per incoraggiare persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi criminali organizzati:
 - a. a fornire alle autorità competenti informazioni utili per scopi investigativi e probatori su questioni quali:
 - I. l'identità, natura, composizione, struttura, collocazione e attività di gruppi criminali organizzati;
 - II. i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali organizzati;
 - III. i reati che i gruppi criminali organizzati abbiano commesso o intendano commettere;
 - b. a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato.
2. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, in casi specifici, di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, nel rispetto dei principi fondamentali delle proprie leggi nazionali, di garantire l'immunità dall'azione penale a chiunque fornisca una collaborazione sostanziale nelle indagini o determini il perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.
4. La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto dall'articolo 24 della presente Convenzione.
5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno Stato Parte possa fornire una collaborazione sostanziale alle autorità competenti di un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono prendere in considerazione la possibilità di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle

proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilità, per l'altro Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 27
Cooperazione di polizia

1. Gli Stati Parte collaborano strettamente tra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure effettive:
 - a. per rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti, al fine di rendere più semplice il sicuro e rapido scambio di informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attività criminali;
 - b. per cooperare con altri Stati Parte nella conduzione di indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione e riguardanti:
 - I. l'identità, collocazione e attività di persone sospette di partecipazione in detti reati o la collocazione di altre persone coinvolte;
 - II. i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati;
 - III. i movimenti di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o che si intenda utilizzare per la commissione di tali reati;
 - c. per fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi;
 - d. per facilitare l'effettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e servizi competenti e per promuovere lo scambio del personale e degli esperti, compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali tra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento;
 - e. per lo scambio di informazioni con altri Stati Parte sui mezzi specifici e i metodi usati dai gruppi criminali organizzati, compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e l'utilizzo di false identità, documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a nascondere la natura delle attività illecite;
 - f. per scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e d'altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati di cui alla presente Convenzione.
2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano l'opportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra le proprie istituzioni preposte alla lotta alla criminalità e, laddove tali intese o accordi siano già esistenti, l'opportunità di emendarli. In mancanza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la

reciproca collaborazione di polizia in relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa. Qualora opportuno, gli Stati Parte utilizzano pienamente gli accordi e le intese, nonché le organizzazioni regionali o internazionali, per incrementare la cooperazione tra le proprie strutture di polizia.

3. Gli Stati Parte si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare il crimine organizzato transnazionale perpetrato attraverso l'uso della moderna tecnologia.

Articolo 28

Raccolta, scambio e analisi delle informazioni concernenti la natura del crimine organizzato

1. Ciascuno Stato Parte considera l'analisi, con la consulenza della comunità accademica e scientifica, di tendenze della criminalità organizzata nel proprio territorio, circostanze in cui essa opera, così come i gruppi professionali e le tecnologie utilizzate.
2. Gli Stati Parte considerano la possibilità di sviluppare e condividere tra di loro e attraverso organizzazioni regionali e internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti le attività della criminalità organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare ed applicare in modo adeguato definizioni, standard e metodologie comuni.
3. Ciascuno Stato Parte considera la possibilità di monitorare le proprie politiche e misure attuate per combattere la criminalità organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilità.

Articolo 29

Formazione e assistenza tecnica

1. Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella maniera necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale investigativo e giudiziario, inclusi pubblici ministeri, magistrati impegnati nelle indagini e personale delle dogane nonché altri funzionari incaricati della prevenzione, identificazione e repressione dei reati di cui alla presente Convenzione. Tali programmi possono includere assegnazioni provvisorie e scambi di personale e riguardare, in particolare e nei limiti consentiti dalle leggi nazionali, quanto segue:
 - a. Metodi usati nella prevenzione, identificazione e controllo dei reati di cui alla presente Convenzione;
 - b. Itinerari e tecniche utilizzati da persone sospettate di essere implicate in reati di cui alla presente Convenzione, anche negli Stati di transito, ed adeguate contromisure;
 - c. Monitoraggio dei movimenti del contrabbando;
 - d. Individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi di reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi usati per il trasferimento, l'occultamento e la contraffazione di tali proventi, beni, attrezzature ed

- altri strumenti, nonché dei metodi usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari;
- e. Raccolta delle prove;
 - f. Tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto franco;
 - g. Aggiornate attrezzature e tecniche di indagine, inclusa la sorveglianza elettronica, le consegne controllate e le operazioni sotto copertura;
 - h. Metodi utilizzati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale che richiedono l'uso di computer, di reti di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna; e
 - i. Metodi utilizzati per la protezione delle vittime e dei testimoni.
2. Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel progettare e attuare la ricerca ed i programmi di formazione finalizzati a condividere la competenza nelle aree a cui si fa riferimento al paragrafo 1 del presente articolo ed a tal fine, se del caso, utilizzano congressi e seminari regionali ed internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, inclusi i problemi e le necessità speciali degli Stati di transito.
 3. Gli Stati Parte promuovono la formazione e l'assistenza tecnica che agevolano l'extradizione e l'assistenza giudiziaria reciproca. Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la formazione linguistica, l'assegnazione provvisoria e lo scambio del personale presso le autorità centrali o negli organismi responsabili.
 4. Nel caso di esistenti accordi o intese bilaterali e multilaterali, gli Stati Parte intensificano, nella misura necessaria, gli sforzi per aumentare al massimo le attività operative e la formazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e di altri pertinenti accordi od intese bilaterali e multilaterali.

Articolo 30

Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell'assistenza tecnica

1. Gli Stati Parte adottano misure tendenti, per quanto possibile, all'attuazione ottimale della presente Convenzione per mezzo della cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli effetti negativi della criminalità organizzata sulla società in generale e in particolare sullo sviluppo sostenibile.
2. Gli Stati Parte compiono sforzi concreti per quanto possibile e in coordinamento fra loro, così come insieme alle organizzazioni internazionali e regionali:
 - a. Per accrescere la loro cooperazione a vari livelli con i Paesi in via di sviluppo, in modo da rafforzare la capacità di questi ultimi di prevenire e di combattere la criminalità organizzata transnazionale;
 - b. Per accrescere l'assistenza finanziaria e materiale in modo da sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nell'efficace lotta alla criminalità organizzata transnazionale e per aiutarli ad attuare con successo la presente Convenzione;

- c. Per fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo ed ai Paesi con economia in via di transizione in modo da aiutarli a far fronte alle loro necessità per l'attuazione della presente Convenzione. A tal fine gli Stati Parte si sforzano di versare dei contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificamente designato a tale scopo in uno strumento finanziario delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte possono anche prendere in particolare considerazione, conformemente alla legislazione interna ed alle disposizioni della presente Convenzione, l'ipotesi di versare sul suddetto conto una percentuale del denaro o una percentuale del corrispondente valore dei proventi di reati o dei proventi di proprietà confiscate ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione;
 - d. Per incoraggiare e convincere altri Stati ed istituti finanziari, per quanto appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi a cui si fa riferimento in quest'articolo, in particolare fornendo più programmi di formazione professionale e moderne attrezzature ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.
 3. Queste misure sono, per quanto possibile, senza pregiudizio riguardo agli obblighi esistenti di assistenza verso l'estero o riguardo ad altre intese di cooperazione finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale.
 4. Gli Stati Parte possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sull'assistenza materiale e logistica, prendendo in considerazione le intese finanziarie necessarie ad attuare la cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione affinché essa sia efficace nella prevenzione, identificazione e contrasto al crimine organizzato transnazionale.

Articolo 31
Prevenzione

1. Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e politiche finalizzate alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale.
2. Gli Stati Parte si impegnano, con idonee misure legislative, amministrative o di altra natura e conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, a ridurre le occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati hanno di partecipare a mercati leciti con i proventi dei reati. Tali misure dovrebbero riguardare in particolare:
 - a. Il rafforzamento della cooperazione fra gli organi investigativi o i pubblici ministeri ed i competenti enti privati, inclusa l'industria;
 - b. La promozione dello sviluppo dei criteri e dei procedimenti designati per salvaguardare l'integrità del pubblico e dei competenti enti privati, come pure i codici di comportamento per le professioni interessate e in particolare per gli avvocati, i pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili;
 - c. La prevenzione dell'abuso da parte di gruppi criminali organizzati di gare di appalto pubbliche e la concessione di sovvenzioni e di

autorizzazioni da parte di pubbliche autorità per lo svolgimento dell'attività commerciale;

- d. La prevenzione dell'abuso di persone giuridiche da parte di gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere:
 - I. l'istituzione di pubblici registri relativi alle persone giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, nella gestione e nel finanziamento delle persone giuridiche;
 - II. l'introduzione della possibilità, con provvedimento del Tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo, di interdire alle persone dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla presente Convenzione, l'esercizio, per un determinato periodo di tempo, della carica di responsabile di persone giuridiche rientranti nell'ambito della propria giurisdizione;
 - III. l'istituzione di registri nazionali delle persone interdette dall'esercizio della funzione di responsabile di persone giuridiche; e
 - IV. Lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui si fa riferimento ai punti (d), (I) e (III) del presente paragrafo con le competenti autorità degli altri Stati Parte.
3. Gli Stati Parte si sforzano di promuovere la reintegrazione nella società delle persone dichiarate colpevoli di reati previsti dalla presente Convenzione.
4. Gli Stati Parte si sforzano di valutare periodicamente gli strumenti legali del caso e le prassi amministrative esistenti al fine di individuare la loro vulnerabilità all'abuso da parte di gruppi criminali organizzati.
5. Gli Stati Parte si impegnano a promuovere la consapevolezza da parte del pubblico dell'esistenza, cause e gravità della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata transnazionale. Se del caso si possono diffondere informazioni tramite i mass media, incluse misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla prevenzione ed alla lotta contro tale criminalità.
6. Ciascuno Stato Parte informa il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa il nome e l'indirizzo dell'autorità o delle autorità che possono assistere altri Stati Parte nello sviluppare misure atte a prevenire la criminalità organizzata transnazionale.
7. Gli Stati Parte, se del caso, cooperano fra loro e con le competenti organizzazioni internazionali e regionali nel promuovere e sviluppare le misure a cui si fa riferimento nel presente articolo. Tale cooperazione include la partecipazione a progetti internazionali mirati alla prevenzione della criminalità organizzata transnazionale, per esempio mitigando le circostanze che rendono socialmente emarginati dei gruppi vulnerabili all'azione della criminalità organizzata transnazionale.

Articolo 32

Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione

1. Con la presente viene istituita una Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione al fine di migliorare la capacità degli Stati Parte di combattere la criminalità organizzata transnazionale e di promuovere e valutare l'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la Conferenza delle Parti non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta le regole di procedura e le norme che regolano le attività descritte nei commi 3 e 4 di questo articolo (incluse le norme concernenti il pagamento delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività).
3. La Conferenza delle Parti stabilisce i meccanismi per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso:
 - a. agevolare le attività degli Stati Parte ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della presente Convenzione, incoraggiando inoltre la mobilitazione di contributi volontari;
 - b. agevolare lo scambio di informazioni fra gli Stati Parte riguardo ai modelli e alle tendenze della criminalità organizzata transnazionale e alle prassi coronate da successo per combatterla;
 - c. cooperare con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con le organizzazioni non governative.
 - d. rivedere periodicamente l'attuazione della presente Convenzione;
 - e. avanzare raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione.
4. Ai fini di quanto previsto dai commi 3 (d) e (e) di questo articolo, la Conferenza delle Parti acquisisce la necessaria conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte nell'attuazione della presente Convenzione e delle difficoltà da essi incontrate, sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite i meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Parti.
5. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti le informazioni sui propri programmi, piani e prassi, come pure le misure legislative ed amministrative adottate per attuare la presente Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.

Articolo 33

Segretariato

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione.

2. Il segretariato:
 - a. assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle attività descritte dall'articolo 32 della presente Convenzione, stringe le intese e fornisce i servizi necessari alle sedute della Conferenza delle Parti;
 - b. a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza delle Parti come previsto dall'articolo 32, paragrafo 5 della presente Convenzione; e
 - c. assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti organizzazioni internazionali e regionali.

Articolo 34
Attuazione della Convenzione

1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative, dirette a garantire l'attuazione dei propri obblighi secondo la presente Convenzione.
2. I reati previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione vengono inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, tranne che nella misura in cui l'articolo 5 della presente Convenzione richiede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.
3. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale.

Articolo 35
Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte si impegnano a comporre le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione tramite negoziato.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte riguardo all'interpretazione o all'applicazione di questa Convenzione che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, sarà demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d'arbitrato, quegli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, ognuno di essi può rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformità allo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione o adesione alla presente Convenzione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 di questo articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 di questo articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva.

4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 di questo articolo, può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 36

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. La presente Convenzione è aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato questa Convenzione conformemente al paragrafo 1 di questo articolo.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In quello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione deve dichiarare l'ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.
4. La presente Convenzione è aperta all'adesione da parte di ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte di questa Convenzione. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica al momento della sua adesione deve dichiarare l'ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.

Articolo 37

Relazione con i protocolli

1. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti uno o più protocolli.
2. Al fine di diventare Parte di un protocollo, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica deve essere anche Parte della presente Convenzione.
3. Uno Stato Parte della presente Convenzione non è vincolato da un protocollo, a meno che non diventi Parte del protocollo in conformità con le relative disposizioni.
4. Ciascun protocollo aggiuntivo di questa Convenzione deve essere interpretato unitamente a questa Convenzione, tenendo in considerazione gli scopi di quel protocollo.

Articolo 38
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato supplementare agli strumenti depositati da Stati membri di tale organizzazione.
2. Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica, che ratifichi, accetti e approvi la presente Convenzione o aderisca alla stessa dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento.

Articolo 39
Modifica

1. Trascorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha la facoltà di proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale comunicherà quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione la modifica proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza delle Parti compirà ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascuna modifica. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo, l'adozione della modifica, quale ultima risorsa, richiede un voto di maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella riunione della Conferenza delle Parti.
2. Nell'ambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati membri che sono Parte della presente Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.
3. Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore, in relazione a uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale modifica.
5. Nel momento della sua entrata in vigore, la modifica sarà vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere sottoposti al vincolo alla stessa. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e di ogni modifica anteriore ratificata, accettata o approvata dagli stessi.

Articolo 40
Denuncia

1. Ciascun Stato Parte può denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia sarà operante un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale.
2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte della presente Convenzione nel momento in cui tutti i suoi Stati Membri l'hanno denunciata.
3. La denuncia della presente Convenzione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo comporta inoltre la denuncia di ogni protocollo aggiuntivo.

Articolo 41
Depositario e lingua

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è nominato depositario della presente Convenzione.
2. L'originale della presente Convenzione, di cui i testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, viene depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
3. In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione.

Allegato II

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria

Sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000)

Preambolo

Gli Stati-Parte del presente Protocollo

Dichiarando che una azione efficace per prevenire e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere socio-economico, al livello nazionale, regionale ed internazionale,

Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 54/212 datata 22 dicembre 1999, con la quale l'Assemblea ha esortato gli Stati membri e il sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione, specialmente quelle connesse alla povertà, e a massimizzare i vantaggi della migrazione internazionale per gli interessati, e ha incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi subregionali, regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione della migrazione e dello sviluppo,

Convinti della necessità di fornire ai migranti un trattamento umano e una piena tutela dei loro diritti,

Tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in altre tribune internazionali, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti del traffico di migranti e altre questioni connesse,

Preoccupati per il significativo aumento delle attività dei gruppi criminali organizzati nel settore del traffico di migranti e altre attività criminali connesse enunciate nel presente Protocollo, che nuocciono gravemente agli Stati interessati,

Preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti può mettere in pericolo le vite o l'incolumità dei migranti coinvolti,

Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso di istituire un comitato inter-governativo *ad hoc* a composizione non limitata al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l'elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di traffico clandestino e trasporto di migranti, anche via mare,

Convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale con uno strumento internazionale contro il traffico di migranti via mare, terra e aria, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato,

Hanno convenuto quanto segue:

I. Disposizioni generali

Articolo 1

Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Protocollo, salva diversa disposizione.
3. I reati previsti conformemente all'art. 6 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Articolo 2

Scopo

Lo scopo del presente Protocollo è di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Articolo 3

Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

- a. "Traffico di migranti" indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente;
- b. "Ingresso illegale" indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato d'accoglienza;
- c. "Documento di viaggio o di identità fraudolento" indica qualsiasi documento di viaggio o di identità:
 - I. che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato; o
 - II. che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale; o
 - III. che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;
- d. "Nave" indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come

mezzi di trasporto sull'acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti a o gestite da un Governo fintantoché utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.

Articolo 4
Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati previsti ai sensi dell'art. 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione dei diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Articolo 5
Responsabilità penale dei migranti

I migranti non diventano assoggettati all'azione penale fondata sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'art. 6.

Articolo 6
Penalizzazione

1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando l'atto è commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale:
 - a. Al traffico di migranti;
 - b. Quando l'atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti:
 - I. alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento;
 - II. al fatto di procurarsi, fornire o possedere tale documento;
 - c. Al fatto di permettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale.
2. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:
 - a. Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
 - b. Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 (a), (b) (I) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla

partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (II) del presente articolo;

- c. All'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a), (b), (I) e (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2 (b) e (c) del presente articolo:
 - a. Al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita e l'incolumità dei migranti coinvolti; o
 - b. Ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti.
 4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.

II. Traffico di migranti via mare

Articolo 7 Cooperazione

Gli Stati Parte cooperano nella maniera più ampia per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto internazionale del mare.

Articolo 8 Misure contro il traffico di migranti via mare

1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l'iscrizione sul suo registro, senza nazionalità, o avendo in realtà la nazionalità dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all'utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono.
2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave, che esercita la libertà di navigazione in conformità al diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di iscrizione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può informare di ciò lo Stato di bandiera, chiedere conferma dell'iscrizione sul registro e, se confermata, chiedere l'autorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure, a:
 - a. fermare la nave;
 - b. ispezionare la nave; e

- c. se vengono rinvenute prove che la nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare, prendere le misure opportune in relazione alla nave, alle persone e al carico a bordo, come da autorizzazione da parte dello Stato di bandiera.
3. Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della misura.
4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l'iscrizione al suo registro o che batte la sua bandiera è legittimata a fare ciò, nonché ad una richiesta di autorizzazione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
5. Uno Stato di bandiera può, compatibilmente con l'articolo 7 del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilità e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non prende nessuna misura aggiuntiva senza l'espressa autorizzazione dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone, o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali.
6. Ogni Stato Parte designa una autorità o, laddove necessario, più autorità per ricevere e rispondere a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o del diritto per una nave di battere la sua bandiera, nonché richieste di autorizzazione per prendere misure opportune. Tale designazione deve essere notificata, tramite il Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione.
7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare e che questa è senza nazionalità, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare e ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove, detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale.

Articolo 9

Clausole di salvaguardia

1. Quando uno Stato Parte prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell'art. 8 del presente Protocollo, esso:
 - a. assicura l'incolumità e il trattamento umano delle persone a bordo;
 - b. tiene debitamente conto della necessità di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico;
 - c. tiene debitamente conto della necessità di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;
 - d. assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale.

2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art. 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sarà risarcita di qualsiasi perdita o danno che può aver subito, a condizione che non abbia commesso nessun atto che giustifichi le misure prese.
3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata conformemente al presente capitolo tiene debitamente conto della necessità di non ostacolare o modificare:
 - a. i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare; o
 - b. l'autorità dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave.
4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo è eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.

III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure

Articolo 10 Informazione

1. Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti, si scambiano, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo e in conformità con il loro ordinamento interno giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti:
 - a. punti di imbarco e di destinazione, nonché itinerari, trasportatori e mezzi di trasporto, che si sa essere utilizzati o sospettati di essere utilizzati da gruppi criminali organizzati dediti alle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo;
 - b. l'identità e i metodi di organizzazioni o gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo;
 - c. l'autenticità e le esatte caratteristiche dei documenti di viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonché il furto o il connesso uso improprio di documenti di viaggio o di identità in bianco;
 - d. I mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto delle persone, la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o qualsiasi altro uso improprio dei documenti di viaggio o di identità utilizzati nelle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e i mezzi per individuarli;
 - e. le esperienze, le prassi e le misure di carattere legislativo per prevenire e contrastare le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo; e
 - f. le informazioni di carattere tecnologico e scientifico utili alle autorità di contrasto, in modo tale da rafforzare la reciproca capacità di prevenire

e individuare le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo, nonché di condurre indagini e perseguire coloro che vi sono implicati.

2. Uno Stato Parte che riceve informazioni assente ad ogni richiesta da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.

Articolo 11 *Misure di frontiera*

1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte rafforzano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare il traffico di migranti.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure opportune per impedire, nella misura del possibile, ai mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali di essere utilizzati nella commissione del reato di cui all'art. 6, paragrafo 1
 - a. del presente Protocollo.
 - b. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure comprendono l'obbligo per i trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di trasporto o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza.
 - c. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, conformemente al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
 - d. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure che consentono, conformemente al suo diritto interno, il rifiuto di ingresso o il ritiro di visti per le persone coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo.
 - e. Senza pregiudizio per l'art. 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere tramite, tra le altre misure, la costituzione e il mantenimento di canali diretti di comunicazione.

Articolo 12 *Sicurezza e controllo dei documenti*

Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi disponibili, per:

- a. Assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e

- b. Assicurare l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e per impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.

Articolo 13

Legittimità e validità dei documenti

Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica, entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere stati utilizzati per la condotta di cui all'art. 6 del presente Protocollo.

Articolo 14

Formazione e cooperazione tecnica

1. Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione specializzata per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e del trattamento umano di migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei loro diritti, come dal presente Protocollo.
2. Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e soggetti della società civile, a seconda dei casi, per fare in modo che sia fornita un'adeguata formazione del personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed estirpare le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e tutelare i diritti dei migranti che sono stati oggetto di tale condotta. Questa formazione comprende:
 - a. Il miglioramento della sicurezza e della qualità dei documenti di viaggio;
 - b. Il riconoscimento e l'individuazione di documenti di viaggio fraudolenti;
 - c. La raccolta di informazioni nel settore della criminalità, relative in particolare all'identificazione di gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti al traffico di migranti, i metodi utilizzati per il trasporto dei migranti, l'uso improprio dei documenti di viaggio o di identità per il traffico di migranti ed i mezzi di occultamento utilizzati nel traffico di migranti;
 - d. Il miglioramento delle procedure per individuare le persone oggetto di traffico ai luoghi di ingresso e di uscita convenzionali e non convenzionali; e
 - e. Il trattamento umano dei migranti e la tutela dei loro diritti, come stabilito dal presente Protocollo.
3. Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in considerazione di fornire assistenza tecnica agli Stati che sono frequentemente utilizzati

come paesi di origine o di transito per il traffico di migranti. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire le risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi informatizzati e lettori di documenti, per combattere il traffico di migranti.

Articolo 15
Altre misure di prevenzione

1. Ogni Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire o rafforzare i programmi di informazione per incrementare la sensibilità dell'opinione pubblica sul fatto che le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo sono un'attività criminale sovente perpetrata da gruppi criminali organizzati per trarne un profitto e che pone seri rischi per i migranti interessati.
2. Conformemente all'art. 31 della Convenzione, gli Stati Parte cooperano nel settore della pubblica informazione al fine di evitare che potenziali migranti diventino vittime di gruppi criminali organizzati.
3. Ogni Stato Parte promuove o rafforza, a seconda dei casi, programmi di sviluppo e la cooperazione al livello nazionale, regionale ed internazionale, prendendo in considerazione le realtà socio-economiche della migrazione e prestando particolare attenzione alle zone socialmente ed economicamente depresse, al fine di combattere le cause di carattere socio-economico che sono alla base del traffico di migranti, come la povertà e il sottosviluppo.

Articolo 16
Misure di tutela e di assistenza

1. Nell'applicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende, compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, misure adeguate, comprese quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo, come riconosciuti ai sensi del diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposto a tortura o altri trattamenti o pene inumani o degradanti.
2. Ogni Stato Parte prende le misure opportune per fornire ai migranti un'adeguata tutela contro la violenza che può essere loro inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in quanto oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo.
3. Ogni Stato Parte fornisce un'assistenza adeguata ai migranti la cui vita, o incolumità, è in pericolo dal fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo.
4. Nell'applicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati Parte prendono in considerazione le particolari esigenze delle donne e dei bambini.

5. Nel caso di detenzione di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna sui Rapporti Consolari, laddove applicabile, compreso l'obbligo di informare senza ritardo la persona interessata in relazione alle disposizioni riguardanti la notifica ai funzionari consolari e la comunicazione con essi.

Articolo 17
Intese e Accordi

Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di accordi bilaterali o regionali o accordi o intese operativi al fine di:

- a. Istituire le misure più adeguate ed efficaci per prevenire e combattere le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo; o
- b. Rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 18
Ritorno dei migranti oggetto di traffico

1. Ogni Stato Parte acconsente a facilitare e ad accettare, senza indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e che è un suo cittadino o che ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del ritorno.
2. Ogni Stato Parte prende in considerazione la possibilità di facilitare e accettare il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del suo ingresso nello Stato d'accoglienza, in conformità con il suo diritto interno.
3. Su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte richiesto verifica, senza indebito o irragionevole ritardo, se la persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo è suo cittadino o ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio.
4. Al fine di facilitare il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e che non è in possesso dell'adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina o in cui ha il diritto di residenza permanente acconsente a rilasciare su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, i documenti di viaggio adeguati o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e ritornare nel suo territorio.
5. Ogni Stato Parte coinvolto nel ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo prende le misure appropriate per eseguire il ritorno in modo organizzato e tenendo conto della incolumità e dignità della persona.

6. Gli Stati Parte possono cooperare con le competenti organizzazioni nell'applicazione del presente articolo.
7. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo dal diritto interno dello Stato Parte d'accoglienza.
8. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di qualsiasi altro trattato applicabile, bilaterale o multilaterale, o qualsiasi altro accordo o intesa di carattere operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo.

IV. Disposizioni finali

Articolo 19

Clausola di salvaguardia

1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti, obblighi e responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell'uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status di Rifugiati e il principio del non allontanamento.
2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo. L'interpretazione e l'applicazione di tali misure è coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.

Articolo 20

Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo tramite le vie negoziali.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo ragionevole, è oggetto, su richiesta di uno di questi Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.
3. Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o dell'adesione ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva.

4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 21

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.
4. Il presente Protocollo è aperto per l'adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato Membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, eccetto che non entrerà in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi

aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.

Articolo 23 Emendamento

1. Alla scadenza di 5 anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti tentano di raggiungere il consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere il consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato l'emendamento, è necessario un voto della maggioranza dei due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto.
2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, in relazione a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e viceversa.
3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è sottoposto a ratifica, accettazione o ad approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.
5. Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

Articolo 24 Denuncia

1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha

efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

2. Una organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

Articolo 25
Depositario e lingue

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.
2. L'originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Allegato III

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria

Sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000)

Preambolo

Gli Stati-Parte del presente Protocollo

Dichiarando che una azione efficace per prevenire e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere socio-economico, al livello nazionale, regionale ed internazionale,

Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 54/212 datata 22 dicembre 1999, con la quale l'Assemblea ha esortato gli Stati membri e il sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione, specialmente quelle connesse alla povertà, e a massimizzare i vantaggi della migrazione internazionale per gli interessati, e ha incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi subregionali, regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione della migrazione e dello sviluppo,

Convinti della necessità di fornire ai migranti un trattamento umano e una piena tutela dei loro diritti,

Tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in altre tribune internazionali, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti del traffico di migranti e altre questioni connesse,

Preoccupati per il significativo aumento delle attività dei gruppi criminali organizzati nel settore del traffico di migranti e altre attività criminali connesse enunciate nel presente Protocollo, che nuocciono gravemente agli Stati interessati,

Preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti può mettere in pericolo le vite o l'incolumità dei migranti coinvolti,

Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso di istituire un comitato inter-governativo *ad hoc* a composizione non limitata al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l'elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di traffico clandestino e trasporto di migranti, anche via mare,

Convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale con uno strumento internazionale contro il traffico di migranti via mare, terra e aria, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato,

Hanno convenuto quanto segue:

I. Disposizioni generali

Articolo 1

Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Protocollo, salva diversa disposizione.
3. I reati previsti conformemente all'art. 6 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Articolo 2

Scopo

Lo scopo del presente Protocollo è di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Articolo 3

Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

- a. "Traffico di migranti" indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente;
- b. "Ingresso illegale" indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato d'accoglienza;
- c. "Documento di viaggio o di identità fraudolento" indica qualsiasi documento di viaggio o di identità:
 - I. che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato; o
 - II. che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale; o
 - III. che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;

- d. "Nave" indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzi di trasporto sull'acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti a o gestite da un Governo fintantoché utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.

Articolo 4
Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati previsti ai sensi dell'art. 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione dei diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

Articolo 5
Responsabilità penale dei migranti

I migranti non diventano assoggettati all'azione penale fondata sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'art. 6.

Articolo 6
Penalizzazione

1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando l'atto è commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale:
 - a. Al traffico di migranti;
 - b. Quando l'atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti:
 - I. alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento;
 - II. al fatto di procurarsi, fornire o possedere tale documento;
 - c. Al fatto di permettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale.
2. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:
 - a. Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
 - b. Alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 (a), (b) (I) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i

concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (II) del presente articolo;

- c. All'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a), (b), (I) e (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2 (b) e (c) del presente articolo:
 - a. Al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita e l'incolumità dei migranti coinvolti; o
 - b. Ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti.
 4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.

II. Traffico di migranti via mare

Articolo 7 Cooperazione

Gli Stati Parte cooperano nella maniera più ampia per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto internazionale del mare.

Articolo 8 Misure contro il traffico di migranti via mare

1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l'iscrizione sul suo registro, senza nazionalità, o avendo in realtà la nazionalità dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all'utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono.
2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave, che esercita la libertà di navigazione in conformità al diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di iscrizione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può informare di ciò lo Stato di bandiera, chiedere conferma dell'iscrizione sul registro e, se confermata, chiedere l'autorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure, a:
 - a. fermare la nave;
 - b. ispezionare la nave; e

- c. se vengono rinvenute prove che la nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare, prendere le misure opportune in relazione alla nave, alle persone e al carico a bordo, come da autorizzazione da parte dello Stato di bandiera.
3. Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della misura.
4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l'iscrizione al suo registro o che batte la sua bandiera è legittimata a fare ciò, nonché ad una richiesta di autorizzazione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
5. Uno Stato di bandiera può, compatibilmente con l'articolo 7 del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilità e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non prende nessuna misura aggiuntiva senza l'espressa autorizzazione dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone, o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali.
6. Ogni Stato Parte designa una autorità o, laddove necessario, più autorità per ricevere e rispondere a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o del diritto per una nave di battere la sua bandiera, nonché richieste di autorizzazione per prendere misure opportune. Tale designazione deve essere notificata, tramite il Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione.
7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare e che questa è senza nazionalità, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare e ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove, detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale.

Articolo 9

Clausole di salvaguardia

1. Quando uno Stato Parte prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell'art. 8 del presente Protocollo, esso:
 - a. assicura l'incolumità e il trattamento umano delle persone a bordo;
 - b. tiene debitamente conto della necessità di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico;
 - c. tiene debitamente conto della necessità di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;
 - d. assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale.

2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art. 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sarà risarcita di qualsiasi perdita o danno che può aver subito, a condizione che non abbia commesso nessun atto che giustifichi le misure prese.
3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata conformemente al presente capitolo tiene debitamente conto della necessità di non ostacolare o modificare:
 - a. i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare; o
 - b. l'autorità dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave.
4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo è eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.

III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure

Articolo 10 Informazione

1. Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti, si scambiano, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo e in conformità con il loro ordinamento interno giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti:
 - a. punti di imbarco e di destinazione, nonché itinerari, trasportatori e mezzi di trasporto, che si sa essere utilizzati o sospettati di essere utilizzati da gruppi criminali organizzati dediti alle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo;
 - b. l'identità e i metodi di organizzazioni o gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo;
 - c. l'autenticità e le esatte caratteristiche dei documenti di viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonché il furto o il connesso uso improprio di documenti di viaggio o di identità in bianco;
 - d. I mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto delle persone, la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o qualsiasi altro uso improprio dei documenti di viaggio o di identità utilizzati nelle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e i mezzi per individuarli;
 - e. le esperienze, le prassi e le misure di carattere legislativo per prevenire e contrastare le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo; e
 - f. le informazioni di carattere tecnologico e scientifico utili alle autorità di contrasto, in modo tale da rafforzare la reciproca capacità di prevenire

e individuare le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo, nonché di condurre indagini e perseguire coloro che vi sono implicati.

2. Uno Stato Parte che riceve informazioni assente ad ogni richiesta da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.

Articolo 11 *Misure di frontiera*

1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte rafforzano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare il traffico di migranti.
2. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure opportune per impedire, nella misura del possibile, ai mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali di essere utilizzati nella commissione del reato di cui all'art. 6, paragrafo 1
 - a. , del presente Protocollo.
 - b. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure comprendono l'obbligo per i trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di trasporto o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza.
 - c. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, conformemente al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
 - d. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure che consentono, conformemente al suo diritto interno, il rifiuto di ingresso o il ritiro di visti per le persone coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo.
 - e. Senza pregiudizio per l'art. 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere tramite, tra le altre misure, la costituzione e il mantenimento di canali diretti di comunicazione.

Articolo 12 *Sicurezza e controllo dei documenti*

Ogni Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi disponibili, per:

- a. Assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e

- b. Assicurare l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e per impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.

Articolo 13
Legittimità e validità dei documenti

Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica, entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere stati utilizzati per la condotta di cui all'art. 6 del presente Protocollo.

Articolo 14
Formazione e cooperazione tecnica

1. Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione specializzata per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e del trattamento umano di migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei loro diritti, come dal presente Protocollo.
2. Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e soggetti della società civile, a seconda dei casi, per fare in modo che sia fornita un'adeguata formazione del personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed estirpare le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e tutelare i diritti dei migranti che sono stati oggetto di tale condotta. Questa formazione comprende:
 - a. Il miglioramento della sicurezza e della qualità dei documenti di viaggio;
 - b. Il riconoscimento e l'individuazione di documenti di viaggio fraudolenti;
 - c. La raccolta di informazioni nel settore della criminalità, relative in particolare all'identificazione di gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti al traffico di migranti, i metodi utilizzati per il trasporto dei migranti, l'uso improprio dei documenti di viaggio o di identità per il traffico di migranti ed i mezzi di occultamento utilizzati nel traffico di migranti;
 - d. Il miglioramento delle procedure per individuare le persone oggetto di traffico ai luoghi di ingresso e di uscita convenzionali e non convenzionali; e
 - e. Il trattamento umano dei migranti e la tutela dei loro diritti, come stabilito dal presente Protocollo.

3. Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in considerazione di fornire assistenza tecnica agli Stati che sono frequentemente utilizzati come paesi di origine o di transito per il traffico di migranti. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire le risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi informatizzati e lettori di documenti, per combattere il traffico di migranti.

Articolo 15
Altre misure di prevenzione

1. Ogni Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire o rafforzare i programmi di informazione per incrementare la sensibilità dell'opinione pubblica sul fatto che le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo sono un'attività criminale sovente perpetrata da gruppi criminali organizzati per trarne un profitto e che pone seri rischi per i migranti interessati.
2. Conformemente all'art. 31 della Convenzione, gli Stati Parte cooperano nel settore della pubblica informazione al fine di evitare che potenziali migranti diventino vittime di gruppi criminali organizzati.
3. Ogni Stato Parte promuove o rafforza, a seconda dei casi, programmi di sviluppo e la cooperazione al livello nazionale, regionale ed internazionale, prendendo in considerazione le realtà socio-economiche della migrazione e prestando particolare attenzione alle zone socialmente ed economicamente depresse, al fine di combattere le cause di carattere socio-economico che sono alla base del traffico di migranti, come la povertà e il sottosviluppo.

Articolo 16
Misure di tutela e di assistenza

1. Nell'applicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende, compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, misure adeguate, comprese quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo, come riconosciuti ai sensi del diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposto a tortura o altri trattamenti o pene inumani o degradanti.
2. Ogni Stato Parte prende le misure opportune per fornire ai migranti un'adeguata tutela contro la violenza che può essere loro inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in quanto oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo.
3. Ogni Stato Parte fornisce un'assistenza adeguata ai migranti la cui vita, o incolumità, è in pericolo dal fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo.
4. Nell'applicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati Parte prendono in considerazione le particolari esigenze delle donne e dei bambini.

5. Nel caso di detenzione di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna sui Rapporti Consolari, laddove applicabile, compreso l'obbligo di informare senza ritardo la persona interessata in relazione alle disposizioni riguardanti la notifica ai funzionari consolari e la comunicazione con essi.

*Articolo 17
Intese e Accordi*

Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di accordi bilaterali o regionali o accordi o intese operativi al fine di:

- a. Istituire le misure più adeguate ed efficaci per prevenire e combattere le condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo; o
- b. Rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo.

*Articolo 18
Ritorno dei migranti oggetto di traffico*

1. Ogni Stato Parte acconsente a facilitare e ad accettare, senza indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e che è un suo cittadino o che ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del ritorno.
2. Ogni Stato Parte prende in considerazione la possibilità di facilitare e accettare il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del suo ingresso nello Stato d'accoglienza, in conformità con il suo diritto interno.
3. Su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte richiesto verifica, senza indebito o irragionevole ritardo, se la persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo è suo cittadino o ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio.
4. Al fine di facilitare il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e che non è in possesso dell'adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina o in cui ha il diritto di residenza permanente acconsente a rilasciare su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, i documenti di viaggio adeguati o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e ritornare nel suo territorio.
5. Ogni Stato Parte coinvolto nel ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo prende le misure appropriate per eseguire il ritorno in modo organizzato e tenendo conto della incolumità e dignità della persona.

6. Gli Stati Parte possono cooperare con le competenti organizzazioni nell'applicazione del presente articolo.
7. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo dal diritto interno dello Stato Parte d'accoglienza.
8. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di qualsiasi altro trattato applicabile, bilaterale o multilaterale, o qualsiasi altro accordo o intesa di carattere operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo.

IV. Disposizioni finali

Articolo 19

Clausola di salvaguardia

1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti, obblighi e responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell'uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status di Rifugiati e il principio del non allontanamento.
2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo. L'interpretazione e l'applicazione di tali misure è coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.

Articolo 20

Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo tramite le vie negoziali.
2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo ragionevole, è oggetto, su richiesta di uno di questi Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.
3. Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o dell'adesione ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva.

4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 21

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.
4. Il presente Protocollo è aperto per l'adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato Membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, eccetto che non entrerà in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi

aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.

Articolo 23 Emendamento

1. Alla scadenza di 5 anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti tentano di raggiungere il consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere il consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato l'emendamento, è necessario un voto della maggioranza dei due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto.
2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, in relazione a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e viceversa.
3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è sottoposto a ratifica, accettazione o ad approvazione da parte degli Stati Parte.
4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.
5. Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

Articolo 24 Denuncia

1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha

efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

2. Una organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

Articolo 25
Depositario e lingue

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.
2. L'originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.